

Gustavo Adolfo Nobile Mattei

***Omnes utriusque sexus studeant honeste vivere.***

**La disciplina sessuale nella legislazione beneventana (secc. XV-XVII)\***

SOMMARIO: 1. I *delicta carnis* alle soglie della Modernità - 2. Gli Statuti quattrocenteschi - 3. Un secolo irrequieto - 4. Gli Statuti del 1588 - 5. Un tratto di penna sul manoscritto... - 6. Da Trento a Benevento: prospettive canonistiche - 7. Spunti per un'indagine - Appendice

ABSTRACT: In this paper, sexual crimes are used as magnifier to investigate law and society at the beginning of Modern Age. For its political condition, Benevento shows how the sexual problem grow during Counter-Reformation and reflect in juridical transformations. Analyzing two statutes (the 15<sup>th</sup> century one and the 16<sup>th</sup> century one), it's possible to point out different approaches and some lines of continuity that leave from Medieval pluralism and lead to State-building. In this process, Canon law plays a strategic – and ambiguous – role, very evident in a Pontifical town like this.

KEYWORDS: Sexual Crimes – Counter-Reformation – Statutes

*“cum versemur in terris Ecclesia hoc est in Civitate Beneventana ius canonicum preferri debeat”*  
G.B. Bilotta, *Decisiones causarum Civitatis Beneventi*, dec. XI

1. I *delicta carnis* alle soglie della Modernità

Più volte, negli ultimi decenni, la storiografia è tornata a parlare di sessualità, riconoscendovi uno dei nodi irrisolti che caratterizzano la Modernità. L'analisi di Weber e Freud<sup>1</sup> è stata determinante per sdoganare l'argomento: ma è nella seconda metà del Novecento, grazie all'opera di Marcuse e Foucault<sup>2</sup>, che se ne percepisce l'importanza. Non di rado, la ricostruzione storica è stata il riflesso di una battaglia per il presente, in pieno clima di “rivoluzione sessuale”: la critica alle istituzioni tradizionali (famiglia, Chiesa, Stato) e alla loro morale ha portato ad interpretare il passato in chiave di mera repressione e sessuofobia<sup>3</sup>. Su questa scia, anche in Italia, *case studies* e *gender studies* hanno contribuito ad accumulare un'imponente mole di informazioni, con tutti i pregi e difetti che caratterizzano questo tipo di approccio: concretezza della narrazione, da una parte; eccesso aneddótico, dall'altra. Pur costruiti su fonti

---

\* Nel testo verranno adoperate le seguenti abbreviazioni: ASCB (Archivio Storico Comune di Benevento); ASPB (Archivio Storico Provincia di Benevento); BC (Biblioteca Capitolare di Benevento).

<sup>1</sup> K.E.M. Weber, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, in “Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik”, XX (1904) – XXI (1905); S.S. Freud, *Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität*, in “Sexual-Probleme”, IV (1908), pp. 107-129.

<sup>2</sup> H. Marcuse, *Autorität und Familie*, Paris 1936; Id., *Eros and civilisation. A philosophical inquiry into Freud*, Boston 1955; M. Foucault, *Histoire de la sexualité*, Paris 1976-1984.

<sup>3</sup> Così, ad esempio, U. Ranke-Heinemann, *Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität*, Hamburg 1988.

processuali, siffatti lavori mostrano talvolta una certa carenza di cognizioni giuridiche<sup>4</sup>. La storiografia più accorta ha saputo inquadrare il problema con le categorie feconde della civilizzazione e del disciplinamento<sup>5</sup>: superato l'angusto paradigma dell'intolleranza, ci si è accorti che il penale costituisce solo uno degli strumenti per modellare il suddito/fedele. Da questo punto di vista, sono stati determinanti gli studi di Prodi e Schiera, che hanno avviato un ripensamento di questi secoli alla luce del binomio confessionalizzazione-disciplinamento, entrambi forieri di modernizzazione<sup>6</sup>. Giovandosi di questa impostazione, nei primi anni Duemila, il gruppo di ricerca coordinato da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni ha sviscerato con precisione i temi del matrimonio e delle devianze sessuali<sup>7</sup>.

È stata l'occasione per riavvicinare la Storia del diritto ad un ambito che non aveva mai destato particolare entusiasmo. Certo, fioriva – e fiorisce – una notevole tradizione di studi sulla famiglia<sup>8</sup>: ma i *delicta carnis* sono rimasti marginali rispetto a

<sup>4</sup> Un nodo che viene al pettine, ad esempio, nei frequenti equivoci canonistici di Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma 2006. Interessanti le ricerche di R. Canosa, *Storia della prostituzione in Italia. Dal Quattrocento alla fine del Settecento*, Roma 1989; Id., *La restaurazione sessuale. Per una storia della sessualità tra Cinquecento e Settecento*, Milano 1993; Id., *Sessualità e inquisizione in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Roma 1994. I toni sono talora un po' esacerbati, gli esempi ripetitivi; ma è pregevole la contestualizzazione tramite riferimenti teologici e letterari. Paradossalmente (ma non troppo, data l'impostazione marxista dell'autore) ciò che latita è proprio l'inquadramento teorico-giuridico dei casi. Decisamente utili le seguenti monografie: O. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994; G. Romeo, *Esorcisti confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma*, Firenze 1998; Id., *Amori proibiti. I concubini tra chiesa e inquisizione (Napoli 1563-1656)*, Roma – Bari 2008.

<sup>5</sup> Il riferimento è a N. Elias, *Il processo di civilizzazione*, Bologna 1988 e G. Oestreich, *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo*, in E. Rotelli - P. Schiera (curr.), *Lo Stato moderno*, I, *Dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna 1971, pp. 173-191. Se quest'ultimo è stato pubblicato in italiano dopo appena 2 anni dall'edizione tedesca, il primo ne ha dovuti attendere ben 39 per essere tradotto.

<sup>6</sup> P. Prodi (cur.), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 1994; P. Schiera, *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna 1999. Sotto questa luce è stato riconsiderato anche il Concilio di Trento che – lungi dal decretare una Controriforma oscurantista, declinante o “medievale” – ha contribuito a modernizzare la Chiesa Cattolica: P. Prodi - W. Reinhard (curr.), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996.

<sup>7</sup> S. Seidel Menchi - D. Quaglioni (curr.), *Coniugi nemici: la separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna 2000; Eid. (curr.), *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna 2001; Eid. (curr.), *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia. XIV-XVIII secolo*, Bologna 2004; Eid. (curr.), *I tribunali del matrimonio. Secoli XV-XVIII*, Bologna 2006. Sulla scia, si sono aggiunti altri lavori di pregio promossi dall'Istituto italo-germanico: F. Alfieri, *Nella camera degli sposi: Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna 2010; C. Cristellon, *La carità e l'eros: il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545)*, Bologna 2010.

<sup>8</sup> Per limitarci all'arco cronologico in esame: F. Brandileone, *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906; Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano 1910; E. Besta, *La famiglia nel diritto italiano*, Padova 1933; A. Marongiu, *Studi storici sulla famiglia nell'Italia meridionale*, Tolentino 1940; P. Rasi, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di Storia e Diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1940, pp. 235-281; M. Bellomo, *Famiglia* (Diritto intermedio), in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 744-778; G. Vismara, *Scritti di Storia giuridica*, V. *La famiglia*, Milano 1988; A. Romano, *Famiglia successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994; M.G. di Renzo Villata, *Note per la Storia della tutela nell'Italia del Rinascimento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600*, Roma 1986; Ead., *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione civile, XIII, Torino 1995, pp. 457-527; M. Cavina, “*Actus quoad honestatem*”. *Rovelli della cultura giuridica d'Antico regime intorno ai*

queste indagini<sup>9</sup>. Nonostante il rinnovato interesse verso la giustizia criminale manca ancora, sul punto, una letteratura esauriente<sup>10</sup>. E ciò è singolare, considerando la rilevanza cruciale di questi reati. Essi colpiscono ciò che sta più a cuore agli uomini di Antico Regime: morale, famiglia, onore, patrimoni. Tramite questa lente è possibile focalizzare tanto la mentalità comune, quanto le trasformazioni giuridiche: prefiggendosi tale obiettivo, la presente ricerca prelude ad un più ampio lavoro su *adulterium* e *stuprum*<sup>11</sup>. In quella sede, ci si propone di ricostruire un dibattito dottrinale di portata continentale (nonostante le fratture religiose e lo sviluppo legislativo, siamo ancora in epoca di *ius commune*); qui, ci si limita a proporre alcune ipotesi partendo da un campo d'osservazione limitato: la città di Benevento e la sua legislazione.

## 2. Gli Statuti quattrocenteschi

Situata a ridosso dello spartiacque appenninico, lungo la millenaria direttrice dell'Appia, Benevento si affaccia alle soglie della Modernità con un assetto politico davvero singolare. Città popolosa dalle gloriose memorie longobarde, morto il suo ultimo principe (1077) si è posta sotto l'egida papale, che la dominerà con rare

---

*matrimoni dei figli di famiglia*, in O. Condorelli (cur.), *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, I, Roma 2004, pp. 453-467; Id., *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma – Bari 2007; G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, Bologna 2008; M. Cavina, *Per una storia della cultura della violenza coniugale*, in *Genesis. Rivista della società italiana delle storiche*, IX/2 (2010), pp. 19-37; Id., *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma – Bari 2011; Id., *Patriarcato romano e critica umanistica*, in D. Dinu – I. Duta – M. Popescu – M. Strehie, *Sub Semnul Lui Hermes / Mercurius*, Craiova 2012, pp. 110-120; M.G. di Renzo Villata, (curr.), *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, 2016.

<sup>9</sup> La scarsa storiografia in merito si esaurisce a poche (pregevoli) voci enciclopediche: A. Marongiu, *Adulterio* (Diritto intermedio), in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, pp. 622-623; Id., *Bigamia* (Storia), in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano 1959, pp. 361-362; G.P. Massetto, *Ratto* (Diritto intermedio), in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Milano 1987, pp. 725-743; I. Rosoni, *Violenza* (Diritto intermedio), in *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Milano 1993, pp. 843-858. Ad esse bisogna aggiungere: G. Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in “Quaderni storici”, LXXV (1990), pp. 805-831; G. Cazzetta, *Præsumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999; G. Minnucci, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito commentario Ad legem Iuliam de adulteriis*, Bologna 2002; G. Marchetto, “*Primus fuit Lamech*”. *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, pp. 43-105, in S. Seidel Menchi – D. Quagliani (curr.), *Trasgressioni*, cit., pp. 43-105; A. Marchisello, “*Alieni thori violatio*”. *L'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci*, in S. Seidel Menchi – D. Quagliani (curr.), *Trasgressioni*, cit., pp. 133-183; M.G. di Renzo Villata, “*Crimen adulterii est gravius aliis delictis*”. *L'adultera tra diritto e morale nell'area italiana (XIII-XVI secolo)*, in M. Cavina – B. Ribémont (curr.), *Le donne e la giustizia fra medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, Bologna 2014, pp. 11-45; Ead., *Dall'amore coniugale proibito all'infedeltà. L'adulterio nelle summae confessorum italiane (XIV-XVI secolo)*, in “Italian Review of Legal History” (<http://www.irlh.it/sfoggia.php?cod=5>), I (2015), paper 2.

<sup>10</sup> Diversamente, in Spagna si è sviluppata una ricca letteratura storico-giuridica sull'argomento. Ad inaugurare questo filone il volume di C. Álvarez Alonso – J.L. Bermejo Cabrero – B. Clavero Salvador – E. Gacto Fernández – A.M. Hespanha – F. Tomás y Valiente, *Sexo barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid 1990.

<sup>11</sup> Ci si propone di portare a compimento gli studi realizzati nel triennio 2014-2016 presso l'Università di Macerata, già confluiti nella tesi dottorale *Adulterium e Stuprum. Declinazioni della giustizia nella criminalistica della Prima età moderna*.

interruzioni fino all'Unità d'Italia. Le precoci istituzioni comunali sono strette fra l'ingombrante presenza del Governatore pontificio (ecclesiastico, ma rappresentante del potere temporale) e quella non meno prestigiosa del Metropolita (dotato di giurisdizione spirituale sulla diocesi e su una vasta Provincia ecclesiastica). Enclave pontificia nel Regno di Napoli, Benevento non costituisce una monade isolata. Al contrario, i suoi confini sono porosi: la città subisce inevitabili condizionamenti dal grande regno in cui si trova incastonata<sup>12</sup>. La Regia Udienza di Principato Ultra è a pochi passi: arroccati nel borgo di Montefusco, i presidi sorvegliano dall'alto il piccolo possedimento straniero. A metà del XV secolo, l'influenza napoletana è particolarmente intensa: questa singolare condizione si riflette sul contenuto degli Statuti, promulgati sotto il convulso pontificato di Eugenio IV<sup>13</sup>.

La materia sessuale compare solo adesso nella legislazione cittadina. Gli Statuti del 1203<sup>14</sup>, infatti, l'avevano trascurata completamente<sup>15</sup>. Non bisogna pensare, però, che i

<sup>12</sup> Sull'assetto istituzionale: G. Intorcia, *Civitas Beneventana. Genesi ed evoluzione delle istituzioni cittadine nei secc. XIII-XVI*, Benevento 1981; Ead., *La comunità beneventana nei secc. XII-XVIII. Aspetti istituzionali, controversie giurisdizionali*, Napoli 1996; Ead., *Governo e ceti sociali a Benevento in Età moderna*, Benevento 1993; M.A. Noto, *Tra sovrano pontefice e Regno di Napoli. Riforma cattolica e Controriforma a Benevento*, Manduria – Bari – Roma 2003, pp. 13-44.

<sup>13</sup> Il testo fa espresso riferimento sia al papa (eletto il 3 marzo 1431) che al rettore Enrico Scarampi (morto il 29 settembre 1440): abbiamo perciò un termine *a quo* e uno *ad quem* (è totalmente arbitraria la data del 1441 affermata da Intorcia, *Civitas*, cit., p. 49). Probabile che la loro promulgazione sia causata proprio dalla crisi di quel tempo. Siamo negli anni del Piccolo Scisma d'Occidente e della guerra dinastica tra Renato d'Angiò ed Alfonso di Trastámara: forse per garantirsi la fedeltà religiosa e politica dei Beneventani, il Pontefice ritiene opportuno concedere loro una nuova legge. Il 18 dicembre 1440, Benevento viene occupata dall'esercito aragonese. Napoli cadrà l'anno seguente, ma solo nel giugno 1443 Eugenio IV riconoscerà al vincitore il titolo di *rex* (sin dall'epoca normanna, la corona meridionale era feudalmente subordinata alla Chiesa). Il 24 settembre 1443, il Pontefice attribuisce ad Alfonso il vicariato su Benevento *vita durante*: G. Intorcia, *Civitas*, cit., pp. 45-49; G. Vergineo, *Storia di Benevento e dintorni*, II. *Dall'aquila sveva all'aquila napoleonica*, Benevento 1986, pp. 99-111. Non disponiamo dell'originale degli Statuti quattrocenteschi: il testo ci è giunto solo attraverso una copia risalente all'ultimo ventennio del sec. XV, titolata *Statuta Illustrissima Civitatis Beneventi tradita Bibliothecae Sanctae Metropolitanæ Ecclesiae Beneventanae a Reverendissimo D.D. Ioanne Iordano* (BC, ms. Benev. 60). Ad essa faremo riferimento per le citazioni successive. Un'analisi del contenuto in: P. Lonardo, *Gli Statuti di Benevento sino alla fine del secolo XV*, Benevento 1902, pp. 17-64; G. Intorcia, *Civitas*, cit., pp. 49-53 (che ne riporta il testo alle pp. 91-162); G. Vergineo, *Storia di Benevento e dintorni*, II, cit., pp. 64-79.

<sup>14</sup> “Gli studiosi (...) ritengono concordemente che l’emanazione (...) sia da datarsi al 1202. A tal proposito va osservato (...) che la carta contenente gli statuti fissa esplicitamente la data dell’avvenimento all’anno dell’incarnazione 1202. Ed è risaputo che lo stile dell’incarnazione, secondo il computo fiorentino-veneto vigente in Benevento, prevede l’inizio dell’anno al primo marzo (...) ne consegue, dunque, che la tradizionale datazione (...) dev’essere posticipata di un anno e assegnata al gennaio del 1203”: C. Lepore, *Gli Statuti del 1203: coscienza civica e albori del diritto municipale in Benevento*, Napoli 2001, p. 8.

<sup>15</sup> Quel testo faceva riferimento al “raptu mulieris virginis, nupte, vidue honeste viventis” ma solo per fissare una regola procedurale circa la prestazione del giuramento. La fattispecie era considerata insieme ad altri crimini “gravioribus”, capaci di turbare l’ordine pubblico e causare “scandalum” (nell’accezione longobarda – e non canonica – del termine). Cfr. G. de Antonellis, *Il diritto penale negli Statuti di Benevento*, in “Samnium”, LXII (1989), nn.1-4, p. 202. L’originale (BC, pergamena a parte XV) è stato trascritto da: S. Borgia, *Memorie storiche della pontificia città di Benevento*, parte II, Roma 1764, pp. 409-434; A. Cangiano, *Gli Statuti di Benevento del XIII secolo*, in “Rivista storica del Sannio”, III (1917), n.5, pp. 217-226; G. Intorcia, *Civitas*, cit., pp. 81-90; C. Lepore, *Gli Statuti*, cit., pp. 17-54. Un’analisi in

tribunali locali non perseguissero affatto certe condotte. Una formula di chiusura rimandava, per tutte le questioni non espressamente regolate, alla consuetudine, alla legge longobarda e – solo in subordine – a quella romana: fonti che, in effetti, fornivano alcune norme in proposito<sup>16</sup>. La lacuna, tuttavia, ha un suo significato implicito: mostra un sostanziale disinteresse delle istituzioni civiche. Lo statuto è il manifesto di una *civitas*, ne esprime i fini e, soprattutto, le preoccupazioni. A meno che la trasgressione non assumesse dimensioni tali da turbare la pace sociale, bisogna perciò immaginarsi una tacita devoluzione della *cura morum* alla famiglia<sup>17</sup> e alla curia vescovile<sup>18</sup>.

Ma anche laddove sorgesse un conflitto tra gruppi o individui, c'è da aspettarsi un largo uso di pratiche transattive<sup>19</sup>. Gli Statuti quattrocenteschi rappresentano, perciò, una novità significativa e testimoniano il protagonismo inedito delle istituzioni secolari. Sul punto vengono dettate 10 norme, contro le 2 fino ad allora presenti nelle *Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ* (1357), fonte prestigiosa ma di dubbia vigenza fuori i confini della Marca<sup>20</sup>. Apparentemente insostenibile il paragone con le 20 disposizioni

---

P. Lonardo, *Gli Statuti*, cit., pp. 5-16; A. Cangiano, *Gli Statuti*, cit., pp. 202-216; E. Galasso, *Benevento dagli albori di una coscienza civica agli Statuti del 1202*, in F. Romano (cur.), *Benevento cerniera di uno sviluppo interregionale*, Napoli 1968, pp. 153-155; G. Intorcchia, *Civitas*, cit., pp. 20-24; G. Vergineo, *Storia di Benevento e dintorni*, I. *Dalle origini mitiche agli Statuti del 1230*, Benevento 1985, pp. 223-249; C. Lepore, *Gli Statuti*, cit., pp. 5-14.

<sup>16</sup> Nel *Corpus* giustiniano, la materia sessuale è disciplinata in D.48.5 e in C.9.9: i due titoli *ad legem Iulia de adulteriis*. Per quanto attiene la normativa longobarda, non è all'*Edictus* che bisogna guardare (come fa G. de Antonellis, *Un caso di permanenza del diritto longobardo in Età comunale: gli Statuti di Benevento e l'Editto di Rotari*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*, Spoleto 2003, II, p. 1315) ma piuttosto alla *Lombarda* (c'è differenza: in quest'ultima mancano le leggi dei principi di Benevento, ma sono compresi numerosi capitoli carolingi). È proprio nei primi anni del Duecento, forse nella stessa Benevento, che Carlo di Tocco glossa tale compilazione. Nella sua versione *vulgata*, la materia sessuale si trova disciplinata: nel libro I ai titoli *De raptu* (tit.30), *De fornicatione* (tit.31), *De adulterio* (tit.32); nel libro II al titolo *De prohibitis nuptiis* (tit.8), *Si servus liberam puellam vel mulierem in coniugio acceperit* (tit.9), *De eo qui uxorem suam dimiserit at aliam super eam duxerit* (tit.14). L'ordine cambia nella versione cassinese.

<sup>17</sup> M. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 77.

<sup>18</sup> J.A. Brundage, *La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieval*, ed. México 2000, pp. 222-227, 261-263, 302-306, 380-385, 458-461 e 522-526.

<sup>19</sup> Almeno fino al Cinquecento, la “giustizia negoziata” prevale sulla dimensione repressiva del penale. Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di Storia della giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano 2009, II, pp. 1223-1245.

<sup>20</sup> Secondo E. Cortese, *Le grandi linee della Storia giuridica medievale*, Roma 2000, pp. 448-449 le Costituzioni non ebbero mai forza di legge negli altri territori pontifici. Diversamente P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella Prima età moderna*, Bologna 1982, pp. 148-152 ritiene che la costituzione *Etsi de cunctorum* (1478) ne avrebbe generalizzato la portata. P. Colliva, *Il cardinale d'Albornoz, lo Stato della Chiesa, le Constitutiones Ægidiana*, Bologna 1977, pp. 170-172, 231 e 352 sostiene che fin dall'inizio l'opera fosse destinata a tutti i sudditi del Papa. Il problema è complesso: la “validità” medievale è un concetto sfumato ed è difficile applicare retroattivamente i nostri parametri formalistici. Alcune norme, ufficialmente non vigenti, possono essere richiamate come *ratio scripta*. Altre sono considerate sussidiarie, ed operano saltuariamente. Altre ancora sono vigenti ma non effettivamente applicate. È forse il caso di ribaltare la prospettiva, chiedendoci come venissero percepite “dal basso” le Costituzioni albornoziane. Diversamente da quanto accade altrove, nessuna versione degli Statuti di Benevento rimanda ad esse: è forse un tentativo per svincolarsene? Ad ogni modo, tra le norme sui *delicta carnis* solo *Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ*, 4.69 risale al testo originario. Quando vengono approvati gli Statuti beneventani, la legislazione marchigiana si è da poco

del *Liber Augustalis* (1231)<sup>21</sup>. Al di là del dato numerico, però, il confronto va fatto sui contenuti: *in primis* su quali siano i comportamenti proibiti. Da un punto di vista “sostanziale”, non si può dire che il testo napoletano sia più completo di quello egidiano: ognuno contiene qualche crimine che l’altro non prefigura. Nel testo federiciano, il numero dei capitoli aumenta perché lo stile è più casistico, e più scrupolosa è la previsione di aspetti procedurali. I delitti che il cardinale d’Albornoz aveva trattato in una sola norma (*raptus, stuprum cum vi e adulterium*) sono sparsi in ben 10 disposizioni napoletane<sup>22</sup>. Come si pone, rispetto a questi modelli, lo Statuto beneventano? Ancor più di quanto accade nel *Liber*, la forma manca di astrazione. Il tono è minuziosamente descrittivo, la partizione difetta di una visione organica della materia<sup>23</sup>.

Il legislatore beneventano tratteggia condotte, più che concettualizzarle: ciò non è segno di scarsa dottrina, ma di un approccio preciso<sup>24</sup>. Bisogna ridimensionare quelli che sembrano limiti di tecnica legislativa: pronta a supplire a qualsiasi carenza c’è sempre una robusta *interpretatio* dottrinale, oltre all’*arbitrium iudicis*<sup>25</sup>. In fondo, questo Statuto non mostra caratteri formali più acerbi di tanti altri. Ciò che colpisce, piuttosto, è la scarsa penetrazione di quella classificazione teorica dei *delicta carnis* che

---

arricchita di un secondo capitolo: *Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ*, 4.70. In seguito alla ricompilazione del 1544, altre 2 norme confluiranno nell’opera (per questa consolidazione si fa riferimento ad *Egidiana constitutiones cum additionibus carpensibus*, Venetiis 1588).

<sup>21</sup> Ma sono note le ambizioni dell’opera: F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, Milano 1954, pp. 441-443; Cortese, *Le grandi linee*, cit., pp. 454-460. Alla materia in esame possono essere ricondotte: *Liber Augustalis*, 1.20-24, 3.70 e 3.73-85 (per le costituzioni federiciane, le glosse ed i commenti si fa riferimento ad *Utriusque Sicilia constitutiones, capitula, ritus et pragmaticæ*, Venetiis 1590).

<sup>22</sup> Il confronto è tra *Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ*, 4.69 e *Liber Augustalis*, 1.22-24, 3.74-76 e 3.81-83. Ma la norma pontificia configura anche la perseguibilità di sodomia, incesto e concubinato adulterino, del tutto assenti nella legislazione napoletana (che, da parte sua, contiene una singolare disciplina di *sacrilegium, vis meretricibus illata e sortilegium libidinis causa*: *Liber Augustalis*, 1.20-1.21, 3.70 e 3.73).

<sup>23</sup> Nel capitolo *De adulteriis et lenonibus* si parla anche di tentato *stuprum sine vi*, mentre la disciplina dell’*adulterium* va completata col dettato dei seguenti capitoli *Quando suspecta loquela prohibetur* e *Quando mulier maritata sine voluptate mariti reperitur in aliena domo*. In quest’ultimo compare un fugace cenno all’*incestus*, che non trova ulteriori sviluppi: ciò ne rivela *en passant* l’illiceità, ma lo Statuto si guarda bene dal precisare pena e procedure (l’incesto appare di sfuggita anche in *Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ*, 4.69, nel limitare lo *ius accusandi*: ma si tace sulla sanzione). La congiunzione *cum vi* è trattata in una disposizione denominata *Raptus virginum*: ma la norma, mentre detta la sanzione per chi viola una *dishonesta*, trascura di fissare una pena per l’ipotesi prospettata nel titolo (che trova spazio, incidentalmente, in Statuti di Benevento (sec. XV), cap. De incendiariis: scassatoribus domorum: stratarum disrobatores).

<sup>24</sup> Sin dall’*incipit*, si specifica che il testo è stato *approbatus e confirmatus* da Clemente de Babucho “*juris peritus*” e Benedetto de Gualdo “*sapiente (...) iudice*”. Ma anche il *Liber Augustalis*, opera di giuristi qualificati, mostra i medesimi caratteri formali: la frammentarietà è il modo in cui si esprime la legislazione medievale e, ancora a metà Quattrocento, lo Statuto di Benevento non se ne discosta.

<sup>25</sup> Rispettivamente su di esse: M. Sbriccoli, *L’interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale*, Milano 1968; M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 200-202, 237-240 e 340-345. Cfr. anche P. Caroni, *Statutum et silentium. Viaggio nell’entourage silenzioso del diritto statutario*, in “Archivio storico ticinese”, CXVIII (1995), pp. 129-160.

Graziano prima, e Tommaso poi, avevano proposto<sup>26</sup>. Un lessico che la criminalistica laica, invece, aveva cominciato ad assorbire<sup>27</sup>. Ciononostante, sia la terminologia adoperata che le fattispecie punite dimostrano una certa impermeabilità rispetto a quel paradigma. I dieci capitoli beneventani continuano a trascurare taluni crimini sessuali, ritenendoli evidentemente meno urgenti o piuttosto estranei alla competenza secolare. Rispetto a quel paradigma, infatti, manca un *crimen leve* come la *fornicatio simplex*, ma anche il *sacrilegium* ed un reato atrocissimo come l'atto contra natura<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> *Decr. C.36, q.I, c.2*; Tommaso d'Aquino, *Summa totius theologiae*, ed.Venetis 1612, Secunda secundae, q.154, artt.1 e 10. Per l'Aquinate, i peccati di lussuria sono sette: *fornicatio simplex, stuprum, adulterium, raptus, sacrilegium, incestus* e *peccatum contra naturam*. Egli richiama espressamente la classificazione graziana, rispetto alla quale aggiunge il sacrilegio. Questo schema è ben presente nel più fortunato manuale per confessori del sec.XV, che per ogni fattispecie intreccia trattamento penitenziale e nozioni di *ius civile*. "Quae sunt species luxuriae principaliter? Responde quod sunt sex (...) Fornicatio simplex, Adulterium, Incestus, Stuprum, Raptus, et Vitium contra naturam (...) Quod est gravius horum? Responde peccatum contra naturam est maximum, et isto infimum est mollities, gravissimum bestialitas, medium sodomia, post praedictum contra naturam maius est incestus, post incestum est adulterium. Verum intellige accipiendo in suo summo, quia maius peccatum est coire cum matre quam cum alterius uxore. Adulterium est maius stupro, utrumque aggravatur per violentiam, unde raptus virginum est gravius stupro, et raptus uxoris gravius adulterio, haec omnia aggravantur secundum rationem sacrilegij. Infimum omnium praedictorum est fornicatio, quod committitur sini iniuria alterius personae": A. Carletti, *Summa Angelica de casibus conscientialibus*, ed.Venetis 1578, par.Luxuria, nn.2-3, pp. 64-65.

<sup>27</sup> Tre decenni più tardi, Angelo Gambiglioni parlerà di *adulterium, lenocinium, stuprum, sodomia, raptus* ed *incestus*. A. Gambiglioni, *De maleficiis*, ed.Venetis 1578, rubr.De adulterio, incestu et sodomia, fol.377. Le medesime fattispecie erano già state considerate, nel Trecento, nel trattato attribuito a B. de Vitaliniis, *De maleficiis*, ed.Francofurti 1604, lib.II, cap.III, pp. 62-65.

<sup>28</sup> Da sottolineare che, anche in questo, lo Statuto si allinea più al silenzio del *Liber Augustalis* che non alla condanna di Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, 4.69 le quali si erano scagliate contro lo "stuprum cum puero" ed il "peccatum sodomiticum". Questa assenza, di per sé, è già significativa. In punto di diritto, la Curia temporale può ricorrere allo *ius commune* per punire tali condotte (le Novv.72 e 142 comminano la pena capitale contro i sodomiti): ma il fondo archivistico della Curia temporale è troppo lacunoso per poter capire in che misura ciò sia effettivamente avvenuto. Non si conservano processi criminali anteriori al 1592, mentre nei 50 anni successivi non compare alcun processo riconducibile alla materia sessuale. Cfr. ASCB, Archivio cartaceo, fasc.29, Processus criminales, I-III. In città, però, opera anche la Badial Curia Sofiana: tribunale davvero particolare, perché dotato di giurisdizione spirituale, civile e criminale sui suoi sudditi. L'Abbazia possiede numerosi feudi sparsi tra Principato Ultra, Contado di Molise e Terra di Lavoro ma svolge un ruolo significativo nella stessa Benevento, dove ha beni e sudditi: le sue competenze sia canoniche che secolari la pongono in continuo conflitto tanto con la Curia temporale quanto con quella arcivescovile. L'indice dei processi criminali tra il 1518 ed il 1655 dimostra che la corte è piuttosto attiva in città (la fase 1518-1598, oltretutto, è assai lacunosa). Alla materia sessuale si riconducono 9 processi: 3 per "adulterio", 3 per "stupro", 1 per "violazione dell'onore" (si ci riferisce, con un'espressione pudica, alla violenza carnale), 2 per "vizio nefando" (sodomia). Ad essi si aggiungono 3 "precetti di non conversare" o "non praticare": misure preventive giustificate da una condotta particolarmente sfacciata. A queste cause andrebbero sommate tutte le cause *civilliter intentatae* (sfortunatamente, in questo caso, l'indice si limita a menzionare le parti senza specificare la materia del contendere: sarebbe perciò necessario uno spoglio più approfondito per capire quante fra le numerose cause civili scaturiscono da trasgressioni sessuali). Cfr. il *Registro che contiene tutti i processi criminali, e civili fabbricati nella Badial Curia Sofiana, pertinenti a questa Città di Benevento* (ASPB, Santa Sofia, Fondo cartaceo, LIII). Anche il processo criminale per tentata violenza di cui alla nt.140, stranamente rilegato nei fascicoli della Curia temporale, fu celebrato dal tribunale sofiano. Esso si ritiene obbligata allo Statuto, almeno per le controversie cittadine? Tiene distinti *ius canonicum* e *ius civile*? O piuttosto li combina? È chiaro che si tratta di un'istituzione *sui generis*,

Nondimeno, lo Statuto è permeato di uno spirito disciplinante decisamente nuovo<sup>29</sup>, che traspare già dall'esortazione "Omnes utriusque sexus cuiuscumque condicionis existant studeant honeste vivere". La formula – che riecheggia un celebre canone del Lateranense IV<sup>30</sup> – sintetizza bene le intenzioni del legislatore. Prim'ancora di dettare divieti e sanzioni, si fissa in positivo un precetto di morigeratezza (*bonestas*), che richiede impegno (*studere*) e s'indirizza in via generale a tutta la popolazione (*omnes*), senza distinzione di sesso e di *status*<sup>31</sup>. Sin da questa premessa, il disciplinamento appare come vettore di livellamento: sia il nobile che il popolano sono chiamati all'integrità morale e vengono colpiti dalle stesse pene. La diseguaglianza ritorna in un solo caso (la fuga del "reperitus" in flagranza), ma esclusivamente sul piano sanzionatorio. Più che un trattamento di favore, però, bisogna riscontrarvi il tentativo di adattare la pena al ceto del destinatario. Se gli altolocati pagano dieci once e i mediocri cinque, i più umili versano al fisco tre once e subiscono l'esilio perpetuo<sup>32</sup>.

La disparità cetuale può influire, ma solo indirettamente, sul regime probatorio. Il testo richiama più volte la *fama* del soggetto (e del fatto) come elemento idoneo a corroborare la decisione<sup>33</sup>. La fama è una pubblica voce, un pregiudizio radicato nella comunità di appartenenza. In un contesto organicista come la *civitas* medievale e moderna, il vicinato controlla costantemente il reo, le sue abitudini, le sue azioni<sup>34</sup>. In

---

che sfugge alla ripartizione ordinaria delle competenze e merita ulteriori approfondimenti storico-giuridici. Un inquadramento complessivo del fondo sofiiano in P. Massa, *L'archivio dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento*, in "Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel und Wappenkunde", LXII (2016), pp. 433-466; Ead., *Fonti inedite per la Storia dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento e dei suoi abati commendatori*, in "Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari", XXX (2016), pp. 25-58.

<sup>29</sup> Al di là dei delitti carnali, mostrano una chiara finalità disciplinante i capp. *De pena ambulancium de nocte*, *De pena ludentium ad taxillos*, *De pena blasphemacionum Deum et gloriosam virginem Mariam et ceteros alios*, *Tempore carnis primi poma mulieribus mietantur*, *De mulieribus filios exponentibus et veneficiis*. In quest'ultimo si contempla anche l'ipotesi di filtri amorosi. Il rogo è previsto solo se il tossico causa la morte o l'infermità grave; "si vero mors nec gravis successerit infirmitas solvat pro tali temeritate uncias duas". Si nota un'affinità di principio rispetto a Liber Augustalis, 3.73.1. Nel 1588, dalla legislazione secolare scompare ogni forma di *sortilegium*.

<sup>30</sup> È il canone *Omnis utriusque sexus* (X.5.38.12), che imponeva la confessione annuale dei peccati. Ma, considerando il contenuto della disposizione beneventana, emerge anche una chiara reminiscenza di Nov.14.1, la costituzione giustiniana che vieta il lenocinio: "Sancimus igitur omnes quidem secundum quod possint castitatem agere".

<sup>31</sup> Non a caso non viene impiegato il verbo *esse*, ma *existere*: la *conditio* è perciò una *qualitas* accidentale che non inficia la generalità del dovere. Una malcelata impostazione marxista falsa la prospettiva di F. Romano, *Gli Statuti beneventani. Carattere antipopolare e classista delle norme dell'autonomia comunale sotto il dominio pontificio*, in Id. (cur.), *Benevento tra mito e realtà. Storia, economia e urbanistica di una città del Mezzogiorno*, Napoli 1981, pp. 53-61. L'Autore calca troppo le sperequazioni, fino ad inventare (p. 60) che "la donna di bassa condizione che commetteva reati, come ad esempio l'adulterio, è condannata alla fustigazione pubblica od al carcere, la nobile invece al monastero". Né la normativa quattrocentesca, né quella cinquecentesca esplicitano tale diseguaglianza. In realtà, la legislazione beneventana si trasforma proprio in senso opposto, verso una maggiore uniformità.

<sup>32</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap. *Adulterus fugiens habetur pro confesso*.

<sup>33</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap. *De adulteriis et lenonibus*: "si de predictis fuerit diffamatus vel alias male fame condicionis et vite"; "si fuerit integre opinionis". Statuti di Benevento (sec.XV), cap. *Adulterus fugiens habetur pro confesso*: "de hijs fugiens sit diffamatus vel suspectus".

<sup>34</sup> Fondamentale F. Migliorino, *Fama e infamia, Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli*



caso di violenza, l'onestà femminile è decisiva per determinare la quantità della pena: il legislatore non si affida ad una prova ostetrica della verginità, ma all'opinione comune<sup>35</sup>. Posizione sociale e buona fama non si equivalgono, ma i due concetti s'influenzano non poco. Il diritto è costretto a ricorrere a quest'ultima non solo perché certi reati scandalizzano il *populus*, ma soprattutto per l'intrinseca difficoltà di dimostrare l'illecito. Per loro natura, le trasgressioni sessuali costituiscono *delicta difficilis probationis*: lasciano poche tracce materiali e, solitamente, ricadono nell'occulto. Perciò il legislatore beneventano, pur restando ancorato alla logica della prova legale, dispone un'ampia deroga al regime ordinario della certezza, affidandosi alla mormorazione, a presunzioni, ad ammennicoli<sup>36</sup>. Nessuno di essi, preso singolarmente, basta a legittimare una condanna: sommandoli, però, è possibile irrogare la pena edittale. In caso di tentata corruzione, la *mala fama* sarà integrata dal giuramento femminile. In caso di flagranza, *fama* o *suspicio* – unite alla fuga – permettono al giudice di ritenere l'uomo "pro confesso"<sup>37</sup>. La *poena adulterii* sarà irrogata anche laddove una "maritata" dimori in casa altrui "contra voluntatem mariti (...) licet de concubitu non probetur, tantum si aliqua sint adminicula"<sup>38</sup>. La "suspecta loquela" lascia presumere *iuris et de iure* l'adulterio, purché si ripeta dopo una formale diffida. È evidente il modello di Nov.117.15, rispetto al quale il procedimento beneventano appare più rapido nella scansione, ma meno brutale nelle conseguenze<sup>39</sup>. Per una prevenzione più efficace, si

---

XII e XIII, Catania 1985: la ricerca si svolge su fonti più risalenti, ma il tema resta cruciale per tutta la Prima età moderna.

<sup>35</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Raptus virginum: "quod defama et vita ipsius per convicinium seu parrochiam ipsius sic teneatur quod in honeste vivat". La dimensione comunitaria del pregiudizio è esplicita anche in Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando suspecta loquela prohibetur: "dequo vel dequa fama publica incontrata labore ubi habitat vel habitare consuevit".

<sup>36</sup> Sul tema, in generale, G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo medio e moderno*, Napoli 1979.

<sup>37</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus fugiens habetur pro confesso.

<sup>38</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando mulier maritata sine voluptate mariti reperitur in aliena domo. Si concede però la prova contraria: l'uomo può dimostrare di mantenere la donna "non causa adulterij seu incestus sed alterius servicij liciti et honesti". Un rapporto di lavoro che si presume laddove nella stessa casa dimori la moglie del padrone, e tutti si prestino al giuramento. In questo meccanismo si coglie l'eco della *purgatio canonica*, che i pontefici avevano concesso ai chierici per scagionarsi, se gravemente sospetti di concubinato e adulterio: X.3.2.8 e X.5.16.5. Sull'istituto, cfr. A. Fiori, *Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della purgatio canonica*, Frankfurt am Main 2013.

<sup>39</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando suspecta loquela prohibetur. La costituzione giustiniana prevedeva tre contestazioni scritte (quella beneventana una sola) ma consentiva, in caso di violazione, la morte del presunto adultero (anche a Benevento patisce la pena edittale, che però è pecuniaria). Nov.117.15: "His quoque etiam illud adicimus, ut si quis forsan suspicatur aliquem velle suæ uxoris illudere castitati et contestationes ei ex scripto tres destinaverit habentes testimonia virorum fide dignorum, et post has tres ex scripto contestationes invenerit cum convenientem suæ uxori, si quidem in sua domo aut ipsius uxoris aut adulteri aut in popinis aut in suburbanis, esse licentiam marito propriis manibus talem perimere nullum periculum ex hoc formidanti. Si autem in alio loco talem invenerit cum sua uxore loquentem, non minus tribus testibus fide dignis convocatis, per quos probare possit quia eum cum sua coniuge comperit, iudici tradere crimina examinanti, illum vero pro veritate cognoscentem, post tres ex scripto contestationes cum tali muliere eum inventum, talem quidem tamquam ex hoc solo adulterii crimini subiacentem nulla alia ratione quaesita punire, licentiam autem esse viro quomodo voluerit suam uxorem accusare et secundum leges exequi crimen".

anticipa la soglia di punibilità al tentativo. Una multa di due onces viene inflitta a chi prova a corrompere una “virgo maritata vel vidua”, sia in quanto diretto interessato, sia in quanto mediatore (*leno*, secondo l’ampia etichetta civilistica che non implica necessariamente il *turpis quæstus*)<sup>40</sup>. Chi invece è sorpreso “non actum libidinis exercente sed alios actus in honestos faciens vel verba in honesta clam dicens” pagherà un’oncia<sup>41</sup>. Mette conto di sottolineare che lo Statuto non dispone una disciplina generale del *conatus*, tipizzato talvolta nei singoli capitoli come fattispecie a sé. È il segno di una mentalità giuridica che rifugge ancora l’astrazione.

Per molti aspetti, il testo riflette lo *ius criminale* del suo tempo. Lo si nota per la dimensione essenzialmente familiare dell’iniziativa processuale. La pubblicizzazione del penale risulta incompleta: i *delicta carnis* perseguiti dal testo beneventano si mostrano refrattari ad un intervento indiscriminato dei terzi o delle istituzioni. Pur sapendo che il diritto romano qualificava l’adulterio *crimen publicum*<sup>42</sup>, il legislatore esclude categoricamente che la curia possa attivare un giudizio “ex officio” e restringe lo *ius accusandi* a “pater maritus filius frater socer vel alius coniuncte usque ad tertium gradum”<sup>43</sup>. Sembra un limite consistente, se non fosse che i legittimati sono comunque ben più numerosi rispetto al modello della *lex Quamvis*<sup>44</sup>. Da questo punto di vista, la soluzione ricorda piuttosto la vecchia impostazione del cardinale d’Albornoz (e, tuttavia, è assai significativo che respinga la recente novella di Gabriele Condulmer)<sup>45</sup>.

<sup>40</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De adulteriis et lenonibus. La parificazione tra reo ed intermediario è suggerita da Nov.134.10: “et illis similibus subiciendis poenis, qui mediū aut ministri huiusmodi impio crimini facti sunt”. L’uso del verbo *adtemptare*, ripetuto per quattro volte, indica chiaramente che la congiunzione non è avvenuta; per la donna, d’altro canto, non è prevista alcuna sanzione. L’importo è di 1/5 rispetto alla multa per l’adulterio consumato. Quest’ultimo deve risultare provato “legitime”: Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Poena adulterij.

<sup>41</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus fugiens habetur pro confesso.

<sup>42</sup> Quindi perseguibile su iniziativa di un *quivis de populo*. Tale etichetta – ribadita da D.48.1.1 e I.4.18.3-4 – discende dalla *lex Iulia de adulteriis* del 18 a.C.

<sup>43</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Poena adulterij.

<sup>44</sup> La legge costantiniana del 326 che, rispetto alla normativa augustea, aveva ristretto sensibilmente l’*accusatio*. C.9.9.29pr: “Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur, tamen ne volentibus temere liceat foedare conubia, proximis necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi, hoc est patri fratri nec non patruo et avunculo, quos verus dolor ad accusationem impellit”. Si percepisce una certa assonanza tra questo testo e le prime parole di quello beneventano.

<sup>45</sup> Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ, 4.69: “Item quia falsas aliquorum nequitia filiorum accusations, seu delationes super incestu et adulterio (quod inter aliquas personas prætentur perpetratum) interdum turbantur matrimonia quiescentia, et quo ad thorum periculose, et indebite separant: nascuntur inter ipsos amicos odia, et scandala generantur, nos huic morbo æquam, et congruam volentes adhibere medelam, eadem auctoritate statuimus et ordinamus, quod in criminibus incesti, et adulterij, stupri, fornicationis, nullus accusando, vel defendendo, privatim, vel publice admittatur, nisi esset pater, mater, avus, vela via, filij, et nepotes utriusque sexus usque ad secundum gradum, fratres, et sorores, et filij fratrum, et sororum; qui prænominati solum ad prædictam accusationem, seu delationem, quia domus, et generis sui quodammodo prosequuntur iniuriam, admittantur”. Così l’originale impostazione egidiana. Gabriele Condulmer – governatore della Marca dal 1417 al 1431 – era tornato sul punto. La sua costituzione stabiliva “ut contra contra infamatum de adulterio, si publica laborat infamia, etiam procedi valeat ex officio”: Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ, 4.70. Una notevole apertura all’*inquisitio*, che Benevento preferisce non imitare. La scelta è tanto più rilevante se pensiamo che, quando vengono approvati gli Statuti, Condulmer siede ormai da

La preferenza riconosciuta al marito, invece, è chiara eredità della disposizione costantiniana<sup>46</sup>. Di certo le formalità introduttive si sono piuttosto slabbrate, tanto che la tassatività dell'*accusatio* è presto smentita dalla espressione “*accusatus (...) vel denunciatus de adulterio*”<sup>47</sup>. Evidentemente, ciò che conta non è la solennità del *libellus* né la presenza attiva del delatore durante il giudizio: ma la sua appartenenza alla cerchia familiare, che costituisce vera e propria condizione di procedibilità. È la stessa logica che spinge il redattore ad utilizzare il termine “querela” in caso di violenza: non importa che la donna disonesta segua l’evoluzione del processo, ma è necessario che fornisca la *notitia criminis*<sup>48</sup>. Anche la diffida in caso di “*suspecta loquela*” è circoscritta ai congiunti entro il terzo grado, perché costituisce il preludio per un’eventuale *poena adulterii*<sup>49</sup>.

L’unica ipotesi in cui le maglie sembrano allargarsi è quella del tentativo di corruzione o mediazione: la norma è chiara nel riconoscere la delazione segreta<sup>50</sup>. Il più delle volte, il meccanismo sarà sfruttato dalla stessa *temptata* chiamata a giurare: ma nulla impedisce che la notizia provenga da terzi che non intendono esporsi. L’anonimato può sembrare eccessivo per un delitto imperfetto, colpito con pena mediocre. Così, però, le istituzioni si assicurano una procedura inquisitoria rapida ed efficace, capace di frenare *ex ante* la corruzione morale e i suoi responsabili primi: istigatori e lenoni<sup>51</sup>. Al netto di questo grimaldello, lo Statuto non predispone una repressione cieca dei delitti carnali. L’impulso inquisitorio è messo da parte: il tribunale cittadino non interviene nelle dinamiche domestiche se non sollecitato dai diretti interessati. Ciò significa riconoscere un certo margine di mediazione interna, ma soprattutto il diritto di farsi giustizia da sé.

In questo senso, d’altro canto, il testo è esplicito. Non solo non s’adeguа alla

---

dieci anni sul trono di Pietro, col nome di Eugenio IV.

<sup>46</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Poena adulterij: “et in accusatione ceteris preferatur”. Ben più esplicito C.9.9.29.2: “In primis maritum genialis tori vindicem esse oportet, cui quidem ex suspitione ream coniugem facere licet, vel eam, si tantum suspiciatur, penes se detinere non prohibetur: nec inscriptionis vinculo contineri, cum iure mariti accusaret, veteres retro principes adnerunt”.

<sup>47</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Poena adulterij.

<sup>48</sup> Ciò deve avvenire entro un giorno dall’aggressione: altrimenti, la doglianza di una donna simile non sarà ritenuta credibile. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Raptus virginum: “dum modo ipsa, de ipsa violencia infra sequentem diem querelam fecerit”. Liber Augustalis, 1.21.1 impone, invece, un termine di otto giorni. Diversamente da quanto esplicitato per l’adulterio, la legislazione beneventana non esclude la procedibilità *ex officio* in caso di ratto. Nel silenzio del testo, la riconducibilità del ratto al novero degli *atrocissima* fa propendere per la soluzione affermativa (coerentemente con C.9.13.1.1 e Nov.128.21); tanto più che il testo ammette la *citatio realis per capturam*. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Qualiter jn iudicijs criminalibus procedatur: “Si civis est accusatus vel delatus vel ex officio de aliquo crimine contra eum proceditur in persona non capiatur sed verbo citetur personaliter: domi: vel edicto: nisi esset de homicidio: raptu mulieris: aut criminem lese magestatis irrectitus: vel persona esset suspecta et detecta ut defuga ipsius verisimile teneatur quibus casibus personaliter capi potest”.

<sup>49</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap. Quando suspecta loquela prohibetur. Ragionevolmente – nell’ipotesi di Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Concubinarius accedens ad domum concubine contra suam voluptatem – l’iniziativa spetta invece solo alla donna autrice della diffida.

<sup>50</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De adulteriis et lenonibus: “et quod nullus teneatur nominare mictentem”.

<sup>51</sup> Già Nov.14.1 suggeriva il processo *ex officio* contro i lenoni “pestiferos et communes vastatores castitatis”.

condanna ecclesiastica della vendetta privata<sup>52</sup> – in un secolo in cui s’afferma il principio “laycorum statuta in terris Ecclesiae contra ius canonicum non valent”<sup>53</sup> – ma anzi gli riconosce uno spazio particolarmente ampio. Sia il diritto romano, sia quello napoletano limitano lo *ius occidendi* all’adulterio e alla congiunzione violenta<sup>54</sup>, mentre la norma beneventana parla genericamente di un atto libidinoso “cum uxore filia sorores vel nepotes usque ad secundum gradum”. Ne consegue che anche la cerchia dei legittimati è più cospicua (sebbene meno estesa di quella dei potenziali accusatori). Per quanto attiene l’adulterio, il *Corpus iuris civilis* riconosce un pieno diritto al padre, mentre limita la posizione del marito, che può scagliarsi solo su un adultero vile<sup>55</sup>. Lo Statuto invece esclude espressamente il limite della *conditio interfecti*, memore dell’impostazione federiciana<sup>56</sup>. Tuttavia, la norma tace sulla possibilità di uccidere anche la donna<sup>57</sup>, mentre è chiara nel precisare che la vendetta deve avvenire in flagranza e solo se l’atto si consuma “in domo”<sup>58</sup>. Chi può uccidere può anche optare per una violenza minore: ed infatti si puntualizza che la *percussio* resta impunita<sup>59</sup>.

<sup>52</sup> Cfr. in particolare *Decr. C.33, q.II, c.5; Decr. C.33, q.II, c.8.*

<sup>53</sup> Come ricorderà T. Deciani, *Tractatus criminalis*, ed.Venetis 1590, I, lib.II, cap.XVIII, nn.24 e 26, fol.41v questo principio era stato formulato da Ludovico Pontano. A simili conclusioni erano giunti anche Niccolò de’ Tedeschi e Raffaele Cumano. Quest’ultimo, in particolare, aveva sostenuto “quod in puniendis delictis sit servandum ius canonicum in terris ecclesiae, non civile, etiam contra laicos”.

<sup>54</sup> Ma mentre lo *ius occidendi* per l’*adulterium* è regolato nel titolo *ad legem Iuliam de adulteriis coecondendis*, quello per lo *stuprum cum vi* trova un fugace cenno nel titolo *ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis* (D.48.8.1.4). Lo *ius occidendi* per il *raptus* è riconosciuto nella *lex unica de raptu virginum* (C.9.13.1.1).

<sup>55</sup> D.48.5.23.4: “Ideo autem patri, non marito mulierem et omnem adulterum remissum est occidere, quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit: ceterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit refrenandus”. D.48.5.25: “Marito quoque adulterum uxoris suae occidere permittitur, sed non quemlibet, ut patri: nam hac lege cavetur, ut liceat viro deprehensum domi suae (non etiam soceri) in adulterio uxoris occidere eum, qui leno fuerit quive artem ludicam ante fecerit in scenam saltandi cantandive causa prodierit iudiciove publico damnatus neque in integrum restitutus erit, quive libertus eius mariti uxorisve, patris matris, filii filiae utrius eorum fuerit (nec interest, proprius cuius eorum an cum alio communis fuerit) quive servus erit”. Cfr. A. Gambiglioni, *De maleficiis*, cit., rubr.Che hai adulterato la mia donna, nn.1 e 8, foll.118v e 119r. Sul tema: M. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. 68-81; A. Massironi, *The Father’s Right to Kill His Adulterous Daughter in the Late Ius Commune*, in M.G. di Renzo Villata (cur.), *Family*, cit., pp. 187-215.

<sup>56</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus impune interficeretur: “sublata differentia condicionis interfecti”. Liber Augustalis, 3.81.1: “Si maritus uxorem in ipso actu adulterii deprehenderit, tam adulterum, quam uxorem occidere licebit, nulla tamen mora protracta”. Non facendo riferimento alcuno alla condizione del reo, Biagio da Morcone commentava: “et hodie per hanc constitutionem non attenditur, si sit persona accusans vilis vel non”. Come nota de Antonellis, *Un caso di permanenza*, cit., pp. 1321-1322 anche Rotari, 212 (= Lombarda, lib.Primus, tit.De adulterio, lex Si quis cum uxorem suam) ammette lo *ius occidendi* indipendentemente dalla condizione sociale dei soggetti coinvolti. La derivazione longobarda della norma beneventana è suggerita da una citazione letterale (“libidinose agentem”).

<sup>57</sup> D.48.5.23.4 concede tale potere al padre, ma lo nega al marito. Liber Augustalis, 3.81.1 lo concede al marito.

<sup>58</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus impune interficeretur. Così anche D.48.5.24.2: “Quare non, ubicumque deprehenderit pater, permittitur ei occidere, sed domi suae generive sui tantum, illa ratio redditur, quod maiorem iniuriam putavit legislator, quod in domum patris aut mariti ausa fuerit (...) adulterum inducere”. Cfr. A. Gambiglioni, *De maleficiis*, cit., rubr.Che hai adulterato la mia donna, n.10, fol.119r.

<sup>59</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus impune interficeretur. Soluzione coerente con

In caso di tentata corruzione la renitente è legittimata a *verberare* o *offendere*, purché non provochi al *leno* danni permanenti<sup>60</sup>: la reazione dev'essere proporzionata al delitto<sup>61</sup>. Come il marito salva l'onore uccidendo l'adultero, così le donne certificano la propria onestà opponendo una risposta vigorosa alle profferte del corruttore.

La tradizione medievale si evidenzia nell'ampio margine per la negoziazione penale. Il lenocinio familiare può essere oggetto di *compositio* col fisco, purché ricorrano condizioni particolari ("magna causa" ed approvazione del "consilium"). La *concordia* che la parte lesa concede all'esiliato "libidinose agentem" permette il rientro<sup>62</sup>. Di *conventio* parla il capitolo sulla maritata che dimora in casa altrui<sup>63</sup>; ma la forma più vistosa di riconciliazione è senz'altro quella sancita per il *raptus* di vergine e vedove<sup>64</sup>.

D.48.5.23.3: "Sed qui occidere potest adulterum, multo magis contumelia poterit iure adficere".

<sup>60</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Impune temptata verberat lenam: "Insuper si temptata impaciens lenonem vel lenam verberaverit vel offenderit in nihilum teneatur dum tamen in membro aliquo non debilitetur perpetuo".

<sup>61</sup> Il *moderamen inculpatae tutelae* è disciplinato in via generale in Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De licita defensione: "Quod licite posset quilibet se et bona sua defendere nec non patrem matrem ceterosque cognatos et agnatos ascendentes et descendentes et in transversales usque ad quartum gradum familiares domesticos et quoscumque sub tutela et cura et gubernacione habet et eorum bona cum moderamine inculpate tutelae quo moderamine servato subsequuta percussione in pulsionibus jctu seu verberatione nulla pena imponatur".

<sup>62</sup> Bisogna rilevare una leggerezza del redattore, che utilizza il termine "concordia" (istituto bilaterale) col genitivo "partis" (che implica piuttosto un atto unilaterale). Sarebbe stato più corretto discorrere di *remissio*, ma la promiscuità verbale indica il carattere squisitamente consuetudinario di queste pratiche gratuite di misericordia. Il ruolo di tali istituti nei secoli bassomedievali è stato sottolineato da: A. Zorzi, "Ius erat in armis". *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in G. Chittolini – A. Molho – P. Schiera (curr.), *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 609-629; T. Dean, *Criminal justice in mid fifteenth century Bologna*, in T. Dean – K.J.P. Lowe (curr.), *Crime, society and the law in Renaissance Italy*, Cambridge, 1994, pp. 36-38; A. Ryder, *The incidence of crime in Sicily in the mid fifteenth century: the evidence from composition records*, in T. Dean – K.J.P. Lowe (curr.), *Crime*, cit., pp. 59-73; N. Offenstadt, *Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l'arbitrage et la conciliation au Moyen Âge (XIIIe- XVe siècles)*, in C. Gauvard – R. Jacob (curr.), *Les rites de la justice. Gestes et rituel judiciaires au Moyen âge*, Paris 2000, pp. 201-228; M. Sensi, *Per una inchiesta sulle paci private alla fine del Medioevo*, in M. Donnini – E. Menestò (curr.), *Studi sull'Umbria medievale e umanistica*, Spoleto 2000, pp. 527-564; A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 167-209. Come nota M. Meccarelli, *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel Tardo Medioevo*, in J. Chiffolleau – C. Gauvard – A. Zorzi, *Pratiques sociale set politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, Roma 2007, pp. 585-592 (cit. p. 586) le pratiche negoziate non vanno inquadrare come "una alternativa separata" rispetto alla giustizia pubblica. Quest'ultima, anzi, ne riconosce la funzione "di deflazione e di attenuazione": entrambe sono finalizzate al "mantenimento della pace sociale" e, perciò, possono coesistere.

<sup>63</sup> Ma solo qualora si provasse che la donna non è mantenuta *libidinis causa*, ma per lavoro. Il consenso maritale, benché successivo, ne sana la posizione ed evita la restituzione. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando mulier maritata sine volumptate mariti reperitur in aliena domo.

<sup>64</sup> Il capitolo è rubricato "Raptus virginum"; nel primo capoverso, si adopera il verbo "rapuerit". Considerando che la dottrina coeva distingue bene ratto e stupro in base all'*abductio* (B. de Vitaliniis, *De maleficiis*, cit., lib.II, cap.III, nn.3 e 6, pp. 63 e 65; A. Gambigioni, *De maleficiis*, cit., rubr.De adulterio, incestu et sodomia, nn.11-12, fol.377v) si è indotti a pensare che la norma non operi nello *stuprum cum vi*. Questa conclusione, però, non convince per almeno due ragioni. Innanzitutto perché, in un penale che non conosce il principio di legalità, l'*argumentum a maiore ad minus* consente di applicare i benefici del matrimonio riparatore ad un crimine meno atroce. In secondo luogo, esaminando i due

Si concede, infatti, l'impunità assoluta ("nulla pena irrogatur") in caso di matrimonio riparatore<sup>65</sup>: vantaggio significativo, se pensiamo che lo *ius civile* comminava la morte e negava categoricamente le nozze<sup>66</sup>. La norma si dichiara debitrice dell'*equitas canonica*, che s'impone sul rigore civilistico e favorisce l'accomodamento<sup>67</sup>: in questo, la sudditanza al Papa gioca un ruolo determinante<sup>68</sup>.

capoversi successivi (dove si adoperano i termini "cognoverit" e "violentiam" ma non *raptus*), la disposizione sembra condensare i due delitti in un'unica fattispecie violenta (definita "raptus" in modo atecnico).

<sup>65</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Raptus virginum: "Item si quis virginem vel viduam reperit et concorditer postea voluerint inter se matrimonium contrahere matrimonio ipso contracto ex equitate canonica nulla pena irrogatur".

<sup>66</sup> C.9.13.pr e C.9.13.2 2: "et merito mortis damnantur supplicio, cum nec ab homicidii crimine huiusmodi raptores sint vacui (...) Nec sit facultas raptae virgini vel viduae vel cuilibet mulieri raptorem suum sibi maritum exposcere, sed cui parentes voluerint excepto raptore, eam legitimo copulent matrimonio, quoniam nullo modo nullo tempore datur a nostra serenitate licentia eis consentire, qui hostili more in nostra re publica matrimonium student sibi coniungere. Oportet etenim, ut, quicumque uxorem ducere voluerit sive ingenuam sive libertinam, secundum nostras leges et antiquam consuetudinem parentes vel alios quos decet petat et cum eorum voluntate fiat legitimum coniugium". Così anche le Novv.148 e 150.

<sup>67</sup> Esaminate le autorità contrarie, Graziano aveva accettato l'opinione di San Girolamo concludendo che "legitime igitur post peractam penitenciam raptor poterit sibi copulare quam rapuit nisi pater puellae illam raptori detrahare voluerit": *dictum post Decr.C.36*, q.2, cap.11. Allo stesso modo X.5.17.7: "Rapta puella legitime contrahet cum raptore, si prior dissensio transeat postmodum in consensum, et quod ante displicuit tandem incipiat complacere, dummodo ad contrahendum legitimae sint personae". Ciò non implica l'impunità *de iure canonico*, perché postula la previa scomunica: ma confligge col dettato giustiniano e tende ad annullarlo, considerando l'esclusiva ecclesiastica in fatto di *impedimenta matrimonii*. Cfr. Panormitano, *Commentaria in quartum et quintum Decretalium librum*, ed.Venetis 1571, super Quinto, tit.De raptoribus, cap.Accedens, n.2, fol.140v. La soluzione, d'altro canto, risente del *ducere et dotare*, il meccanismo previsto per lo *stuprum* da X.5.16.1 e X.5.16.2: entrambi discendono espressamente dalla stessa *lex divina* (Es XXII, 15-16). Emerge un approccio pragmatico, che rifugge una rigida contrapposizione dogmatica tra stupro e ratto e sminuisce il disvalore della *vis*, purché si raggiunga un accordo. Oltretutto la Chiesa è consapevole che spesso il delitto non viene commesso *libidinis causa*, ma *causa matrimonii*. Capita che, dopo gli *sponsalia de futuro*, i genitori si rifiutino di consegnare la figlia al fidanzato; poiché l'*abductio* avviene per uno scopo onesto e col pieno consenso della fanciulla "iste raptor dici non debet": X.5.17.6. "Raptus proprie dicitur ubi mulier rapitur causa libidinis exercendae: secus, ubi causa matrimonii contrahendi, et hoc ubi praecessit tractatus de matrimonio; et in hoc (...) iudicio meo iste textus deviat a lege unica, C. de raptu virginum nam ibi raptus dicitur committi, etiam cum sponsa de futuro (...) Conclude ergo, quod ubi tractatus de nuptiis non praecessit, raptus semper dicitur committi, sive puella consenserit, sive non (...) Sed ubi praecessit tractatus, et pro matrimonio contraendo fuit abducta, tunc de iure canonico non committitur raptus, quia matrimonium debet esse liberum, et puella non poterat libere contrahere in domo parentum eis renitentibus. Unde ius canonicum consideravit, libertatem matrimonii. Ius vero civile consideravit delictum raptoris, et deceptionem mulierum. Unde habuerunt diversos respectus, et sic potius iura sunt diversa, quam contraria, sed in matrimonio, et in accessoriis stamus iuris canonico": Panormitano, *Commentaria in quartum et quintum*, cit., super Quinto, tit.De raptoribus, cap.Cum causam, nn.2 e 4, fol.140r. Così commenterà T. Deciani, *Tractatus*, cit, I, lib.II, cap. XIX, nn. 21 e 23, fol.43B: "Hoc ius magis animum punit, quam ius civile (...) Et hinc est, quod licet raptus puniatur a iure civili, etiam si rapiatur sponsa (...) tamen non ita de iure canonico (...) quia non eo animo, ut alienam raperet, id fecit, sed suam (...) Ius canonicum rei veritatem spectat, potius quam ius civile in delictis, ut modo dictum est de raptore sponsae, quia cum videat eam iam sponsam esse, hanc facti veritatem attendit, ideo non punit".

<sup>68</sup> Appena fuori i confini beneventani, infatti, la situazione è completamente diversa. Liber Augustalis

L'influenza canonica si evidenzia anche nell'apparizione di meccanismi per arginare il concubinato. Non si tratta di un divieto assoluto: lo Statuto resta coerente con lo *ius civile*, che riconosceva la convivenza *more uxorio*<sup>69</sup>. Emerge tuttavia una preoccupazione nuova, che riflette lo spirito del Concilio di Basilea ma si traduce ancora in misure parziali. Il capitolo più esplicito, in tal senso, è quello che vieta di mantenere in casa una donna vergine o coniugata, senza l'assenso di suo padre o suo marito<sup>70</sup>. Ma poiché si proibisce duramente “quis filiam vel sororem vel quamlibet aliam sub suo regimine sistentem in licite alij in concupinam tradiderit”<sup>71</sup>, ne consegue che l'unico concubinato possibile è quello con donna *soluta e sui iuris*. D'altro canto, il legislatore mette a punto uno strumento che favorisce lo scioglimento di questi rapporti. Se i due non convivono, l'*amasia* può proibire all'amante di continuare a frequentare la sua abitazione. Accertata l'ingiunzione “per duos testes”, in caso di contravvenzione la corte punirà il responsabile con una multa, che si raddoppia in caso di *reiteratio*<sup>72</sup>.

Uno dei caratteri più significativi di questo Statuto, d'altra parte, è proprio la prevalenza della pena pecuniaria. La morte è prevista solo se la violenza carnale riguarda le donne oneste<sup>73</sup>. La mutilazione del naso è comminata in una sola ipotesi, peraltro ispirata ad una regola napoletana: quella del lenocinio familiare<sup>74</sup>. In alcuni

---

1.21.1: “Capitalem poenam contra raptores virginum, vel viduarum, sponsarum, vel etiam iam nuptarum: et eorum complices, vel fautores, Divorum Augustorum statuta sanxerunt, inviolabiliter præcipimus observari. Illis consuetudinibus, quæ in aliquibus partibus Regni nostri Siciliae hactenus obtinebant, per quas raptores raptam sibi in matrimonio collocando, vel alij eam trahendo nuptui, se capitali sententia eximebant omnino sublatis”.

<sup>69</sup> Si pensi ai titoli *de concubinis* del Digesto (D.25.7) e del Codice (C.5.26).

<sup>70</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando mulier maritata sine voluptate mariti reperitur in aliena domo. Evidentemente la disposizione è ricalcata su Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ, 4.69: “Uxorem alterius quis retinens volentem absque voluntate mariti, libidinis causa, in centum florenis auri (...) puniatur”. Ma la legge marchigiana contempla anche il caso opposto, che manca invece a Benevento: “Uxorem dimittens, et concubinam retinens, in triginta florenis auri poena condemnetur: et nihilominus concubinam dimittere, et uxorem recipere, et retinere cogatur”.

<sup>71</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), Nasus vel nasi truncatione punitus subdita si prostituens.

<sup>72</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Concubinarius accedens ad domum concubine contra suam voluntatem. Oltre alla *reiteratio* come causa d'inasprimento, bisogna sottolineare che in questa ipotesi il legislatore richiede la prova legale.

<sup>73</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De incendiariis: scassatoribus domorum: stratarum disrobatores: violatores honestarum mulierum: “violatores honestarum mulierum tam in civitate quam extra pena legali puniuntur”.

<sup>74</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Nasus vel nasi truncatione punitus subdita si prostituens. Liber Augustalis, 3.80.1: “Matres, virgines filias prostitute, et maritalia foedera fugientes, ut lenas ipsas prosequimur. Et nasus eis similiter abscindatur. Castitatem enim suorum viscerum vendere inhumanum est, et crudele. Quod si filia se ipsam prostituerit, mater vero solummodo consentit, iudicis arbitrio relinquatur”. Non è corretta l'opinione di G. de Antonellis, *Un caso di permanenza*, cit., p. 1323 che riconduce questa pena alla tradizione germanica. In realtà, nella normativa longobarda nessun delitto carnale è punito con la *truncatio nasi*: la sanzione beneventana rispecchia quella federiciana, che a sua volta deriva dall'*Ecloga* di Leone l'Isaurico (questa sì molto larga nel perseguire le trasgressioni sessuali con tale misura). Come nota E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., pp. 172-173 è il diritto bizantino a caratterizzarsi per “una gamma di crudeltà ispirate dal gusto orientale per le mutilazioni”. Anche la perforazione della lingua per i bestemmiatori – sancita come *extrema ratio* da Statuti di Benevento (1588), cap.De blasphemia – non deriva affatto dalla tradizione germanica (nella *Lombarda* non c'è alcuna norma in materia) ma da Liber Augustalis, 3.91.1. Si tratta, peraltro, di una novità

passaggi, esilio, fustigazione e carcere sono indicati come misure residuali, secondo il principio *qui non habet in ære, luat in corpore*<sup>75</sup>. In generale, però, i delitti carnali sono puniti con una multa graduata in base alla gravità della fattispecie. Persino l'adultero, che il diritto romano colpiva col gladio<sup>76</sup>, se la cava con la pur salata cifra di dieci onces<sup>77</sup>. Il dato conferma la tendenza rilevata proprio in quegli anni da Giovanni d'Anagni: "statuta Italiae (...) communiter pro adulterio commissio imponunt penam pecuniariam"<sup>78</sup>. Da parte sua, la fedifraga perde la dote<sup>79</sup> ed è rinchiusa in monastero<sup>80</sup>. È il caso di sottolineare, infine, che lo Statuto persegue la violenza contro le disoneste, tipizzando una condotta che il diritto comune non tutela né a titolo di stupro, né a titolo di ratto<sup>81</sup>. Anche qui si evince l'impronta delle Costituzioni di Melfi, sostituendo però la multa all'estremo supplizio e distinguendo meglio la posizione delle parti lese<sup>82</sup>.

cinquecentesca: precedentemente, la sanzione pecuniaria poteva innalzarsi al più a due giorni di carcere. Cfr. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De blasphemacionum Deum et gloriosam virginem Mariam et ceteros alios.

<sup>75</sup> Se i tentati corruttori "dictam poenam solvere non potuerint, stent in carcere per mensem, quo elapso publice fustigentur et relegatur a civitate et territorio per annum". Chi è sorpreso in atti disonesti e non può pagare "a civitate relegatur per annum". Si presume che i popolani non abbiano mezzi cospicui: per questa ragione, se sono sorpresi *in actu libidinis*, la pena principale consisterà nella *relegatio* più una multa inferiore rispetto a quella prevista per i ceti più agiati. Cfr. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Adulterus fugiens habetur pro confesso.

<sup>76</sup> C.9.9.29.4: "Sacrilogos autem nuptiarum gladio puniri oportet".

<sup>77</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Pena adulterij. In questo, la soluzione beneventana è affine a Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ, 4.69: "carnaliter cognoscens, et non retinens, in vigintiquinque florenis puniatur". Molto utile la tabella delineata da G. de Antonellis, *Il diritto penale*, cit., p. 197 circa i rapporti tra le diverse monete beneventane nei secc.XV-XVI: 1 oncia vale 6 ducati o 4 augustali; 1 augustale vale 1 ducato e mezzo; 1 ducato vale 10 carlini; 1 tarì vale 1/5 di ducato o 2 carlini; 1 carlino vale 1/10 di ducato o 10 grane; 1 grana vale 1/10 di carlino.

<sup>78</sup> Giovanni d'Anagni, *Super quinto Decretalium*, ed.Lugduni 1553, tit.De collusione, cap.In tantum, n.11, foll.226v-227r. La conclusione è corroborata da diversi giuristi italiani del Quattrocento: li ricorda A. Tiraqueau, *De legibus connubialibus et iure maritalis*, ed.Basileæ 1561, in Decimatertiam legem connubialem, n.23, p. 319.

<sup>79</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Pena adulterij: "mulier perdat dotem et marito si ipse accusaverit applicetur". Soluzione originale, perché cumula la pena privata a quella pubblica postulando la facoltà di esperire un'unica azione.

<sup>80</sup> Come si ricava da Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Quando mulier maritata sine voluptate mariti reperitur in aliena domo: "mulier dote privetur et monasterium includatur". La norma non fa che applicare la pena edittale ad un caso di presunzione violenta. Il monastero è comminato anche da Nov.134.10 (= *auth. post* C.9.9.30) e X.3.32.19.

<sup>81</sup> "Quia de coitu non violento habito cum muliere non nupta, quæ non retineat nomen honestæ mulieris, iudicatur prout de coitu habito cum meretrice (...) de iure non est punibilis": A. Tartagni, *Consiliorum seu responsorum*, ed.Venetis 1610, lib.VII, cons.XIII, n.5, fol.12r.

<sup>82</sup> Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Raptus virginum: "Item siquis violenter cognoverit mulierem solutam et non integre condicionis siquidem talis sit mulier que puplice stat prostituta penam unius ducati solvat (...)Si vero mulier talis violenciam passa, non sit puplice constituta sed est alias lenis vite et in honeste vivens, talis violenter Augustale unum solvat". La tutela è completata da Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De meretricibus, dove si vieta agli ufficiali pubblici di praticare estorsioni a danno delle prostitute. Liber Augustalis, 1.21.1: "Omnes nostri regiminis sceptro subiectos decet maiestatis nostræ gloria gubernari (...) nec pati aliquo modo vim inferri. Miserabiles itaque mulieres, quæ turpi quæstu prostitutæ cernuntur, nostro gaudeant beneficio: gratulantes, ut nullus eas compellat invitas suæ satisfacere voluntati. Contra hoc generale edictum satagentibus, confessis atque convictis,



Il testo beneventano rivela troppi debiti per poter essere opera di uno sprovveduto. Evidenti i richiami alla legislazione federiciana<sup>83</sup>; meno appariscenti i legami con quella marchigiana. Lo Statuto s'innesta sull'ordito del diritto romano, in particolare dell'*Authenticum*. Ma se rimangono fermi alcuni caratteri secolari (dalla non perseguibilità dell'adulterio maritale alla vendetta privata), in alcuni punti (concubinato e ratto) emerge l'influenza di quella tarda decretalistica che – passata la bufera del conciliarismo – sta dando corpo allo Stato Pontificio, ed anima all'assolutismo romano<sup>84</sup>.

### 3. Un secolo irrequieto

Lo Statuto, redatto in un clima politico rovente, mostra presto alcune insufficienze: già nel 1459 Pio II accorda ai Beneventani la facoltà di correggere gli Statuti<sup>85</sup>. Nel 1469, Paolo II nomina Corrado Capece arcivescovo e governatore: quasi mai, negli otto secoli di dominazione pontificia, gladio e pastorale vengono affidati alla stessa persona<sup>86</sup>. Il compito che gli assegna il Papa è esplicito: consolidare il potere in una città turbolenta<sup>87</sup>. La soluzione, comunque, non basta a placare i Beneventani, né a sanare l'antica rivalità tra fazioni (la Rosa bianca e la Rosa rossa). Per questo, nel 1477 Sisto IV “spedì in Benevento con titolo di Commissario Giovanni Loisio de Tuscanis

---

ultimo supplicio inferendis”. Come in molte altre località europee, la prostituzione è consentita purché si svolga in luoghi appartati, così da non contagiare un vicinato onesto. Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Ut vie publice munde serventur: “Item quod meretrices que palam et passim omnibus se prostituunt et supponunt stent in suburgio in locis remotis et albergijs secundum ordinationem consilij et quam diu suburgium habitetur infra civitatem non sit eis licitum stare ubi velint sed stent in locis solitarijs deputandis per consilium et si contra fecerit Augustale unum pro pena solunt et iniuriose expellatur”.

<sup>83</sup> Questi statuti si collocano in un periodo di rinnovata vivacità per le *universitates* meridionali: F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche*, Roma 1929, pp. 229-256. Forse, da un'indagine più approfondita, potrebbero emergere nessi con gli statuti di città vicine.

<sup>84</sup> Su questi temi, in generale, P. Prodi, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio (secoli XVI-XVI)*, Bologna 1968; M. Monaco, *Lo Stato della Chiesa, I. Dalla fine del Grande Scisma alla pace di Cateau-Cambrésis (1417-1559)*, Pescara 1971; M. Caravale, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in M. Caravale – A. Caracciolo, *Storia d'Italia, XIV. Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, pp. 1-371; P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit. Sulle evoluzioni canonistiche cfr. E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., pp. 363-367; M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino 2007, pp. 75-79; C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011, pp. 159-162.

<sup>85</sup> La lettera apostolica è riportata in *Statuta Civitatis Beneventi*, ed. Beneventi 1717, pp. 132-136.

<sup>86</sup> L'ultima volta era accaduto nel 1371, con Ugo Guidardi: G. Vergineo, *Storia di Benevento e dintorni*, II, cit., p. 61.

<sup>87</sup> La bolla di nomina è riportata da S. Borgia, *Memorie istoriche*, parte II, cit., pp. 175-181. In esso, si sottolineano gli ampi poteri “in spiritualibus, et temporalibus”, il “mero, et mixto imperio” ma anche una limitazione importante: “ne aliqua nova statuta sine expressa licentia nostra (...) facere, admittere, vel confirmare possis, audeas, vel presumas”. Cfr. G. Vergineo, *Storia di Benevento e dintorni*, II, cit., p. 106. Nel Sinodo provinciale VIII (1470) l'Arcivescovo promulgherà due capitoli (I-II) contro i chierici che s'immischiano in qualunque *negotium* ed *officium* di carattere secolare. È surreale, se pensiamo che chi promuove queste norme è sia vescovo che rettore. Al contempo, il Prelato pare consapevole della confusione che può generare il suo doppio incarico, di cui percepisce il carattere straordinario. Per il testo di questo concilio si fa riferimento a V.M. Orsini (cur.), *Synodicon Sanctae Beneventanensis Ecclesiae*, ed. Romae 1724, pp. 260-262.

di Milano (...) soggetto di grande sapere, e di esimia prudenza, affinché procurasse di riconciliare tosto i fomentatori della discordia”<sup>88</sup>. In quest’ottica vanno inquadrare alcune integrazioni statutarie finalizzate a frenare le violenze<sup>89</sup>.

Tuttavia, de Tuscanis coglie l’occasione per dettare due norme in materia di delitti carnali. La riforma riceve l’approvazione pontificia con breve del 29 aprile 1478<sup>90</sup>. Per quanto attiene l’adulterio, si riconosce facoltà di accusa e denuncia ad “unusquisque de populo”<sup>91</sup>: ciò significa aumentare sensibilmente l’incisività del processo, capace d’insinuarsi nella vita domestica nonostante la volontà degli interessati. Ma la norma si spinge oltre, svincolando la procedibilità sia dall’impulso del privato<sup>92</sup>, sia dalle sue attività successive<sup>93</sup>. Chiarendo un punto poco nitido, esplicita che il marito agisce “jure maritj et quilibet extraneus jure extranei”<sup>94</sup>. Sebbene si affermi a gran voce il rigore punitivo – l’avverbio “irremissibiliter” esclude qualsiasi forma di clemenza – la sanzione resta pecuniaria. Accogliendo un suggerimento dottrinale ormai consolidato, se ne specifica l’applicazione “pro qualibet vice qua adulterium commiserit”<sup>95</sup>. Analogamente a quanto già previsto per altre ipotesi, anche nell’adulterio è sancito il principio *qui non habet in are, luat in corpore*: ogni multa di dieci onces si converte, così, in

<sup>88</sup> S. Borgia, *Memorie istoriche*, cit., parte III, I, Roma 1769, p. 413.

<sup>89</sup> Dieci capitoli su tredici sono finalizzati a garantire la pace interna. I *Capitula Johannis Aloisij Tuscani* (1478) ci sono pervenuti nello stesso volume che riporta gli Statuti di Eugenio IV, rispetto ai quali si trovano posposti: per le seguenti citazioni si è fatto riferimento ad esso (BC, ms. Benev.60). Una trascrizione in G. Intorcchia, *Civitas*, cit., pp. 165-169; un’analisi in P. Lonardo, *Gli Statuti*, cit., pp. 65-67.

<sup>90</sup> S. Borgia, *Memorie istoriche*, cit., parte III, I, cit., p. 413. Assolto al suo compito, de Tuscanis torna a Roma dov’è nominato uditore della Camera Apostolica: N. Ratti, *Della famiglia Sforza*, Roma 1795, II, p. 269; G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LXXXII, Venezia 1857, p. 150.

<sup>91</sup> *Capitula Johannis Aloisij Tuscani* (1478), cap. Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij.

<sup>92</sup> Ci si accosta, così, alla soluzione introdotta dalla novella di Gabriele Condulmer, che aveva riconosciuto la *fama* come *preambulum inquisitionis*: *Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ*, 4.70.

<sup>93</sup> La corte procede “ex suo mero officio” anche “accusatore vel denuntiatore aut alio quolibet promotore cessantibus”: *Capitula Johannis Aloisij Tuscani* (1478), cap. Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij. Qualche decennio dopo, la giurisprudenza napoletana sosterrà la necessità di proseguire il giudizio nonostante la *remissio* del marito tradito: T. Grammatico, *Decisiones*, ed. Venetiis 1551, dec. XXXI, nn.1, 4-6, fol.35.

<sup>94</sup> *Capitula Johannis Aloisij Tuscani* (1478), cap. Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij. La lettera di Statuti di Benevento (sec. XV), cap. Poena adulterij si limitava ad accordare priorità al marito. La novella, esplicitando la dicotomia tra *accusatio iure mariti* ed *accusatio iure extranei*, chiarisce che questi ultimi son tenuti ad *inscriptio* e *talio*. Nonostante tali accorgimenti, non sembra una buona idea introdurre una legittimazione così ampia in un contesto di rivalità intestina. L’*accusatio adulterij* è spesso strumentalizzata per diffamare i nemici: lo stesso Costantino ne aveva giustificato il restringimento in questi termini (“ne volentibus temere liceat foedare conubia”: C.9.9.29pr). Nella sua imprudenza, però, la scelta di de Tuscanis rivela una tensione moralizzatrice che procede di pari passo col protagonismo delle istituzioni.

<sup>95</sup> *Capitula Johannis Aloisij Tuscani* (1478), cap. Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij. Cfr. Giovanni d’Anagni, *Super quinto Decretalium*, ed. Lugduni 1553, tit. De collusione, cap. In tantum, n.11, foll.226v-227r: “si pro adulterio imponeretur pena pecuniaria, et sic reiterabilis, tunc quia quelibet fornicatio, habet suum effectum perfectum et consummatum ab alio, certe pro quolibet fornicatione, potest imponi una pena”. Come precisa l’Autore, tale regola va pur sempre coordinata con quella della *continuatio delicti*.

quattro tratti di corda<sup>96</sup>.

La disposizione successiva, più che innovare, rifinisce il vecchio capitolo *Raptus virginum*: il testo di Eugenio IV aveva delineato l'*escamotage* del matrimonio riparatore, senza specificare la *poena* in caso di mancato accordo. La sanzione andava desunta da un fugace passaggio, inserito in un articolo dove si parla d'altro<sup>97</sup>. Accomunando ratto e stupro violento<sup>98</sup>, la novella conserva in caso di accomodamento la "pena juris canonici" (*ducere et dotare*): ma ne precisa meglio il carattere eccezionale rispetto alla "pena a iure civili (...) promulgata"<sup>99</sup>. Quando l'intesa è irraggiungibile vige la legge romana, che dispone la morte<sup>100</sup>. Il repentino passaggio da un modello all'altro conferma quanto affermato da Ennio Cortese qualche anno addietro: il Quattrocento archivia una certa diffidenza laica verso il diritto canonico. I "due diritti" interagiscono reciprocamente, contaminandosi. Il laboratorio beneventano, con le sue istituzioni civiche sotto tutela ecclesiastica, non può che mostrare simili tendenze<sup>101</sup>.

La tormentata sorte dello Statuto, comunque, non si arresta qui. La cittadinanza invia a Roma il suo oratore, sostenendo la necessità d'intervenire sul testo. Già nel gennaio 1480, un breve di Sisto IV indirizzato ai "dilecti filii" del Consiglio dei Quaranta accorda la facoltà di "reformare" le vecchie norme e di "condere" regole nuove, purché sottoposte al vaglio della Camera Apostolica<sup>102</sup>. Simili i toni di un breve

<sup>96</sup> Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap. Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij.

<sup>97</sup> Statuti di Benevento (sec. XV), cap. De incendiariis: scassatoribus domorum: stratarum disrobatores: violatores honestarum mulierum. Alla congiunzione violenta è riservato solo un breve cenno nel primo comma.

<sup>98</sup> Anche qui i due delitti – ben distinti dalla dottrina – vengono confusi. La rubrica è titolata "Contra violantem virgines vel viduas"; nel testo si adopera la frase "si quis virginem vel viduam rapuerit".

<sup>99</sup> Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap. Contra violantem virgines vel viduas.

<sup>100</sup> C.9.13.pr. "Raptores capite puniuntur ad mortem": A. Gambiglioni, *De maleficiis*, cit., rubr. De adulterio, incestu et sodomia, n.12, fol.337v.

<sup>101</sup> "Se si dovesse scegliere tra le grandi linee della storia del pensiero giuridico del Quattrocento, si sarebbe tentati d'individuare quella più significativa nell'irruzione dei civilisti nel campo degli studi canonistici, con la conseguente caduta dell'ultimo ostacolo alla convergenza delle due discipline nel compiuto disegno di una scienza utriusque iuris. I legisti avevano resistito a lungo, forse respinti dalle implicazioni teologiche che ai loro occhi inquinavano il diritto canonico, ma la strada verso lo studio delle norme della Chiesa era stata aperta (...) da Baldo degli Ubaldi, massimo luminaire del diritto civile che alla fine della sua vita, nell'ultimo decennio del Trecento, era stato preso da un improvviso interessamento alle decretali. Nel Quattrocento i nomi dei grandi dottori e professori in utroque si susseguono uno dopo l'altro": E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., p. 367. Sia Statuti di Benevento (sec. XV), cap. Raptus virginum che Capitula Johannis Aloisij Tuscani (1478), cap. Contra violantem virgines vel viduas denotano tale ibridazione. Ma fra i due testi interviene un significativo cambio di tono. Lì "matrimonio ipso contracto (...) nulla pena irrogatur": le nozze equivalgono ad una pace fra parti che estingue la controversia. Qui il matrimonio è qualificato come "pena juris canonici". In entrambe le ipotesi, il mancato connubio determina misure più gravi: ma lo stile adottato nel 1478 rivela una mentalità più orientata alla pubblicizzazione e al castigo.

<sup>102</sup> ASCB, Archivio pergamenaceo, fasc.2, Brevia Summorum Pontificum, II, doc.80: "Delecti filij salutem et apostolicam benedictionem. Desideratis ut nuper nobis orator vester exposuit, pro quieto statu atque Regimine civitatis istius nostre, aliqua statuta edere et de illis, que nunc habetis aliquid addere vel minuere: prout usus utile et necessarium esse monstravit. Nos igitur qui pacem, quietem et incrementum istius nostre peculiaris civitatis toto corde appetimus, huiusmodi supplicationibus anuentes ac sperantes quod publice quieti et utilitati consuletis contentamur, ut statuta huiusmodi

successivo, dove si sottolinea il carattere troppo mite di alcuni capitoli, e troppo severo di altri<sup>103</sup>. Molti capitoli di Giovanni Loisio vengono moderati, ma non quelli sui *delicta carnis*. Nel 1511, l'omicidio del rettore Andreone degli Artusini infiamma nuovamente le tensioni interne. Secondo la tradizione, il governatore avrebbe pagato col sangue l'adulterio commesso con la moglie di un patrizio locale<sup>104</sup>. Ad ogni modo, l'artefice non poteva certo addurre la scusante dello *ius occidendi*, considerando che il fatto non era avvenuto *in domo* ma nel Palazzo Apostolico<sup>105</sup>. Sia l'identità della vittima, sia la pronta fuga dei responsabili lasciano sospettare, piuttosto, motivazioni politiche: una *lesa maiestas* che richiede una reazione esemplare<sup>106</sup>.

---

reformare et condere, prout res postulat, valeatis: volumus tamen, quod priusquam in aliqua observatione sint, ad presidentes Camerae apostolicae illa mittere teneamini examinanda et cognoscenda: contrarijs non obstantibus quibuscunque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris Die XXI Januarij MCCCCLXXX Pontificatus nostri Anno Nono. L. Grifus". A quanto ne sappiamo, è la prima volta che viene assegnata la supervisione alla Camera Apostolica. Precedentemente, era stato il rettore a svolgere questo ruolo: così era stato con Enrico Scarampi (tramite il vice Clemente de Babucho) e con Giovanni Loisio; così aveva previsto il breve di Pio II. L'influenza della Camera, però, si era già percepita in via indiretta: Scarampi, all'atto della promulgazione, era anche *thesaurarius Camerae*, mentre Loisio diventerà *auditor Camerae* appena terminato il suo mandato in città. Pio II aveva raccomandato ai Beneventani di non pregiudicare gli interessi (economici) della Camera Apostolica.

<sup>103</sup> ASCB, Archivio pergamenaceo, fasc.2, Brevia Summorum Pontificum, II, doc.80: "Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem (...) cum in prefata civitate plura statuta esse dicantur, quorum aliqua nimis aspera et severa, aliqua vero nimis mollia et mansueta sunt: et propterea illa pro bono statu et regimine civitatis reformari cupiatis tenore presentium gubernatori vero una cum consilio civitatis predictae facultatem, et potestatem damus statuta ipsi revidendi, eaque alterandi et aggravandi seu minuendi et mitigandi, prout ad tranquillitatem et conservationem dicte civitatis, utile et necessarium esse videbitur. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque. Datum Romae apud sanctum Petrum sub anulo piscatoris die xvij Martij MCCCCLXXXIII Pontificatus nostri Anno Duodecimo. L. Grifus". Il rettore torna a svolgere un ruolo determinante, mentre scompare il controllo della Camera Apostolica. Le riforme saranno *confirmatae* ed *approbatae* da Sisto IV con breve del 3 dicembre 1483 (trascritto in BC, ms.Benev.60, fol.48v). Nel corso degli anni '80 vengono promulgate anche altre norme, ma nessuna interessa la materia sessuale: confluiscono senz'alcun ordine cronologico in BC, ms.Benev.60. Su di esse, cfr. P. Lonardo, *Gli Statuti*, cit., pp. 67-72.

<sup>104</sup> Una voce ancora viva ai tempi di E. Isernia, *Istoria della città di Benevento dalla sua origine fino al 1875*, ed.Benevento 1895, parte III, pp. 164-165.

<sup>105</sup> La dottrina, peraltro, si divideva circa la possibilità di uccidere un adultero che ricopre cariche pubbliche. La *communis opinio* si era espressa in senso contrario, in analogia a quanto previsto per l'*accusatio adulterii* da D.48.2.12pr e D.48.5.4pr (ma questa norma viene, evidentemente, fraintesa). Bartolo, però, si era espresso favorevolmente perché, mentre l'accusa può essere differita alla cessazione dall'incarico ("tempore petitura"), lo *ius occidendi* va attuato in flagranza ("tempore periturum"). La discussione è ben nota nel Mezzogiorno, dov'è sintetizzata da Biagio da Morcone: cfr. il commento a Liber Augustalis, 3.81.1.

<sup>106</sup> Mentre gli *auxiliatores* ottengono clemenza, il pontefice è irremovibile nel perseguire il reo. "E dopo lunghe indagini si venne a capo nel maggio del 1516 di far prigioniero in Napoli il fuggiasco Ettore Sabariano, il quale fu poi, a richiesta di Leone X, trasferito in Benevento nel giorno 10 dello stesso mese. Il Sabariano sulle prime negò il reato appostogli, e perdurò nel niego anche dopo la tortura, ma poi con la minaccia di maggiori tormenti gli si strappò di bocca la fatale confessione, dopo di che fu condannato al taglio del capo, e la sentenza si eseguì in un giorno di mercato sulla piazza principale della città": E. Isernia, *Istoria*, cit., parte III, p. 166. Negli stessi anni si consuma un altro clamoroso delitto d'onore: una badessa libertina viene uccisa per ragioni d'onore da suo nipote, Giulio de Calabria. Anche in questa vicenda, Leone X scorge il segno di una precisa trama politica: G. Vergineo,

Singolare la vicenda degli Statuti. Nel 1535, comunque, l'originale quattrocentesco è già smarrito "ob temporum turbulentias" e ciò dà adito a continue contestazioni e disobbedienze. Paolo III – che era stato arcivescovo di Benevento dal 1528 al 1530 – ammette di non avere "certam notitiam" di quelle antiche regole che assicuravano "quietem et prosperum eiusdem civitatis statum": per questo incarica l'Arcidiacono della Chiesa locale di provvedere ad una ricognizione. Non si tratta, però, di una raccolta acritica: il breve impone di esaminare le norme, vagliandone la corrispondenza a giustizia e ragione, ma anche la non contrarietà ai "sacris canonibus" e alla "ecclesiasticam libertatem". Il delegato deve farsi assistere dal notabilato locale (che, d'altra parte, ha sollecitato il provvedimento): ma il Papa è consapevole delle possibili resistenze ed esorta l'Arcidiacono ad irrogare "censuras ecclesiasticas et pecuniarias (...) poenas" nonostante le possibili immunità vantate dagli oppositori. È certamente una prova di forza: rispetto ai brevi sistini, all'oligarchia locale residua una funzione meramente consultiva, ristretta nei numeri ("tribus aut quator probis viris de consilio dictæ civitatis") e nelle possibilità di dissenso. Singolare, oltretutto, l'intreccio tra sanzioni canoniche (di cui il delegato può disporre in quanto ecclesiastico) e riforma degli statuti (espressione di potere temporale)<sup>107</sup>. Il testo è redatto rapidamente, ma se ne perde traccia<sup>108</sup>.

*Storia di Benevento e dintorni*, II, cit., p. 115.

<sup>107</sup> ASCB, Archivio pergamenaceo, fasc.2, Brevia Summorum Pontificum, II, doc.81: "Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filij octo consules et comunitas civitatis nostræ Beneventi per dilectos filios Nicolaum Camerarium et Julium de Sindico oratores suos nobis exponi fecerunt quod licet ipsi non nulla statuta ordinationes et reformationes antiquas habeant quæ quietem et prosperum eiusdem civitatis statum concernunt. Nihilominus non nulli dictæ civitatis officiales et forsitan alij statuta prædicta ex eo quia liber originalis in quo erat descripta et per sedem apostolicam confirmata ob temporum turbulentias desperditus fuit observare minime volunt, in magnum eiusdem civitatis et illius civium præiudicium et gravamen, qua re pro parte dictorum consulum et comunitatis nobis fuit humiliter supplicatum, ut in præmissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos huiusmodi precibus inclinati cum dictorum statutorum certam notitiam non habeamus, discretioni tuæ per præsentem committimus et mandamus ut vocatis et Assistentibus, Tribus aut quator probis viris de consilio dictæ civitatis dicta statuta consideres et examines, et si ea justa et rationabilia ac sacris canonibus non contraria esse et contra ecclesiasticam libertatem minime tendentia reppereris, ea omnia et singula auctoritate nostra confirmes et approbes pro ut etiam nos ex nunc pro ut ex tunc in dictum casum confirmamus et approbamus suppleasque omnes et singulos tam juris quam facti defectus si qui forsitan intervenerint in eisdem faciens ea per dictos officiales et quosvis alios quos quomodolibet concernent per censuras ecclesiasticas et pecuniarias tuo arbitrio moderandas et applicandas poenas inviolabiliter observari invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis. Non obstantibus præmissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrarijs quibuscumque seu si dictis officialibus aut quibusvis alijs communiter vel divisim ab apostolica sit sede indultum quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per literam apostolicam non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romæ apud sanctum Petrum sub anulo piscatoris Die XX Martij MCXXXV Pontificatus nostri Anno Primo. Blossius".

<sup>108</sup> Il suo destino è un enigma. L'unico documento che può fornirci qualche indicazione è ASCB, Archivio cartaceo, fasc.336, Mandati di pagamento, I, fol.79r. Il 1 marzo 1536, gli Otto consoli dispongono un pagamento in favore del cancelliere, che ha iniziato la bella copia degli Statuti: è già a buon punto e sembra opportuno anticipargli la metà del compenso. La carta ricorda che dovrà "scrivere correttamente in doi volumj et libri li statuti della citta predetta revisi et correpti dal Signor Archidiacono Beneventano commissario apostolico sopra questa revisione, correctione et confirmatione". La formula è poco chiara. L'ultimo passaggio concorda con quanto previsto da Sisto

Nel frattempo, infuriando la polemica confessionale, Benevento è associata in tutto il continente al nome del suo arcivescovo Giovanni della Casa (1544-1556), accusato dai Protestanti per uno scritto scandaloso intitolato *In laudem pederastiae seu sodomia*. La calunnia sarà smascherata solo a fine Seicento<sup>109</sup>: nel frattempo, la propaganda luterana si diffonde anche nei trattati giuridici tedeschi<sup>110</sup>.

A dire il vero, le fonti superstiti non testimoniano una realtà dai costumi particolarmente lassi. Nondimeno, il vecchio Statuto adotta soluzioni miti, che appaiono inconciliabili con l'irrigidimento tridentino. È in quest'ottica che si spiegano i tumulti del luglio 1566: la città insorge per impedire la pubblicazione della bolla *Cum primum apostolatus*, il manifesto disciplinare che incarna l'ansia di rinnovamento emersa del Concilio<sup>111</sup>. Tra le condotte stigmatizzate – e perseguite *criminaliter* – spiccano concubinato e sodomia, delitti che la legislazione locale continua a trascurare. La Città rigetta l'imposizione, sostenendo di non meritare un simile trattamento: la logica

---

IV (cfr. nt.107): la delega è tanto ampia da comprendere perfino *confirmatio et approbatio*. Pertanto, non sarà necessario un successivo intervento papale per rendere vigenti gli Statuti. Tutto fa pensare ad un'approvazione lampo, perché affidata allo stesso soggetto che ha curato la proposta. In apertura, però, si dice che gli Statuti sono stati "revisi et correpti" ma non si precisa se siano stati anche *confirmati*. La prima parte della formula non è speculare alla seconda: e questo, in un linguaggio giuridico, fa sorgere il sospetto che l'Arcidiacono stia aspettando la bella copia per dare al testo il crisma della vigenza formale. Non è possibile affermare con certezza se ciò sia avvenuto o meno. Ma, in quest'ultimo caso, bisognerebbe chiedersi cosa possa aver impedito un *iter* legislativo così snello.

<sup>109</sup> Frutto, probabilmente, di quel Pietro Paolo Vergerio che da monsignor della Casa aveva processato per eresia. Il primo a dimostrare l'inesistenza dello scritto è il critico M. Ménage, *Anti-Baillet*, ed. La Haye 1690, II, capp. CXIX-CXX, pp. 88-153. Cfr. anche N.H. Gudling, *Observationum selectarum ad rem literariam spectantium*, ed. Francofurti-Lipsiae 1707, I, obs.V Ioannes Casa an παιδεραστίας crimen defenderit, pp. 120-136.

<sup>110</sup> Nel capitolo sulla sodomia, scrive B. Carpzov, *Practica novae imperialis saxonica*, ed. Wittembergae 1665, pars 1665, II, cap.LXXVI, n.3, p. 209: "Hoc facinus per Italiam notissimum est, adeo ut nec puduit Joannem Casam, Archiepiscopum Beneventanum, Legatum Pontificium, hoc laudibus celebrare (...) At rarius a Germanis committitur, quibus laus et encomium pudicitiae, et quod tale scelus minus noverint per Dei gratiam, jure debetur". A. Matthes, *De criminibus*, ed. Vesaliae 1702, lib.XLVIII, tit.XVIII, cap.IV, n.5, p. 791: "Gravissimum crimen Sodomiam esse nemo negabit, nisi cui pudor periit; quid ergo? Si Joannes aliquis de Casa id scelus laudet, idcirco igne, furca, gladio non animadvertet iudex?". In quegli anni, le parti si affrontano sia a colpi di dispute teologiche, sia a colpi di libelli infamanti (lo stesso Lutero – che nel 1525 sposa l'ex monaca Caterina Bora – è oggetto di satira ferocissima). Pur occupando la cattedra per ben 12 anni, l'autore del *Galateo* non verrà mai a Benevento: nello stesso anno in cui ottiene il pallio è nominato nunzio apostolico a Venezia. Saranno Concilio di Trento, sess.VI, cap.I *de reformatione* e sess.XXXIII, can.I *de reformatione* a fissare un rigoroso obbligo di dimora in capo ai vescovi, recuperandone le funzioni pastorali. Cfr. A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2001, pp. 83-86. Come gran parte dei prelati pretridentini, monsignor della Casa considera la cattedra come un beneficio, le cui funzioni si possono delegare ad esponenti del clero locale. Qualche informazione in A. Sarnelli, *Memorie cronologiche de' vescovi ed arcivescovi della Santa Chiesa di Benevento*, Napoli 1691, p. 145; F. Grassi, *I pastori della Chiesa beneventana*, Benevento 1969, pp. 125-134.

<sup>111</sup> La pubblicazione è necessaria per vincolare i sudditi al contenuto del provvedimento. "Cum bulla non sit publicata subditos non ligat (...) Et quod constitutiones Pontificum non sufficiat publicari Romae tantum, sed opus sit ut publicentur, etiam in alijs locis, est verior opinio Doctorum (...) quod tanto magis procedit in locis valde distantibus, prout est Civitas ista Beneventana": G.B. Bilotta, *Decisiones causarum Civitatis Beneventi*, Neapoli 1645, dec.XXXVIII, nn.4-5, pp. 56-57.

dell'eguaglianza legislativa è incomprensibile all'*élite* locale, che considera il provvedimento come un oltraggio alla sua autonomia<sup>112</sup>.

Il testo, in effetti, è tanto esemplare quanto laconico. Emesso *motu proprio* dal Papa in quanto pontefice ed in quanto monarca, si rivolge sia agli ordinari ecclesiastici che ai governatori temporali dello "Status nostri Ecclesiastici": nei loro confronti, ha una coerenza diretta<sup>113</sup>. Pur impugando spada e pastorale, Pio V mantiene distinte le due giustizie. Il concubinato resta competenza dei tribunali vescovili, che applicheranno i nuovi canoni tridentini sia *in clericos* che *in laicos*<sup>114</sup>. Ben più incisivo il trattamento riservato a coloro che peccano contro natura. Indipendentemente da chi ha istruito il processo<sup>115</sup>, il reo dev'essere consegnato alla curia secolare per irrogare il castigo. Previa degradazione, anche i chierici sono soggetti allo stesso regime. Il testo non lo dice, ma la procedura prescritta parla da sé: la pena, per tutti, è capitale<sup>116</sup>. Oltretutto,

<sup>112</sup> Le vicende dell'insurrezione sono ricostruite in modo puntuale da M.A. Noto, "Viva la Chiesa, mora il tiranno". *Il sovrano, la legge, la comunità e i ribelli (Benevento 1566)*, Napoli 2010.

<sup>113</sup> Bolla *Cum primum apostolatus*, in *Magnum Bullarium Romanum*, II, ed.Lugduni 1673, n.3, p. 179: "Mandantes civitatum et locorum Status nostri Ecclesiastici pro tempore Ordinariis et Gubernatoribus, illis quidem sub poena suspensionis a divinis, his vero excommunicationis latae sententiae, ut quod debitum Deo cultum in ecclesiis non tribuere, aliquisque nefandis criminibus pollutos esse compererint, comprehendere curent, poenis afficiendos competentibus". Quel variegato insieme di città e feudi che si era coagulato attorno alla Chiesa nel corso del Medioevo è ormai definito "Stato". Segno di una precisa fisionomia politica, che tende ad assorbire il pluralismo locale: anche nello Stato Pontificio si riscontrano, perciò, i "caratteri dello Stato assoluto" indicati da Bobbio, *Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant*, Torino 1957, pp. 7-11. Successivamente, il Papa si rivolge ai principi cristiani. Bolla *Cum primum apostolatus*, cit. n.17, p. 180: "reliquos vero principes christianos et terrarum dominos hortamur in Domino, et in virtute sanctae obedientiae mandamus ut, pro divini nominis reverentia et honore, praemissa omnia in suis dominiis ac terris exactissime servari faciant, uberrimam ab ipso Deo mercedem pro tam bonis operibus recepturi". Se ai propri giudici e feudatari il "Sovrano pontefice" promette sanzioni in caso di disobbedienza, nei confronti dei monarchi non ci sono minacce, ma si assicura la ricompensa divina. Il tono oscilla tra la perentorietà del "mandamus" e la flessibilità dell' "hortamur": segno di una volontà di ferro che, tuttavia, non può ignorare il consolidamento di Stati sempre più refrattari all'ingerenza ecclesiastica. La "santa obbedienza" a cui si appella il Papa non oltrepassa i limiti della *potestas indirecta in temporalibus*. L'esortazione va intesa come richiesta di vigilare sull'operato dei tribunali ecclesiastici, senza ostacolarli; ma anche come invito a recepire il testo nell'ordinamento secolare. L'originarietà del diritto canonico si scontra col concetto di sovranità. In alcuni Paesi, gli stessi deliberati conciliari necessiteranno dell'approvazione regia: J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, ed.Torino 1987, pp. 222-225; A. Prosperi, *Il Concilio di Trento*, cit., pp. 95-113.

<sup>114</sup> Bolla *Cum primum apostolatus*, cit. n.12, p. 180: "Monemus praeterea omnes locorum Ordinarios, et in virtute sanctae obedientiae eis praecipimus ut statuta Tridentini Concilii contra concubinarios, tam clericos quam laicos, edita, districtae faciant observari, reddituri Deo ac nobis, si id omiserint, rationem".

<sup>115</sup> *De iure communi*, la sodomia è da considerarsi *crimen mixti fori*: G. Claro, *Sententiarum receptorum liber quintus*, ed.Venetis 1589, par.Finalis, q.XXXVII, n.5, fol.128r; Deciani, *Tractatus*, cit., I, lib. IV, cap. XXVII, n.11, fol. 199v.

<sup>116</sup> Perciò si rende obbligatoria la *traditio*: come accade per l'eresia, i tribunali ecclesiastici non hanno *potestas gladii*. "Circa poenas autem pro delictis imponendas (...) hoc ius nunquam pro delicto quantumvis gravi infligit poenam mortis naturalis (...) sed huic poenae succedit traditio curiae seculari": T. Deciani, *Tractatus*, cit., I, lib.II, cap.XX, n.1, fol.44r. "Gladio puniuntur ii, qui cum masculis nefandam libidinem exercere audent (...) nec nimirum tibi videatur, quod in hoc crimine capitalis a jure civile imponatur poena. Nam sodomiae crimen pessimum, inter omnia alia crimina, et delicta carnis a jure civili et canonico reputata (...) clerici pro hoc crimine degradari possint, et potestate

per questo delitto, s'introduce espressamente la delazione segreta come *preambulum* in grado di attivare il processo; è per questo che, nonostante la lettera del provvedimento, i Beneventani temono lo stravolgimento delle competenze in favore del Sant'Uffizio e l'introduzione del "modo di Spagna"<sup>117</sup>. La rivolta sarà presto sedata: ma, nel suo piccolo, contribuirà ad arginare la deriva inquisitoria negli anni più duri della Controriforma<sup>118</sup>.

#### 4. Gli Statuti del 1588

Per ovviare all'incertezza normativa, si giunge alla "revisio" del 1588<sup>119</sup>. L'intervento è davvero incisivo: non ci si limita ad aggiornare le norme, ma si riformula l'intera struttura del testo, suddividendolo in tre libri. Le 10 disposizioni quattrocentesche vengono accorpate in un unico articolo ("de adulteriis, lenonibus, et stupro"): scompaiono gli aspetti più minuti della vecchia normativa (specie in fatto di prova), il restante è organizzato con maggiore coerenza. Le fattispecie regolate sono sostanzialmente le stesse: nonostante i fatti del 1566 e il fresco esempio degli *Statuta Urbis* (1580), condotte come sodomia e concubinato non vengono positivizzate<sup>120</sup>. Il

---

seculari tradi (...) Pium Quintum, hanc constitutionem edidisse ad supplicationem Episcopi Jacobi Septimasensis, et amplius testatur statim post publicationem dictæ constitutionis quendam clericum Terraconensem fuisse punitum poena illius bullæ, et sic nota, quod servatur etiam extra statum Ecclesiasticum": P. Farinacci, *Praxis et theoria criminalis*, pars IV, ed. Norimbergæ 1676, q. CXLVIII, nn. 4-5, 26 e 28-29, pp. 729 e 731-732. Bolla *Cum primum apostolatus*, cit. n. 11, p. 180: "Si quis crimen nefandum contra naturam, propter quod ira Dei venit in filios diffidentiae, perpetraverit, curiæ sæculari puniendus tradatur; et si clericus fuerit, omnibus ordinibus degradatus, simili poena subiiciatur".

<sup>117</sup> Bolla *Cum primum apostolatus*, cit. n. 13, p. 180: "Et ut præmissorum delictorum simoniæ, blasphemiae ac stupri nefandi notitia facilius habeatur, volumus quod in singulis casibus, non solum per accusationem et inquisitionem, sed etiam ad simplicem et secretam denunciationem procedatur per quoscumque iudices, alias tamen de iure competentes, tam ratione delicti quam personarum, ita quod inter eos locus sit præventioni". Cfr. M.A. Noto, "Viva la Chiesa, mora il tiranno", cit., pp. 194-207.

<sup>118</sup> Dopo la bolla di papa Ghislieri, il Sant'Uffizio non comincia ad occuparsi di sodomia (se non in via incidentale, quando sorge il sospetto di eresia): G. Romeo, *Amori proibiti*, cit., p. 22. In taluni possedimenti della Corona spagnola, al contrario, la Suprema ha competenze più estese: R. Canosa, *Sessualità e inquisizione*, cit., pp. 53-54.

<sup>119</sup> "Revisio et correctio statutorum" la configura uno strumento notarile allegato all'originale (fol. 97) che certifica l'avvenuto controllo della Camera Apostolica. Così anche il breve di conferma di Sisto V (ASCB, Archivio pergamenaceo, fasc. 2, Brevia Summorum Pontificum, II, doc. 93): "Necnon statuimus, et perpetuo ordinamus, quod statuta dictæ Civitatis tam civilia, quam criminalia a dilectis filiis Camerae nostræ Commissario generali, et Procuratore Fiscali per nos deputatibus revisa, reformata, et subscripta in posterum ab omnibus, præsertim a Gubernatoribus, et aliis officialibus in eadem Civitatem pro tempore existentibus ad unguem observentur". Dai due documenti apprendiamo i tempi della ratifica: la Camera si pronuncia il 18 giugno, il documento è rogato il 20 giugno, il Papa approva il 30 giugno. Per la presente ricerca si fa ricorso al manoscritto originale del 1588 (ASCB, Archivio cartaceo, fasc. 1, Statutum). Il testo è stato più volte dato alle stampe (*Statuta Magnifica Civitatis Beneventi*, Romæ 1589; *Statuta Civitatis Beneventi*, Romæ 1603; *Statuta Civitatis Beneventi*, Beneventi 1647; *Statuta Civitatis Beneventi*, Beneventi 1717). Una trascrizione anche in G. Intorcchia, *Civitas*, cit., pp. 175-258, che ne analizza sommariamente il contenuto alle pp. 66-70.

<sup>120</sup> *Statuta Urbis*, 2.49 commina il rogo ai sodomiti. *Statuta Urbis*, 2.50 prevede la decapitazione per gli incestuosi. *Statuta Urbis*, 2.54 lascia all'arbitrio del giudice la pena per i "mariti qui concubinas retinent" (per le citazioni si fa riferimento a *Statuta Almae Urbis Romæ*, Romæ 1580).



testo, però, si apre con una premessa densa, che in poche parole riassume un concetto nuovo: la legge secolare come *disciplina*<sup>121</sup>. Essa, perciò, non ha solo il compito di stornare da “vitia et facinora saltem metu poenarum”<sup>122</sup> ma può perfino attirare “ad virtutes amplectendas”<sup>123</sup>. Non si tratta di *invitare* ad una mera virtù civica e terrena, come la *iustitia* tomista<sup>124</sup>. La legge non si limita a sollecitare una vita secondo ragione: induce, piuttosto, a vivere “pie, religiose, sancteque” e ad onorare Dio. Significativo che, nel prologo, i doveri verso il Cielo siano immediatamente associati all’obbedienza politica: nesso che, nella criminalistica, si ripete nelle analogie tra lesa maestà ed eresia<sup>125</sup>. La città ideale si costruisce sia espellendo i facinorosi<sup>126</sup>, sia allontanando chi turba la comunità rionale coi suoi costumi indecenti: seguendo l’esempio di altre località europee, gli Statuti permettono agli ufficiali di sloggiare *exosi, rixosi, leprosi* e

<sup>121</sup> Tale premessa merita di essere ampiamente trascritto anche per altri due elementi che lo contraddistinguono: l’accorata richiesta di uno statuto per la propria patria (ma senza rivendicare la *potestas statuendi*: si riconosce la sovranità pontificia) e la polemica antigiusprudenziale che l’accompagna (la legge come limite all’*arbitrium* e garanzia per i cittadini). L’identità comunale, retaggio del Medioevo, si accompagna a una retorica moderna. Statuti di Benevento (1588), prologo: “Cum unaquæque Civitas, seu etiam Universitas, licet exigua suis proprijs moribus ac legibus utatur, quibus ad rationabiliter vivendum pie, religiose, sancteque ad Deum colendum, ac superioribus et Dominis parendum invitetur, vitia et facinora saltem metu poenarum fugere cogatur, et ad virtutes amplectendas alliciatur, solaque civitas Beneventana, licet vetustissima, ac inter civitates Regni nobilissima, et sanctæ Romanæ Ecclesiæ fidelissima ob vetustatem quorundam suorum statutorum, seu potius ipsorum centonum et fragmentorum, quæ vix reperiuntur: quorum alia irrationabilia alia ob dissuetudinem collapsa, alia ob vetustatem concisa a iudicibus ludibrio fere habebantur; adeo quod nec incola, nec Præsides certo scirent, quibus legibus regerentur, vel regerent, sed omnia pro nutu ac arbitrio iudicum censebantur, et multoties cum magno, et particularium, ac ipsius universitatis ob loci distantiam ab urbe, et ob civium paupertatem damno, et detrimento, Idcirco cum Apostolica auctoritate (...) indultum fuerit (...) quod interventu, et consensu officialis, seu Præsidis pro tempore existentis eidem liceret Statuta de novo condere, addere, minuere vel mutari”.

<sup>122</sup> Statuti di Benevento (1588), prologo. Nulla di nuovo sotto questo aspetto. La funzione della *territio* è già invocata dai Padri della Chiesa; il diritto altomedievale l’aveva assorbita tramite l’insegnamento di Agostino ed Isidoro. Cfr. N. Bobbio, *La teoria delle forme di governo nella Storia del pensiero politico*, Torino 1976, pp. 59-62.

<sup>123</sup> Statuti di Benevento (1588), prologo.

<sup>124</sup> La giustizia è ben distinta, nell’insegnamento tomista, dalla giustificazione: opera tra uomini e scaturisce dal rispetto dell’ordine naturale. Una *civitas* pagana può conoscere la giustizia, e quindi avere un diritto. Ma anche una *civitas* cristiana persegue fini terreni (il *bonum commune civile*) distinti da quelli spirituali (la *salus animæ*), che spettano alla Chiesa. “In his quæ ad salutem animæ pertinent (...) magis est obediendum potestati spirituali quam sæculari. In his autem quæ ad bonum civile pertinent, est magis obediendum potestati sæculari quam spirituali”: Tommaso d’Aquino, *Scriptum super Sententiis*, ed. Parmæ 1856, lib.II, dist.XLIV, q.II, art.III *expos.* Cfr. M. Villey, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, ed. Milano 1985, pp. 105-155. Nonostante le derive ierocratiche, anche la canonistica medievale ha presente la distinzione di piani. Così, ad esempio, la gl.*Debent* ad X.2.24.28: “lex consideravit quod sit utile corpore, et honestum (...) Sed canon considerat utilitatem animæ”.

<sup>125</sup> P. Farinacci, *Praxis*, pars IV, cit., nn.5-7, p. 3; Id., *Tractatus de hæresi*, ed. Lugduni 1650, q.CXCVII, n.6, p. 332. Nel nostro caso, si nota una certa analogia tra la pena per la bestemmia e quella per le ingiurie verbali contro i consoli. Statuti di Benevento (1588), capp. De blasphemias e De offensis factis magnificis Dominis Consulibus.

<sup>126</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. De iniuriis corporalibus, vulneribus, seu percussionibus cum armis vel sine armis.

*meretrices* su sollecitazione del vicinato<sup>127</sup>.

Questo spirito emerge anche dall'analisi dei *delicta carnis*. Nel perseguire la tentata corruzione, si distingue nettamente la posizione del “principalis” da quella del “mediator, aut leno”: per quest'ultimo, paradossalmente, la multa è raddoppiata. Nuovo è anche il regime della *reiteratio* che determina l'esilio per il diretto interessato, la fustigazione per il mezzano<sup>128</sup>. Nel calibrare queste pene, il legislatore bada più alla *malitia* del responsabile che al disvalore del fatto.

La *truncatio nasi* è confermata per chi consegna in concubina una donna “sub eius gubernio, protectione, aut tutela”; ma la stessa pena è introdotta anche per mero consenso “ad male agendum”. Non solo si specifica che la fame non scusa<sup>129</sup>, ma si nega qualsiasi possibilità di remissione della pena<sup>130</sup>. Questa pena fisica non può più convertirsi in pecuniaria: il divieto fa risaltare l'atrocità del delitto, in un contesto che riconosce ancora molto spazio alla negoziazione<sup>131</sup>. Il tono rigoroso che assume il

<sup>127</sup> Statuti di Benevento (1588), cap.De vicino exoso, meretricibus, et alijs in vicinia non permittendis. Ciò persino laddove il disonesto sia proprietario dell'immobile e, nonostante le ammonizioni dei vicini, non intenda emendarsi entro un mese. La norma condensa i divieti già posti da Statuti di Benevento (sec.XV), cap.Ut vie publice munde serventur con la disciplina di Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De vicino exoso (ho l'impressione, però, che questo capitolo sia una delle novelle risalenti agli Anni '80). Nel testo, le altre norme che esprimono una chiara tensione disciplinante sono i capp. *De blasphemia, De ludo, De usuris, De proprios filios exponentibus ac alienos supponentibus abortum procurantibus, Ante domum luctuosam non cantandum neque citationem faciendam*.

<sup>128</sup> Statuti di Benevento (1588), cap.De adulteriis, lenonibus, et stupro: “Omnes utriusque sexus studeant honeste vivere, et nemini pudicitiam attentare: si quis autem virginem viduam aut coniugatam honestæ conditionis appellare præsumperit verbis aut blanditijs tentare ad supra vel adulteria committenda: si principalis, pro prima vice poena unciarum duarum mulctetur: si vero mediator aut leno poena duplicetur: at si bis terve tentaverint, cum poenam prædictam spernere videantur, principalis exilio puniatur, leno vel lena aut mediator fustigetur.”

<sup>129</sup> Con questa precisazione, il legislatore intende smentire Liber Augustalis, 3.85.1: “Matres, quæ publice filias prostituunt filias, poenæ nasi truncati (...) subjacere sancimus. Alias enim consentientes, et filias, quas forte propter inopiam, nedum maritare, sed etiam nutrire non possunt, alicujus voluptatibus exponentes, a quo et sustentationem vitæ, et gratiam præstolantur, poenæ subjacere non tam injustum credimus, quam severum”.

<sup>130</sup> Diversamente da quanto stabilito nel testo quattrocentesco, che lasciava aperto lo spiraglio della *magna causa*. Statuti di Benevento (1588), cap.De adulteriis, lenonibus, et stupro: “Itemsi quis filiam, sororem, vel quamlibet sub eius gubernio, protectione aut tutela existentem alteri in concubinam tradiderit, aut ei ad male agendum consenserit, et si necessitate famis aut quomodocunque stuprandam dederit, omni casu truncatione nasi puniatur, nec per officialis poena remitti possit”. Lo Stato si edifica su un penale che, almeno nelle intenzioni, fa rispettare “ad unguem” le sue previsioni (così auspicava Sisto V: ASCB, Archivio pergamenaceo, fasc.2, Brevia Summorum Pontificum, II, doc.93).

<sup>131</sup> La retorica dell'intransigenza è proclamata da Statuti di Benevento (1588), cap.De poena Reorum: “Rector (...) teneatur et debeat in delictis puniendis servare statutorum poenas”. Ma è il legislatore stesso a smentirla. Statuti di Benevento (1588), cap.De compositionibus: “Statuitur et ordinatur quod Rector seu eius Vicereceptor non debeat admittere reum ad compositionem seu transactionem delictorum nisi prius habita pace ab offenso, vel eius hæredibus, et hoc in delictis in quibus venit imponenda poena corporis afflictiva: in alijs autem iudex possit componere facta prius aliqualis diligentia pro concordia partium”. Questa regola generale assegna un vasto campo alla negoziazione: la *poena nasi*, intransigibile, costituisce un'eccezione. Tali paradossi non devono stupire: la dialettica tra minaccia e grazia è coesistente alla pedagogia penale di Età moderna, come rileva Hespanha, *De la injustitia a la disciplina*, in C. Álvarez Alonso – J.L. Bermejo Cabrero – B. Clavero Salvador – E. Gacto Fernández – A. M. Hespanha – F. Tomás y Valiente, *Sexo barroco*, cit., pp. 175-186.

legislatore è spia di un processo che porterà, tra mille contraddizioni, al monopolio della violenza.

Non a caso, dal testo beneventano sparisce qualunque riferimento allo *ius occidendi*. Chiaro che, mancando un formale divieto, l'antica vendetta può essere ripescata dal diritto romano. Non ne dubita, a Roma, il più celebre giurista del tempo<sup>132</sup>. Eppure, nel silenzio del legislatore s'intravede una forma di declassamento dell'antico *ius*. Al contempo, però, la disposizione riconosce un margine più ampio quando la reazione è posta in essere dalla donna e può qualificarsi *defensio*<sup>133</sup>.

Nel fissare le sanzioni, scompare qualsiasi diseguaglianza basata sul ceto di appartenenza<sup>134</sup>. La "giustizia egemonica" implica pari obbedienza e pari castigo: almeno nei delitti carnali, secondo la dottrina, la *nobilitas* non costituisce attenuante<sup>135</sup>.

<sup>132</sup> P. Farinacci, *Praxis*, pars IV, cit., q.CXXI, pp. 194-211 (stando alla testimonianza di G.B. Bilotta, *Decisiones*, cit., dec.XXXVIII, n.10, p. 57 quel "iuris consultus celeberrimus" aveva svolto funzioni giudiziarie a Benevento: "olim fuit Locumtenens Curiae Vicegubernatoris huius Civitatis"). La possibilità di ricorrere al diritto comune "in casibus a statuto omissis" è esplicita in Statuti di Benevento (1588), cap.Quid servandum deficientibus statutis. D'altra parte Statuti di Benevento (1588), cap.De homicidijs lascia impunito ogni omicidio commesso in stato di *furor insaniae*. I giuristi sottolineavano che lo *iustus dolor* (cfr. D.48.5.39.8 e C.9.9.4.1) impedisce a padre e marito un pieno controllo di sé. "Nam si quis iusto dolore commotus occidat aliquem, excusatur (...) cum difficillimum sit iustum dolorem temperare (...) homo immenso dolore commotus inopinate praeventus non est in plenitudine intellectus": L. Carerio, *Practica nova*, ed. Lugduni 1572, tr.De homicidio, par.Sexto igitur, nn.1 e 4, fol.185v-186r.

<sup>133</sup> In caso di mera sollecitazione, il vecchio Statuto scusava *in toto* solo chi non cagionava lesioni permanenti. La versione cinquecentesca, pur confermando tale limite, assicura un'attenuante perfino in caso di omicidio: è il giusto dolore a determinare un'*excusatio* parziale. Statuti di Benevento (1588), cap.De adulteriis, lenonibus, et stupro: "Quod si tentata nolens consentire tentans praedictos verberaverit vel percusserit usque ad membri debilitationem perpetuam exclusive ad nihilum teneatur: si vero ultra processerit etiam ad mortem pro modo culpae puniatur tanquam delictum culposum, et iusto dolore commissum esset, habeatur".

<sup>134</sup> Livellamento che tocca persino i chierici. Una consolidata giurisprudenza rotale sostiene che gli *Statuta Urbis Roma* leghino anche costoro, in deroga al criterio generale che li esonera dalle leggi secolari (sotto ponendoli al solo diritto canonico). La stessa eccezione è riconosciuta per Benevento: "Sepissime dubitatum fuit num statuta Beneventana ligarent Clericos, et affirmative fuit resolutum quia dicta statuta (...) fuerunt confirmata a Summo Pontifice, quod sufficeret ad hoc ut dici possint dici Papalia". G.B. Bilotta, *Decisiones*, cit., dec.XX, n.1, p. 207. Ciò non significa, ovviamente, né abolire il privilegio del foro né sottoporre il clero a quelle pene da cui è tradizionalmente esente (*in primis*, la morte).

<sup>135</sup> In quegli anni V. de Franchis, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, ed. Augustae Taurinorum 1610, dec.CCXL, nn.5-8 foll.128v-129r prende in considerazione il problema che, da un punto di vista esegetico, ruota intorno all'antinomia tra la *poena capitis ex C.9.9.29.4* e la *deportatio ex D.48.18.5*. Il contrasto appare tanto più stridente, in quanto la prima *lex* punisce l'adulterio, la seconda l'adulterio *cum incestu*. Perché ad una fattispecie oggettivamente aggravata va applicata una sanzione inferiore? La glossa ipotizzava che, nel secondo frammento, la nobiltà dell'adultero avesse costituito un'attenuante (gl.*Deportandum est* ad D.48.18.5: "possit enim esse, quod ex dignitate et nobilitate deportatio sufficiat"). Nel caso trattato da de Franchis, il reo brandisce questa interpretazione, sostenuta da prestigiosi giuristi del Medioevo. Ribaltadone le conclusioni, la *decisio* demolisce la soluzione della glossa ("in dictae leges verbum nullum dicitur de nobilitate, vel ignobilitate, et dicere, quod textus in dicta lege Si quis viduam, loquitur in plebeio, est maxima divinatio ad iura praedicta") e nega la possibilità di configurare l'attenuante nel caso di specie, e in generale per l'adulterio (resta la possibilità di recuperarla in altri delitti, seguendo l'insegnamento di Tiraqueau). Rispetto ad altre branche del diritto, la materia criminale si spinge più avanti verso il livellamento; il risultato, però, sarà pienamente

La Modernità penale pretende rigore: lo Statuto del 1588 testimonia l'ascesa delle pena capitale. Il capitolo di Giovanni Loio de Tuscanis sulla congiunzione violenta – pur migliorato nella forma – è confermato nella sostanza: il reo merita la morte<sup>136</sup>, a meno che non contragga matrimonio con la donna. Quest'ultima possibilità è sostenuta dall'autorità del Concilio, che viene richiamata espressamente<sup>137</sup>. Non è chiaro se questa via di fuga sia praticabile anche nell'ipotesi descritta all'ultimo capoverso: il legislatore sembra individuare una condotta aggravata che, forse, non merita clemenza. Pur mancando l'*abductio*, le circostanze suscitano particolare allarme: se il malfattore irrompe in casa di una donna onesta “de nocte”, “per vim, aut clandestine” e riesce a consumare la violenza, “poena mortis naturalis puniatur”<sup>138</sup>. In ogni caso, se nulla conta l'identità del reo, il buon nome della donna resta un elemento decisivo: chi

---

raggiunto solo a fine Settecento. Il caso capitolino è emblematico. Mentre la dottrina di P. Farinacci, *Praxis*, ed.Lugduni 1635, cit., pars III, q.XCVIII, n.133, p. 216 nega l'attenuante, Statuta Urbis, 2.50 capovolge la disparità cetuale a sfavore degli aristocratici: “Committens autem simpliciter adulterium cum muliere honesta; si Plebeius, aut vilis conditionis sit, poenam ducentorum aureorum incurrat; et in exilium per triennium mittatur; si Nobilis, duplum, et per sexennium; si Baro aut de genere Baronum, triplum et per novennium in exilium huiusmodi mittatur”.

<sup>136</sup> Come la vecchia disposizione, anche Statuti di Benevento (1588), cap.De adulteriis, lenonibus, et stupro parla di *raptus* in modo atecnico: “Rapientes autem virginem viduam nuptam aut aliam quamlibet honestam mulierem et de loco ad locum traduentes, aut per vim cognoscentes, poena mortis naturalis puniantur”. Questa etichetta rispecchia la definizione di J. de Damhouder, *Praxis rerum criminalium*, ed.Antuerpiæ 1556, cap.XCV, n.2, p. 381 (“Est autem raptus, quoties mulier aut virgo improbe vel vi abducitur, vel vi corrumpitur”). La dottrina maggioritaria, invece, continua a distinguere ratto e stupro violento in base all'*abductio*: G. Claro, *Sententiarum*, cit., par.Raptus, n.1, fol.49r; T. Deciani, *Tractatus*, cit., II, lib.VIII, cap.VII, n.4, fol.206r. Lo Statuto beneventano appare refrattario rispetto a certe finezze teoriche; ma anche nella Capitale le due condotte – pur distinte sul piano sostanziale – sono trattate nel medesimo articolo: Statuta Urbis, 2.51.

<sup>137</sup> Statuti di Benevento (1588), cap.De adulteriis, lenonibus, et stupro: “et quoad matrimonium contrahendum inter rapientem et raptam, servetur dispositio sacri Concilij Tridentini”. Concilio di Trento, sess.XXIV, cap.VI *de reformatione circa matrimonium*: “Decernit sancta Synodus, inter raptorem, et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse insistere matrimonium. Quod si rapta a raptore separata, et in loco tuto, et libero constituta, illum in virum habere consenserit; eam raptor in uxorem habet; et nihilominus raptor ipse, ac omnes illi consilium, auxilium, et favorem præbentes, sint ipso jure excommunicati, ac perpetuo infames, omniumque dignitatum incapaces; et si Clerici fuerint, de proprio gradu decidant. Teneatur præterea raptor mulierem raptam, sive eam uxorem duxerit, sive non duxerit, decenter arbitrio Judicis dotare”. Nella città papalina la soluzione trova terreno fertile: ma molti Paesi europei considerano il ratto come impedimento assoluto. Lo Stato si costruisce col rafforzamento della *patria potestas*. E così, nonostante il dettato tridentino, anche un regno cattolico come la Francia introduce il *rapt de séduction* (1579): A. Laingui – A. Lebigre, *Histoire du droit pénal*, Paris 1979, I, pp. 168-172; J. Gaudemet, *Il matrimonio*, cit., pp. 239 e 244.

<sup>138</sup> Statuti di Benevento (1588), cap.De adulteriis, lenonibus, et stupro: “Si quis autem de nocte ingressus fuerit per vim aut clandestine domum alicuius honestæ contraeius voluntatem causa eam carnaliter cognoscendi, siquidem actum perfecerit, poenamortis naturalis puniatur, sin minus transmittatur ad triremes per triennium”. La norma riconosce la minor gravità del *conatus*, riducendo la pena ad un triennio di galera. La notte evoca paure profonde, ed è generalmente considerata un'aggravante: M. Sbriccoli, “Nox quia nocet”. *I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., pp. 261-273. Questa disposizione scaturisce da Statuti di Benevento (sec.XV), cap.De incendiariis: scassatoribus domorum: stratarum disrobatores: violatores honestarum mulierum. Quell'articolo, pur sancendo la pena legale per i “violatores honestarum mulierum”, era pensato principalmente per perseguire i furti: la punibilità alla soglia del tentativo non era specificata in caso di violenza carnale.

violenta una *dishonesta* non rischia la vita, sebbene patisca sanzioni più gravi rispetto alle tenui multe quattrocentesche<sup>139</sup>. Il legislatore fa la voce grossa: l'esecuzione della pena, però, non è affatto scontata<sup>140</sup>.

<sup>139</sup> L'inasprimento è considerevole: l'importo della multa si moltiplica, mentre si aggiungono l'esilio e le verghe. Statuti di Benevento (1588), cap. De adulteriis, lenonibus, et stupro: "Si vero talis mulier rapta vel violenter cognita sit mulier malæ famæ et inhonesta poenam viginti quinque ducatorum solvat et per triennium exulet. Si vero meretrix publice constituta decem ducatorum (...) Si qui autem de nocte ingressus fuerit per vim aut clandestine domum (...) causa eam carnaliter cognoscendi (...) si vero mulier fuerit inhonesta, et tamen ingressum non consenserit, puniatur poena quatuor unciam: et si per vim fuisset cognita, puniatur tribus ictibus funis publice et per triennium exulet".

<sup>140</sup> A questo proposito, è paradigmatico l'esito del processo contro Liberatore de Salvatore, Agostino Gagliardi, Giuseppe Mainella, Sebastiano de Aloisio e Mattia Sebillo (ASCB, Archivio cartaceo, fasc.29, Processus criminales, III, n.14, foll.95-156). Nella notte tra il 13 ed il 14 marzo, essi hanno violato il domicilio di una certa Grazia Lepore. Sorpresi dai birri della Corte temporale, sparano tre archibugiate, che tuttavia non causano alcuna ferita. C'è però un particolare che rende la faccenda più complessa: tutti gli indagati sono birri di Santa Sofia, ed è per questo che il procedimento viene istruito presso la Badial Curia. Il giorno dopo, grazie alla deposizione di due vicini, ci sono già indizi sufficienti per aprire un'inquisizione: i cinque sono imputati sia per aver forzato la porta di una donna (è l'ipotesi contemplata all'ultimo capoverso del cap. *De adulterijs, lenocinio et stupro*), sia per aver sparato (il cap. *De homicidijs* puniva espressamente anche se il colpo non fosse andato a segno). I primi testimoni definiscono la donna "meretrice" (fol.96r): lo *status* è determinante, perché capace di determinare una notevole riduzione della pena. Il 17 marzo Grazia Lepore è chiamata a deporre: il notaio la qualifica semplicemente "vidua" (fol.110r). Il suo racconto trasmette in modo efficace la tensione di quella notte, ma non manca di una certa scaltrezza. La donna sa bene di dover fuggire qualsiasi sospetto sui propri costumi, evidenziando la propria resistenza. "Mentre io stava dentro al mio letto dormendo assieme con due miei figli intesi dare de calzi alla porta della mia casa che sta su la strada et i molti d'essi calzi la butteno a terra. Infra tanto io gridava da dentro al mio letto chi è loro Santa Maria della Gratia et Sant'Antonio aiutame" (fol.100v). Della banda, alcuni erano rimasti giù a piantonare, mentre altri erano riusciti ad entrare. Proprio mentre cercavano di forzare la camera da letto, si udirono schiamazzi per strada: era la Corte temporale che, sopraggiunta, si stava scontrando con quella di Santa Sofia. Dopo alcune minacce, erano partiti tre colpi d'archibugio. Interrogata, la donna sa fornire il nome preciso dei responsabili: *in primis* Liberatore de Salvatore, principale artefice del delitto. Grazia li conosce tutti, perché da giorni si aggiravano nei pressi di casa molestandola con "mille bagattelle" (fol.102v). Liberatore, in particolare, l'aveva importunata con fastidiose profferte amorose. "Mercoledì giorno avanti che successe questo caso all'ora di vespera andando io alla casa di mio cognato m'incontrò sotto la strada che si dice alla Aulivola et mi disse dove usi ire madonna Grazia (...) risposi che ne usi fare tu di sapere dove vado io, vado dove me portano li piedi" (fol.101bis v). Nonostante questa risposta piccata, l'uomo l'aveva seguita per un lungo tratto. Altri vicini, nominati dalla donna, sono chiamati a testimoniare; una ricognizione alla porta conferma i segni di scasso. La Badial Curia forma il "summario del Processo" ma, data la sua particolare rilevanza, trasmette gli atti a Roma. Il 3 maggio 1642, la Congregazione della Segnatura dispone che "si condanni in pena della Galera per cinque anni" (fol.116r). Statuti di Benevento, cap. De adulterijs, lenocinio et stupro irroga tre anni di galera quando la donna è onesta e all'ingresso non segue violenza carnale: sembra che la Congregazione abbia osservato il testo, aggravando la pena a causa delle archibugiate. Il processo è stato rapidissimo, ma la misura non può essere eseguita: i rei sono già contumaci. Facile scappare, considerando che la frontiera regnicola dista qualche minuto dalla città! L'8 agosto essi indirizzano una supplica al priore di Santa Sofia: si dichiarano innocenti e domandano che si comandi "al signor Vicario di detta Corte di volerli aggiustare almeno con tollerabile compositione conforme alla loro povertà" (fol.120v). A fine settembre compare un nuovo testimone, che stravolge la ricostruzione dei fatti: al momento degli spari, i birri sofiani si erano già allontanati. Erano stati certi suoi amici (di cui, peraltro, non fornisce i nomi) a prendere l'archibugio contro le truppe della Corte temporale. Possiamo solo immaginare le pressioni sommerse che spingono a riaprire il caso. Il 21 febbraio 1643 giunge, da Roma, una nuova direttiva. "Si è risoluto in Congregazione, che se si costituiscono

Facendosi scudo del diritto romano, lo Statuto esaspera il trattamento di *stuprum sine vi* e *adulterium*. L'exasperazione trascina nel vortice della punibilità perfino le *stupratae*, mentre le *adulterae* continuano a subire *amissio dotis* e monastero. Le conseguenze più gravose, tuttavia, spettano all'adultero, che pagherà con la morte<sup>141</sup>. In caso di *retentio*, è confermata la consumazione presunta e, quindi, la pena edittale (che, però, è cambiata)<sup>142</sup>. Nuova è anche la pena per il mezzano che riesce nell'intrigo: fustigato e marchiato in volto, viene spedito in esilio<sup>143</sup>.

Ma mentre la sanzione aumenta, il regime dell'iniziativa processuale conosce una brusca inversione. Se nel 1478 era stato ammesso l'impulso *ex officio* per i reati di adulterio e stupro, il testo del 1588 impone la *querela* dei familiari come condizione di

---

spontaneamente quelli, che hanno tirato l'Archibugiata alla corte temporale infra annum, si sospenda l'effetto della condanna alla galera (...) e dopo che saranno costituiti V.S. dovrà proseguire la causa per giustizia" (fol.131r): queste parole sono vergate da uno dei più stimati giuristi della curia romana, monsignor Cristoforo Ronconi. Le successive dichiarazioni di Agostino Gagliardi, uno degli *auxiliatores*, puntano a screditare la figura di Grazia, che conosce in quanto "pubblica meritrice" (fol.147v). Smentisce di essere entrato in quella casa. Forse lo ha fatto Liberatore, dopo che già si erano salutati: ma se l'amico ha bussato a quella porta, lo ha senz'altro fatto "per avervi à trovare come donna meritrice" (fol.148v). Quanto alle archibugiate, le sue parole si fanno confuse: Agostino insiste sull'inevitabilità della reazione, a fronte delle provocazioni della Corte temporale. Per quanto la deposizione non appaia molto convincente, da questo momento la prima imputazione scompare dalle carte processuali. Il nome di Grazia è infangato (lo Statuto prevede una multa anche se la donna è disonesta, ma evidentemente la preoccupazione è scemata) e la violazione di domicilio non interessa più: e si continua a parlare solo di "resistenza alla Corte temporale" (cfr. foll.150r e 151r). Ma questa si è concretizzata in pochi colpi d'arma, che hanno mancato il bersaglio: perché ostinarsi nel rigore? A partire dal 14 marzo 1643 è stesso il cardinal Francesco Barberini, commendatore dell'Abbazia (ma anche segretario del Sant'Uffizio), a scrivere al vicario di Santa Sofia, imponendogli di ammettere i rei a composizione. La Pasqua è ormai prossima, e in questi giorni si è soliti usare "misericordia" (fol.150r). Così, uno ad uno, tutti i responsabili si giovano della *compositio*. Il 18 ottobre anche Giuseppe Mainella ha pagato il suo debito con la giustizia: il caso è chiuso.

<sup>141</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. De adulteriis, lenonibus, et stupro: "Sed si mulier consenserit et stuprum vel adulterium commissum fuisset, uterque poena iuris puniatur (...) Et mulier de adulterio per maritum accusata et convicta dotem perdat, et marito applicetur, etiamsi civiliter ad eam agat". Ovviamente, la "poena iuris" per lo stupro non è quella che si desume, per gli adulteri, dal combinato tra C.9.9.29.4 e Nov.134.10. Presumibilmente, il legislatore vuol comminare all'uomo sia la pena pubblica *ex I.4.18.4* ("si honesti sunt, publicationem partis dimidia, bonorum, si humiles, corporis coercionem cum relegatione") sia la pena privata del *ducere vel dotare*. La norma è estremamente sintetica, ma una cosa sembra certa: anche la *stuprata* va punita in qualche modo. Soluzione piuttosto rara: la dottrina maggioritaria la ritiene impunita, benché consenziente. "Nunquam viderim punitam puellam, quæ passa fuerit se stuprari": P. Farinacci, *Praxis*, pars IV, cit., q. CXLVII, n. 52, p. 718.

<sup>142</sup> Il meccanismo sembra uguale a quello quattrocentesco: sarà punito per stupro o adulterio chi mantiene una vergine o una coniugata. Se però, in casa, vi sono altre donne oneste non si può presumere la consumazione. Ma mentre la vecchia norma riteneva che il giuramento purgasse ogni dubbio, la riforma impone la prova piena. Statuti di Benevento (1588), cap. De adulteriis, lenonibus, et stupro: "Item quod ex retentione virginis seu coniugatae contra voluntatem mariti et suorum de adulterio aut stupro puniatur. Si tamen talis dictam mulierem detinens in domo habeat consanguineas vel honestas conditionis et famæ et non ex ea sola præsumptione condemnatur, sed omnia recte intueantur".

<sup>143</sup> Statuti di Benevento (1588), lib. III, cap. De adulteriis, lenonibus, et stupro: "mediator vero vel mediatrix fustigetur et bulletur in faciem et in exilium mittatur". Fuori città l'uso del marchio non è frequente, mentre fustigazione ed esilio costituiscono i castighi più diffusi *contra lenones*. Cfr. P. Farinacci, *Praxis*, pars IV, cit., q. CXLIV, nn. 6 e 11, pp. 668-669.

procedibilità<sup>144</sup>. Opzione notevole, in deroga alla generale affermazione dell'*inquisitio*<sup>145</sup>. Il ripensamento è perciò anche un'eccezione alla regola: probabile che l'impostazione previgente si fosse rivelata troppo invasiva. Tuttavia, se ai due reati si somma l'aggravante della *vis*, "possit etiam ex officio procedi, et quilibet de populo admittatur ad accusandum"<sup>146</sup>. Così, non senza originalità, il legislatore trova un punto di equilibrio tra dimensione privata del disonore e rilevanza pubblica della violenza. Un modo brillante di sciogliere un nodo che, in quegli anni, crea non poche contraddizioni tra fonti legislative e dottrinali. Complessivamente, possiamo affermare che gli artefici della *revisio* riescono nell'opera di aggiornamento: il testo, ripulito, si allinea allo *ius commune* e rispecchia le evoluzioni giuridiche del secolo. In qualche punto, mostra persino spunti creativi.

##### 5. Un tratto di penna sul manoscritto...

Presso il Museo del Sannio si custodisce un elegante manoscritto che reca sulla copertina di pelle il blasone di Sisto V e, più sotto, l'arme civica. Il sigillo pendente certifica che si tratta delle versione autentica degli Statuti del 1588. I 97 fogli che lo compongono mostrano una grafia chiara ed accurata, degna della funzione ufficiale che il testo doveva svolgere. Eppure, scorrendo le pagine, ci si accorge che alcune di esse recano vistose barrature, e talora piccole addizioni: cosa totalmente sfuggita,

<sup>144</sup> Ma non si tratta di un mero ritorno alla soluzione di metà Quattrocento: infatti, la cerchia dei legittimati è estesa fino al quarto grado (in luogo del terzo) e si parla di *querela* (piuttosto che di *accusatio*). La formula non va intesa letteralmente, come se escludesse la più formale accusa (oltretutto, essa è confermata in via generale nel cap. *De modo procedendi in criminalibus*). Tuttavia, adoperando un vocabolo e non l'altro, il legislatore rivela che il rito – nonostante l'impulso privato – è tendenzialmente inquisitorio. Statuti di Benevento (1588), lib. III, cap. De adulteriis, lenonibus, et stupro: "Incrimine adulterij aut stupri in viduam vel virginem procedi non possit nisi ad querelam, in qua maritus primo postea pater, filius, frater, et ceteri successive usque ad quartum gradum gradatim in alterius defectum admittatur ad accusandum". Anche Statuta Urbis, 2.50 specifica che per adulterio e stupro "procedi non possit, nisi per accusationem ab eis factam, quibus accusare permittitur, vide licet a viro, patre, filio, et germano fratre mulieris": le maglie sono più strette, ma il meccanismo è identico.

<sup>145</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. De modo procedendi in criminalibus: "Statuimus et ordinamus quod inditio legitimo præcedente de aliquo delicto, de quo venit imponenda poena corporis afflictiva, iudex possit incipere et procedere per viam citationis, vel ad capturam personæ, prout sibi videbitur: si vero poena fuerit pecuniaria, tunc procedatur per viam citationis (...) Item statuimus et ordinamus quod in omnibus et quibuscumque delictis possit procedi per accusationem et inquisitionem, modo nemini contra ius fiat, et contra formam statutorum, quando tamen non adest partis querela vel adsit remissio, benignius procedatur". La norma apre il libro III, quello dedicato alla materia criminale. Pur affermando un'ampia possibilità di attivare il processo *ex officio*, ammette espressamente la più antica *via accusationis*. Nel Cinquecento si assiste, un po' ovunque, al trionfo dell'inquisitorio: è il segno del rafforzamento statale. Cfr. E. Dezza, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989, pp. 32-53 e 79-99; G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma – Bari 2001, pp. 65-86; M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., pp. 18-26.

<sup>146</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. De adulteriis, lenonibus, et stupro. Sembra implicito che, nell'estendere a ciascuno lo *ius accusandi*, il legislatore intenda concedere anche la facoltà di denunciare. In questo capoverso (che è lo stesso citato alla nota precedente) i termini *querela* ed *accusatio* non vanno intesi in senso necessariamente letterale. Non avrebbe senso vietare la *denuntiatio*, se poi si ammettono sia l'*accusatio* che l'*inquisitio ex officio* (di cui la denuncia può costituire *preambulum*: P. Farinacci, *Praxis*, pars I, cit., q.IX, nn.11 e 17, pp. 114-115).

finora, agli studiosi<sup>147</sup>. Al principio di ogni correzione troviamo una “I.”, al termine una “M.”: si pone, perciò, il problema di individuare l'esecutore, il mandante ed il movente di tali interventi. La loro incidenza, infatti, risulta determinante nelle vicende giuridiche successive: ogni parola colpita dalla mano misteriosa – senz'altro una mano diversa da quella del redattore – scompare inesorabilmente dalle successive pubblicazioni a stampa.

La risposta è celata nelle ultime pagine del volume: con un carattere più minuto, il fol.96 segnala tutte le “emendationes seu correctiones” precedentemente effettuate, attribuendone la paternità a Ioffredo Lomellino, referendario delle Due Segnature e commissario generale della Camera Apostolica, e a Gian Giacomo Panico, procuratore fiscale. Segue la loro firma. Il fol.97 – allegato ma non rilegato – si qualifica come un “publicum (...) instrumentum” volto a certificare l'avvenuto esame da parte della Camera Apostolica. È rogato dal notaio Irdeo de Marchis: e sua è anche la sigla che accompagna ogni correzione, garantendone la corrispondenza alla volontà dei revisori<sup>148</sup>. Questi passaggi attestano che il controllo centralizzato già previsto da Sisto IV, pur non stravolgendo la proposta beneventana, non si tradusse in un passaggio puramente formale<sup>149</sup>.

Il capitolo maggiormente colpito è intitolato *De matrimonio contrahendo, et dotium constitutione* che, pur appartenendo al *Civilium Statutorum Liber Secundus*, mostra interessanti collegamenti con la materia criminale finora analizzata. Su 8 capoversi che lo compongono, solo 3 non vengono cassati<sup>150</sup>. È un articolo nuovo, perché nello Statuto quattrocentesco non si riscontra una norma analoga: segno di un interesse

<sup>147</sup> Non ne fa menzione neanche la Intorcìa: lo Statuto riportato in appendice è “ripulito” da questi passaggi barrati, pur facilmente leggibili. Non sono poche le disposizioni che recano cancellature o aggiunte. Si tratta dei capp. *De Sindico et eius officio*, *De magnificis consulibus et eorum auctoritate*, *De damnis datis*, *Creditur iuramento Domini coloni vel procuratoris accusantis in damnis datis non sin infra mensem*, *Canes certo tempore collaria cum uncinis portent*, *Defensæ in locis apertis et incultis vetitæ et qui modus in eis habendus*, *Venatoribus non licet equis vel pedes cum canibus et avibus venari per vineas et loca seminata in territorio Beneventano* (libro I); dei capp. *De Iudice civili seu Vicario*, *De depositario pignorum*, *De matrimonio contraendo et dotium constitutione*, *De contractibus mulierum*, *De contractibus pupillorum vel minorum stulti vel prodigi*, *De contractibus illicitis*, *De libris mercatorum aromatariorum et aliorum quorumcumque*, *De executione Instrumentorum*, *De novo opere construendo*, *De compromisso*, *De locationibus operarum*, *De vicino exoso meretricibus et alijs in vicinia non permittendis*, *De modo pignorandi debitorum: et forma servanda in exequendo* (libro II); sul libro III e sulle *taxæ* in appendice non ci sono interventi. Ad essere fulminate, perlopiù, sono singole parole. A volte si tratta di correzioni formali, altre volte il risultato è più incisivo. Dato il contenuto esorbitante rispetto al tema di ricerca, non ci soffermeremo su tutte queste norme, ma solo sul cap. *De matrimonio contrahendo et dotium constitutione*: l'unico nel quale vengono cassati interi capoversi.

<sup>148</sup> È l'atto stesso a specificarlo (fol.97r): “de eorum mandato manum apposui sub ijs duabus primis nominis et cognominis mei literis”.

<sup>149</sup> La Camera non si limita a tutelare l'interesse economico della Santa Sede, ma entra nel merito. Nulla, invece, è l'incidenza della conferma pontificia: almeno nel caso beneventano, Sisto V si contenta di quanto compiuto dai suoi funzionari. Cfr. ASCB, Archivio pergamenaceo, fasc.2, *Brevia Summorum Pontificum*, II, doc.93.

<sup>150</sup> Si tratta dei capovv. I, V e VI: essi, pertanto, risultano anche nelle edizioni a stampa. Consultando il manoscritto, ci si accorge che il notaio aveva barrato anche il capov. I; con una glossa a margine, però, precisa che “hoc primum capitulum per errorem deletum fuit, et non obstantibus litera servandum est usque ad secundum” (fol.51v).



particolare per una materia fino ad allora regolata da usi immemorabili<sup>151</sup>. Il primo comma è fatto salvo: prevede l'obbligo di dotare le figlie, sia se si sposano sia se preferiscono il convento. Nel primo caso, se la somma eguaglia la legittima, esse saranno escluse da qualunque pretesa successoria "ab intestato". Se invece è inferiore alla legittima, alla morte del padre, potranno chiedere l'integrazione. Nulla impedisce al *de cuius* una liberalità maggiore, sia al momento della dotazione sia tramite testamento<sup>152</sup>. La norma passa il vaglio della Camera Apostolica perché sostanzialmente coerente col regime successorio diffuso sia nel Mezzogiorno che a Roma<sup>153</sup>. A conti fatti, nel ventaglio delle opzioni possibili, l'impostazione

<sup>151</sup> Al cap. *De matrimonio contrahendo, et dotium constitutione* lo Statuto del 1588 fa seguire i capp. *De dotis restitutione, De funeris impensis, De dote confessata*; subito dopo, il cap. *De contractibus mulierum*. Nel testo quattrocentesco si riscontrano solo i capp. *Dote restitutionem et lucrifacionem* e *De contractibus mulierum*: mentre nel primo articolo è esplicito il riferimento all'istituto romano della "dos", nel secondo appare il termine "mundoaldus" (poi scomparso nella versione cinquecentesca). È il segno di una progressiva romanizzazione dello *ius proprium*, che nella sua evoluzione secolare si affranca sempre più dalla tradizione longobarda (eccessiva l'enfasi posta da G. de Antonellis, *Il diritto penale*, cit., pp. 216-224 e Id., *Un caso di permanenza*, cit., pp. 1315-1323: la legislazione locale è ben più debitrice del diritto romano e canonico – per non parlare di quello napoletano e pontificio – che non di quello germanico; con la revione del Cinquecento le tracce longobarde appaiono quasi irricognoscibili).

<sup>152</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. *De matrimonio contrahendo et dotium constitutione*: "Statuimus et ordinamus quod foeminae, quae matrimonio copulantur iuxta ritum sanctae Romanae Ecclesiae de paragio dotentur etiam ultra legitimam arbitrio dicti dotantis, et taliter dotatae non succedant in bonis paternis, maternis, vel fraternis, sed sint et esse debeant propter agnationem et familiam conservandam stantibus masculis contentae dote eis constituta, nec ulterius ab intestato aliquid petere possint, modo tamen dos non fuerit minus legitima, quo casu liceat eis petere legitimae supplementum. Ex testamento vero capere possint quicquid relinquatur, et monialis sit contenta dote solita dari, nec possit aliud ab intestato petere".

<sup>153</sup> A ben vedere, essa riecheggia la gl. *Coniugata autem* ad Liber Augustalis, 3.27.1. Secondo Marino da Caramanico, questa norma federiciana deriva da Lombarda, lib. Secundus, tit. De successione, lex Si pater (= Rotari, 181). Nello stesso senso anche Liber Augustalis, 3.26.1: "in successione bonorum praeferrimus volumus masculos foeminis: dum tamen sorores, aut amitas, fratres, aut nepotes pro modo facultatem suarum, et filiorum superstitem numero, secundum paragium debeant maritare". È una soluzione contraria alla Nov. 118 ma coerente con l'orientamento prevalente nello *ius proprium*, che sfavorisce la posizione femminile per evitare la dispersione del patrimonio. Cfr. A. Solmi, *La condizione privata della donna e la giurisprudenza longobarda dell'Italia meridionale*, in Id., *Contributo alla Storia del diritto comune*, Roma 1937, pp. 500-502; P.S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, cit., II. *Diritti privati e di successione*, pp. 200-213; M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961, pp. 163-185; T. Guerra Medici, *L'esclusione delle donne dalla successione legittima e la Constitutio super statutariis successioneibus di Innocenzo XI*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LVI (1983), pp. 261-294; L. Mayali, *Droit savant et coutumes. L'exclusion des filles dotées (XIIème-XVème siècles)*, Frankfurt am Main 1987; M. Romano, *Famiglia*, cit., pp. 45-49; E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., pp. 95-96; C. Valsecchi, *L'istituto della dote nella vita del diritto del tardo Cinquecento: i Consilia di Jacopo Menocchio*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXVII (1994), pp. 205-282; A. Monti, "Iudicare tamquam Deus". *I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano 2003, pp. 305-320. Il principio è chiaro nella norma beneventana ("propter agnationem et familiam conservandam"). Pochi anni prima, Statuta Urbis, 1.145 lo aveva realizzato adottando la stessa tecnica: una dote congrua ("paragium") basta ad escludere la figlia dalla successione. Le due disposizioni coincidono per contenuti e stile. La formula beneventana "sint (...) contentae dote eis constituta" ricorda quella capitolina "sint contentae dotibus pro eis datis": prova che i Beneventani avevano ben presente il modello romano. Nel 1610, un giudice beneventano che siede nel Sacro Regio Consiglio ribadirà il nesso tra *paragium* ed esclusione dall'eredità: G.B. Bilotta, *Decisiones*, cit., consult. VII, pp. 117-

beneventana non si mostra particolarmente penalizzante<sup>154</sup>.

Anche i commi V e VI sono accettati: essi disegnano un meccanismo particolarmente favorevole alla donna che, rimasta vedova, intende “transire ad secunda vota”<sup>155</sup>. Se il marito premorto ne ha dissipato la dote – senza che lei abbia prestato consenso al *delictum* o al *contractum*<sup>156</sup> – la famiglia d’origine è obbligata ad una nuova dote<sup>157</sup>. Se la vedova vuol restare libera, invece, i consanguinei dovranno riassumerla in casa e fornirle gli *alimenta*<sup>158</sup>. La misura intende penalizzare il dotante (e i suoi eredi) per la *negligentia* con cui hanno scelto un marito inadatto<sup>159</sup>. È proprio questo passaggio che tradisce il retropensiero del legislatore, che si fa esplicito nei

119. Nel 1684, il cardinal De Luca individua nello Stato Pontificio ben 187 statuti comunali che fissano questa regola: A. Dani, *Gli Statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime: qualche annotazione e considerazione*, in “Historia et ius” (<http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/dani.pdf>), 2 (2012), paper 6, p. 7.

<sup>154</sup> Come nota Menochio, c’è differenza tra la formula “filia dotata non succedat” (che assicura un peculio certo, in un modo o nell’altro) e la formula “foeminæ non succedant sed dotentur” (che, invece, priva la donna di qualsiasi aspettativa ereditaria: qualora non riesca a sposarsi, resterà priva di qualsiasi introito). Cfr. Valsecchi, *L’istituto*, cit., p. 213. Per come è scritta, la norma beneventana rientra nel primo caso. È restrittiva, perché la figlia non può succedere neanche a madre e fratelli; ma è benevola nel parametrare la *congruitas* della dote alla legittima: cosa non scontata negli Statuti del tempo (Ead., *L’istituto*, cit., pp. 224-231). La condizione delle monache è decisamente peggiore. Il legislatore si limita ad imporre una dote secondo il solito importo, non prevedendo alcun meccanismo di perequazione rispetto alla legittima. La consuetudine soppianta il calcolo matematico: una volta entrata nel chiostro, alla donna non residua alcuna aspettativa sul patrimonio familiare.

<sup>155</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. De matrimonio contrahendo et dotium constitutione. La locuzione è generica e potrebbe riferirsi anche all’ipotesi di monacazione (nel presieguito, però, si fa riferimento soltanto alle seconde nozze). “Viduae sui iuris (...) ad secundas nuptias cum suis dotibus transigent, huiusmodi enim dotes dicuntur proprium patrimonium earum”: G.B. Bilotta, *Decisiones*, cit., dec. I, n. 17, p. 4.

<sup>156</sup> C’è un esplicito riferimento a Statuti di Benevento (1588), cap. De contractibus mulierum, dove si regola (e si limita) la capacità d’agire della *coningata*.

<sup>157</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. De matrimonio contrahendo et dotium constitutione: “Item volumus quod mulier semel dotata, si vidua remaneat, et vir eius dotem perdiderit absque aliquo contractu dictæ mulieris, vel alio consensu iuxta formam statutorum in scriptis redactum teneantur, si qui eam dotaverint, vel eorum hæredes propter negligentiam, et culpam in dotem dando eam volentem transire ad secunda vota, iterum dotare eodem modo”. Si tratta di un regime di favore: non previsto dal modello giustiniano, è consigliato da giuristi del calibro di Tartagni, di Castro, Menochio: C. Valsecchi, *L’istituto*, cit., p. 217.

<sup>158</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. De matrimonio contrahendo et dotium constitutione: “vel nolente alium virum recipere, et in paupertate existente, teneantur ipsam recipere in eorum domibus, et ipsi alimenta condeceni præstare”. La soluzione è solo apparentemente analoga a Statuta Urbis, 1.145: “Si vero dictæ filiæ feminæ pervenerint ad viduitatem; tunc revertantur cum dote et fructibus dotis ad domum paternam, si voluerit, et habeant de bonis paternis in eadem domo congrua alimenta secundum facultatem et potentiam domus: fructus tamen dotis, dum alimentantur in domo paterna, debeant esse fratrum, seu hæredum patris”. Nella disposizione capitolina la vedova ha diritto ad essere riaccolta ed alimentata indipendentemente dalla condizione di inopia. Cfr. M. Bellomo, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Torino 1970, pp. 43-45.

<sup>159</sup> In un certo senso, si tratta di una *poena privata* a favore della vedova: ed infatti i familiari possono smentire la propria *culpa* dimostrando la buona *fama* del marito. Statuti di Benevento (1588), cap. De matrimonio contrahendo et dotium constitutione: “et hoc nisi dotans in dotando fuerit iusto errore ductus, ut quia maritus reputaretur publice dives, ac idoneus et bonæ vitæ”; “Si vero in consumatione dotis, mulierum delictum vel consensus, affuerit sibi imputetur”.

capoversi fantasma.

Il comma II – su cui si abbatte la scure dei revisori – permette di negare la dote ogniqualvolta la figlia prenda marito “sine consensu patris vel matris, aut fratris, eis non existentibus”. La disposizione si spinge oltre, diseredando automaticamente la figlia in caso di successione “ab intestato”. Da queste regole è eccettuata la *filia* che ha già compiuto 20 anni<sup>160</sup>: in tal caso, “propter prædictorum negligentiam, et sexus fragilitatem” non si può certo muoverle un rimprovero se provvede a sposarsi autonomamente<sup>161</sup>. Pertanto, potrà domandare la dote “et nisi dotetur, succedat una cum masculis”<sup>162</sup>. Non è difficile intuire perché la Camera Apostolica rigetti questa soluzione: i Beneventani tentano di limitare quella *libertas nubendi* proclamata a Trento 25 anni prima. Non potendo introdurre il dissenso paterno come *impedimentum* – i Padri conciliari erano stati chiari in proposito<sup>163</sup> – hanno progettato un meccanismo indiretto, capace di colpire i matrimoni sgraditi con lo strumento più efficace: il denaro<sup>164</sup>. Negando alla donna un sostegno economico, automaticamente la si sarebbe

<sup>160</sup> È l'età in cui, a Benevento, si raggiunge la maggiore età: G. de Antonellis, *Il diritto penale*, cit., p. 206. Paradossalmente – mentre il Regno conserva la soglia longobardistica dei 18 anni (Liber Augustalis, 2.42.1) – in città prevale una soluzione più restrittiva (pur non adottando i 25 anni previsti dal diritto romano). Il problema giuridico sta proprio nel coordinare la regola generale sulla *maioritas* con il riconoscimento di una speciale capacità al matrimonio (che sia Giustiniano che Liutprando anticipano, per le donne, a 12 anni): la *puella*, minore ma capace, necessita del consenso paterno? Cfr. P.S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, ed. Milano 1960, I. *Diritto delle persone e di famiglia*, pp. 90-93.

<sup>161</sup> “Per diritto comune era dottrina consolidata che la figlia maggiore di 25 anni potesse comunque maritarsi a prescindere da qualsivoglia consenso paterno, ciò per una presunzione di negligenza del padre nella sua doverosa ricerca di una sistemazione coniugale per la figlia”: M. Cavina, *Il padre spodestato*, cit., p. 108.

<sup>162</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. De matrimonio contrahendo et dotium constitutione: “Item volumus quod mulier nubens sine consensu patris vel matris, aut fratris, eis non existentibus ante viginti annos nullam possit petere dotem, nec ab intestato ad eorum successionem admittatur: si autem post viginti annos mulier sine dictorum consensu maritum accipiat, tunc propter prædictorum negligentiam, et sexus fragilitatem possit mulier petere dotem ut supra: et nisi dotetur, succedat una cum masculis iuxta iuris communis dispositionem”. Per quanto attiene la diseredazione, c'è una chiara reminiscenza di Liutprando, 199. Per quanto riguarda la dote, anche lo Statuto bolognese ne sancisce la perdita, quando la minorenni si sposa *sine consensu patris*. Con una celebre pronuncia, la Rota locale disapplicherà quell'articolo in nome della *libertas matrimonii*. Cfr. M. Cavina, *Il padre spodestato*, cit., pp. 107-109.

<sup>163</sup> Nonostante la pressione degli Stati, il Concilio aveva adottato una soluzione coraggiosa, negando che la volontà paterna costituisse *condicio sine qua non* del Sacramento. Concilio di Trento, sess. XXIV, cap. I *de reformatione circa matrimonium*: “Tametsi dubitandum non est, clandestina matrimonia, libero contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quandiu Ecclesia ea irrita non fecit; et proinde jure damnandi sint illi, ut eos sancta Synodus anathemate damnat, qui ea vera, hac rata esse negant; quippe falso affirmant, matrimonia, a filiis familias sine consensu parentum contracta, irrita esse, et parentes ea rata, vel irrita facere posse: nihilominus sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis illa semper detestata est, atque prohibuit (...) sancta Synodus animadvertat, prohibitiones illas propter hominum inobedientiam jam non prodesse, et gravia peccata perpendat, quæ ex eisdem clandestinis conjugis ortum habent”. Non mancheranno le obiezioni di alcuni giuristi laici, fedeli al dettato giustiniano (I.1.10pr: “filiis familias et consensum habeant parentum, quorum in potestate sunt”; così anche D.23.2.2). Sulla genesi della norma: J. Gaudemet, *Il matrimonio*, cit., pp. 216-221 e 270-273; Id., *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, ed. Cinisello Balsamo 1998, pp. 737-738; M. Cavina, *Il padre spodestato*, cit., pp. 101-112.

<sup>164</sup> I Beneventani ricordano bene cosa prevedeva Statuti di Benevento (sec. XV), cap. De contractibus mulierum: “Mundualdus requisitus ut sue mundualde nubere volenti veniet consensurus venire

resa meno appetibile. Senza dote, solo un uomo ricco (e innamorato) avrebbe potuto sposarla. L'effetto deterrente sarebbe stato certo, e la potestà paterna rafforzata<sup>165</sup>. Non stupisce, perciò, che Roma cancelli la norma.

La stessa *ratio* è sottesa nei due capoversi successivi, anch'essi stralciati dai revisori. In entrambi, si pone il problema delle *puellæ* orfane: esigenze di tutela e di controllo s'intrecciano, considerando l'assenza di un *pater* che vigili sulle loro scelte. Forti sospetti si addensano sul matrimonio col tutore (capov.IV), perché costui potrebbe profittare del suo ruolo per soddisfare interessi egoistici (carnali o patrimoniali)<sup>166</sup>. Il matrimonio s'intende contratto "per vim", quindi nullo, "et poena raptus contrafaciens puniatur": a meno che la giovane non manifesti la volontà "in monasterio" – luogo sicuro, al riparo da minacce – ed i congiunti non abbiano prestato il consenso. Chiaro che, in questa disposizione, due passaggi risultano indigesti a Roma: sia il riconoscimento del "consensu proximiorum", sia la pretesa di considerare nulle le nozze in base alla *vis præsumpta*. La norma avrebbe introdotto un

---

noluerit vel veniens nullam legitimam causam allegaverit qua matrimonium debeat impediri matrimonium iudiciali auctoritate proficitur". Questa norma postula il principio per cui ogni contratto femminile dev'essere approvato dal mundoaldo. Seguendo la dottrina longobardistica (Carlo di Tocco, Andrea Bonello, Biagio da Morcone) e la consuetudine cittadina, lo Statuto aveva mitigato il rigore originario del mundio che, nella sua impostazione originaria, attribuiva al titolare piena facoltà decisionale (cfr. Rotari, 204 e per quanto attiene le nozze: Rotari, 188 e 195; Liutprando, 12 e 119). A. Gaudenzi, *Le vicende del mundio nei territori longobardi dell'Italia meridionale*, in "Archivio storico per le provincie napoletane", XIII (1888), pp. 95-118; F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, I. *Le persone, la famiglia*, Città di Castello – Roma – Torino – Firenze 1907, pp. 260-267 e 319-360; P. Del Giudice, *Il mundio sulle donne nella legge longobarda*, in Id., *Nuovi studi di Storia e Diritto*, Milano 1913, pp. 39-52; A. Solmi, *La condizione*, cit., pp. 450-490; M. Bellomo, *La condizione*, cit., pp. 27-28; E. Cortese, *Per la Storia del mundio in Italia*, in Id., *Scritti*, I, Spoleto 1999, pp. 1-154. Così, la disposizione beneventana offriva alla donna una via d'uscita, riconoscendole la possibilità di ricorrere al giudice. Dopo Trento, questo compromesso non sembra più proponibile: per questo, si tenta un espediente che garantisca il medesimo effetto.

<sup>165</sup> La prassi medievale aveva ampiamente mitigato sia il *mundium* che la *patria potestas*. P.S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, cit, I, pp. 96-98 e pp. 139-142. A ben vedere, l'irrigidimento patriarcale costituisce un'aspirazione tipica della Modernità secolare. Nonostante l'Umanesimo avesse diffuso una nuova sensibilità pedagogica, "nell'età dell'assolutismo il controllo paterno sul matrimonio dei figli e sulla devoluzione del patrimonio divenne una colonna portante dell'ordine sociale". I civilisti, che da secoli si confrontano con Giustiniano, sostengono il ripristino della potestà domestica. Cfr. M. Cavina, *Il padre sposedato*, cit., pp. 54-93 (cit. pp. 62-63). Lo si riscontra anche in Statuti di Benevento (1588), cap.De privato carcere. "Nemini liceat quempiam in privato carcere mancipare", esordisce l'articolo. Eppure, siamo ancora lontani dal monopolio della violenza: in deroga al principio generale fissato nel primo comma, il legislatore riconosce alcune eccezioni. "Item patri, tutori, vittrico liceat filium, nepotem pupillum, privignum vinctos tenere, ac verberare et corrigere adhibitum tamen semper moderamine inculpatæ tutelæ". Laddove la correzione domestica apparisse insufficiente, "Iudex ad prædictorum instantiam debeat prædictos juniores carcerare, carceratos tenere ad correctionem". Il ruolo del giudice sembra meramente esecutivo, come ribadisce Statuti di Benevento (1588), cap.De patricidijs: "Item statuimus quod Iudices teneantur carcerare filios arbitrio parentum, et in eisdem carceribus tenere prout ipsis videbitur". Va sottolineato che negli Statuti previgenti non c'era una disposizione analoga.

<sup>166</sup> Statuti di Benevento (1588), cap.De matrimonio contrahendo et dotium constitutione: "Item quod tutor seu curator alicujus, qui in potestate, et gubernio pupillas habuerit, non possit eas ipse nec eius filij aut consanguinei vel affines, usque ad tertium gradum inclusive ducere in uxorem, nisi consensu puellæ libere, et in monasterio explorato modo ut supra, et cum consensu proximiorum, alias non teneat matrimonium, sed per vim intelligitur contractum, et poena raptus contrafaciens puniatur".

impedimento relativo, proprio negli anni in cui la Chiesa rivendica l'esclusiva sul matrimonio. Un'intrusione intollerabile: tanto a monte (si legiferava *in spiritualibus* con una fonte laica), quanto a valle (i giudici laici avrebbero pronunciato declaratorie di nullità). Venendo al merito, poi, la canonistica si era già mostrata favorevole a queste unioni, distinguendosi dal rigore dei civilisti<sup>167</sup>.

Anche il capov.III doveva suscitare simili obiezioni: esso impone all'orfana che intende maritarsi l'assenso del tutore, del curatore o dei consanguinei. Certo, in caso di disaccordo si riconosce il primato della volontà femminile, accertata in monastero. Ma la presenza di un giudice ecclesiastico non riesce a camuffare la prevalenza laica (all'interrogatorio partecipano anche il giudice secolare e due consoli)<sup>168</sup>. Ragioni

<sup>167</sup> Per i civilisti, la *lex Si tutor vel curator* (C.5.6.7) rappresenta l'autorità principale contro il matrimonio *cum pupilla*: il comportamento del tutore appare fraudolento nei confronti del padre deceduto (cfr. anche C.5.6.8). Analogicamente, si può richiamare C.9.10.1, che punisce i tutori rei di *stuprum*. In un caso ricordato da E. Bossi, *Tractatus varii*, ed. Venetiis 1562, fol.191v, il Senato di Milano punisce ad arbitrio il tutore che aveva sposato la pupilla, irrogando la catena. Nella normativa canonica, invece, non c'è traccia di simile impedimento: la dottrina conclude per la liceità delle nozze. Sennonché, i canonisti sostengono la prevalenza del proprio diritto *in spiritualibus* (e il matrimonio, in quest'epoca, è senz'altro materia spirituale): la legge civile non può aggiungere alcunché, ma solo adeguarsi. Esempio il ragionamento di B. Choveron, *De publicis concubinariis*, Lugduni 1550, rubr. De stupro, nn.36-38, p. 112. L'Autore scrive prima della Sessione XXIV: per questo non può invocarne i principi. Ma il Concilio è già cominciato, ed egli ne riflette gli umori: d'altra parte, l'elaborazione medievale gli mette a disposizione strumenti sufficienti per sostenere l'esclusiva ecclesiastica. "Possit suboriri dubitatio (...) an saltim prohibeatur contrahere matrimonium cum eadem pupilla sua? Respondetur quod sic lege si tutor, vel curator C. de interdicto matrimonio: ubi dicitur, quod si sibi, vel filio suo, eam collocaverit matrimonio ipso facto ex dolo praesumpto incurrit infamiam, quotiano praesumitur talem contractum fecisse, ut ratione fraudis commissae non reddat administratione tutelae, vel curae, nisi pater filiae contrarium disposuisset, lege si pater C. de eodem titulo. Ista decisio procedit de iure civili: secus de iure canonico, quo iure non prohibetur matrimonium inter tutorem vel eius filium et pupillam, et ideo succedit comminis regula quod quando ius civile, et canonico contrariantur in matrimonialibus, aut alijs spiritualibus tunc iuri canonico et non civili standum est". A questo punto, il Canonista di Montpellier deve sfoderare i riferimenti che gli sembrano più adatti a corroborare tale principio: le decretali di Innocenzo III *Per venerabilem* (X.4.17.13), *Si diligenti* (X.2.2.12) e *Debet* (X.1.21.5); il *dictum post Decr.* C.2, q.3, cap.7; le decretali *Super illa* (X.4.21.4) e *Quum secundum* (X.4.21.5), rispettivamente di Urbano III e Innocenzo III; la decretale *Clerici* di Lucio III (X.2.1.8); la *lex Hoc edicto* (D.39.1.1); l'autentica *Ut clerici ad proprios episcopos* (Nov.83.1). Benché queste fonti non siano tutte pertinenti, esse suggeriscono che "in his et alijs similibus sacrae leges non dedignantur imitari sacros canones (...) quod in causis spiritualibus lex civilis subiicitur canonibus". Richiamando la gl. *Debent ad X.2.24.28*, Choveron si mostra consapevole delle antiche distinzioni ("quia effectus istorum iurium tendit ad diversum finem quoniam finis iuris canonici est evitare peccatum, et Deo animas lucrifacere. Sed finis iuris civilis tendit ad bonum publicum") ma non dà loro eccessiva rilevanza. In questo ambito, non c'è posto per una disciplina dualista: "concludite ergo in summa, quod si tractetur, et vertatur dubium circa permissionem, vel prohibitionem matrimonij stamus canonibus, et non dispositionibus legum civilium".

<sup>168</sup> Statuti di Benevento (1588), cap. De matrimonio contrahendo et dotium constitutione: "Quod si mulier sine patre vel ad quem spectat ipsam maritare remanserit, et tutores vel curatores dati in testamento si extant, eam nuptui tradant: si vero non adsit tutor vel curator praeter matrem, et fratres, si sint minores viginti annis, adhibeatur consensus duorum proximorum consanguineorum, et si fratres maiores existant unicum eorum matre si extat, sin minus eorum consensus tantum sufficiat, et ante omnia exploretur consensus ipsius mulieris iuxta iuris communis dispositionem, et si praedicti interesse discordarent, et mulier adhuc nonesset talis aetatis, in qua plenum consensum haberet, vel propter metum libere eius voluntatem exprimere non posset, Ponatur primo in monasterio, et post aliquos dies eius voluntas per utrunque iudicem ecclesiasticum, et secularem adhibitis duobus de

sufficienti per depennare la norma.

L'analisi di questi commi ci permette di avanzare qualche ipotesi sulla genesi dello Statuto. Con una ricostruzione (fin troppo) lineare, Alfredo Zazo ha sostenuto che il testo approvato nel 1588 equivalga alla proposta elaborata a Benevento nel biennio 1535-1536. Per ben 53 anni, il testo sarebbe rimasto nelle pastoie della burocrazia pontificia, in attesa di essere esaminato<sup>169</sup>. *Prima facie*, la tesi potrebbe spiegare perché queste norme sono state cassate: scritte prima della Sessione XXIV (1563), non potevano riflettere lo spirito della *libertas nubendi*. Logico che il revisore, nel 1588, le fulmini. I conti, però, non tornano. In questo articolo del Libro II è latente il modello dello Statuto capitolino (1580)<sup>170</sup>, ma anche del capitolo *Decernit* che, in caso di ratto, disponeva un'*exploratio voluntatis* in monastero<sup>171</sup>. Quella norma, oltretutto, viene espressamente richiamata nel Libro III per regolare il delitto<sup>172</sup>. È vero che i capoversi cassati sono contrari ai principi tridentini: ma si tratta una contrarietà "obliqua", e ciò fa pensare che il legislatore beneventano conoscesse l'ostacolo da aggirare. D'altra parte, nel testo emergono diverse incongruenze. Il peso del consenso familiare si accompagna al riconoscimento della volontà femminile, più volte rimarcato (*excusatio non petita?*). Inoltre, è assurdo che tale consenso sia esplicito quando il padre è morto ma non quando è vivo: come se i poteri del tutore possano eccedere quelli del genitore<sup>173</sup>. Tutto fa pensare ad una nuova proposta – *post* 1563, se non *post* 1580 – che non ha dato al testo né coerenza intrinseca né fedeltà ai canoni<sup>174</sup>.

---

consulibus, (dum tamen consules adhibendi non sint coniuncti dicti tutoris vel pupillæ) perquiratur post nubilem ætatem”.

<sup>169</sup> Il ragionamento è semplice: nel 1535 il papa ha conferito l'incarico, ma non ci risulta né un breve di approvazione, né il testo di legge. Nel 1588 abbiamo approvazione e testo, ma non risulta alcun incarico. Lo Statuto approvato nel 1588, pertanto, corrisponderebbe alla proposta degli Anni '30, che attendeva ancora la conferma pontificia: A. Zazo, *Giulio del Sindaco e i suoi tempi*, in "Samnium", XL (1967), nn.1-2, pp. 11-12. Lo segue G. Vergineo, *Storia di Beneventi e dintorni*, II, cit., pp. 139-140. Tale ricostruzione sembra un po' semplicistica. Come argomentato alle nt.107 e 108, la delega del 1535 era così ampia da comprendere il potere di *confirmare* ed *approbare*: non occorre, perciò, alcun breve papale (ciò non toglie che il testo potrebbe non essere entrato in vigore per altre ragioni). Che il frutto dell'attività legislativa degli Anni '30 si sia perso, così come s'è perso l'incarico del 1588, non implica che i due estremi vadano collegati per forza. La documentazione archivistica è lacunosa e non consente sillogismi brutali.

<sup>170</sup> Statuta Urbis, 1.145.

<sup>171</sup> Concilio di Trento, sess.XXIV, cap.VI *de reformatione circa matrimonium*.

<sup>172</sup> Statuti di Benevento (1588), cap.De adulteriis, lenonibus, et stupro.

<sup>173</sup> Infatti, mentre i capovv.III e IV richiedono espressamente che vi sia un'approvazione del matrimonio quando la *puella* è orfana, il capovv.II si limita a privare la figlia di qualsiasi pretesa nei confronti del *pater*. Nei fatti cambia poco: giuridicamente, però, la formula sposta il dissenso paterno dal piano del matrimonio a quello delle azioni patrimoniali. Tecnicamente, esso non può essere qualificato come *impedimentum*. Al contrario, l'opinione del tutore, del curatore o degli altri consanguinei è delineato come *impedimentum* (relativo nel capovv.III e, forse, anche nel IV). È possibile che i Beneventani abbiano riscritto l'ipotesi più vistosa (quella del *pater*), provando ad eludere le disposizioni conciliari. Negli altri commi, ci si sarebbe limitati a parare il colpo, riconoscendo che la *puella* ha comunque l'ultima parola.

<sup>174</sup> La proposta del 1588 avrà tenuto presente il testo "fantasma" del 1535-1536: ma le correzioni, un po' per fretta un po' per frode, non hanno prodotto un risultato allineato al Concilio. L'ossequio alle sue disposizioni è puramente esteriore: e i revisori se ne accorgono.

La logica dei revisori, però, non è più quella delle *differentiae* e della *consonantia*: la legge secolare deve replicare il diritto canonico, corroborandone le istanze. È proprio questa dinamica a spiegare il rigetto del capov.VIII, che interveniva su una questione assai discussa in dottrina: la vedova che consente allo *stuprum* perde la dote<sup>175</sup>? Sul punto si erano scontrati Paolo di Castro ed Alessandro Tartagni. Il primo, sviluppando alcuni argomenti romanisti, si era espresso positivamente in analogia con l'adulterio<sup>176</sup>. Il secondo aveva invece contestato l'estensione, dato il carattere odioso della sanzione penale<sup>177</sup>. Nel secolo XVI il dibattito è ancora aperto<sup>178</sup>: ma è molto ricorrente l'auspicio di una soluzione equitativa, che sfuma dalle distinzioni di Choveron<sup>179</sup> all'impunità di Covarrubias<sup>180</sup>. Una celebre sentenza della Rota di Avignone si schiera apertamente in questo senso, richiamando la liceità canonica del matrimonio<sup>181</sup>. Consapevoli del dibattito, i Beneventani avevano optato per una soluzione rigorosa: sia attribuendo la dote alla famiglia del *de cuius*<sup>182</sup>, sia esonerando la famiglia d'origine

<sup>175</sup> Regola vuole che, morto il marito, la dote spetti alla vedova. Così si era espresso anche Statuti di Benevento (1588), cap.De dotis restitutione: "Quodsi matrimonium solvatur, quia mulier vidua remanserit, vidua habebit dotes suas". L'incontinenza della donna, tuttavia, suscita particolare indignazione.

<sup>176</sup> Cfr. P. di Castro, *In secundam Codicis partem commentaria*, ed.Venetis 1594, tit.De his quibus ut indignis, l.Sororem, n.4, fol.78r e tit.De fideicommissis, l.Fideicommissum, nn.3-4, fol.91r. Da C.6.60.4 si desume che la morte non scioglie il matrimonio: per una  *fictio iuris*, finché non ci si risposa, si resta "in priore matrimonio". I giuristi ne desumono un dovere di castità per la vedova, tenuta a rispettare la memoria del defunto: un eventuale *stuprum*, affine all'*adulterium*, va considerato causa d'indegnità. Nov.22 e C.5.9.1-2 vietano alla vedova di risposarsi prima che sia decorso un anno di lutto: se contravviene, perde tutti i beni ottenuti dal marito ed è resa infame. Della dote, però, non si fa parola: il dubbio sorge proprio perché questa somma non è, a rigore, un bene del marito.

<sup>177</sup> C.5.17.8 e X.4.20.4, i frammenti che dispongono l'*amissio dotis* per adulterio, "non debent ad alium casum extendi cum sint poenalia": A. Tartagni, *In primam et secundam Codicis partem*, ed.Venetis 1570, tit.De his, quibus ut indignis, lex Sororem, n.3, fol.166v-167r. Nel ragionamento emerge una decretale che la controparte non aveva proprio messo in conto: la sua forza autoritativa è rigettata in virtù di un principio ermeneutico: non certo per ragioni di competenza.

<sup>178</sup> Come testimonia la posizione problematica di P. Farinacci, *Praxis*, pars IV, cit., q.CXLII, nn.46-58, pp. 616-618.

<sup>179</sup> B. Choveron, *De publicis concubinariis*, cit., rubr.De adulterio, nn.60-63, pp. 51-53.

<sup>180</sup> D. de Covarrubias, *In quartum librum Decretalium epitome*, ed.Salmanticae 1556, secundae partis, cap.VII, n.10-12, foll.105v-106r.

<sup>181</sup> Nel caso di specie, una vedova si era risposata prima del termine annuale previsto dal diritto romano ed aveva domandato la restituzione della dote. Il suocero eccepiva l'infedeltà *post mortem* pretendendo di ritenere la somma. La corte afferma che "aequitas praefertur rigori (...) Maxime, quod is, qui stuprum fecit, legitimo nunc cum illa coniunctus est matrimonio, quod propterea omnem maculam delevit": la dote va perciò assegnata alla donna, mentre le donazioni che il *de cuius* le aveva attribuito devono tornare alla famiglia (quanto ad esse, il diritto romano era stato chiaro). G. Da Laurentiis, *Decisiones Rotae Sacri Palatii Apostolici Avenionensis*, ed.Lugduni 1600, dec.CXLV, pp. 165-169. Il discorso si fonda su un presupposto fondamentale: il diritto canonico ammette il matrimonio *infra annum*. Erano stati chiari *dictum post Decr.* C.2, q.3, cap.7, X.4.21.4 e X.4.21.5: tre norme che non si limitavano ad autorizzare le nozze *de iure canonico*, ma che pretendevano di aver abrogato la sanzione dell'infamia *ex* C.5.9.1. Il principio dell'*imitatio canonis* – già esplicito in esse – era destinato a trovare applicazione nel tribunale venassino, istituito nel 1566 come corte mista di giudici laici ed ecclesiastici con competenza sia *in spiritualibus* che *in temporalibus*. Cfr. G. Moroni, *Dizionario di erudizione*, cit., III, Venezia 1840, pp. 247-248.

<sup>182</sup> Col capov.VIII di Statuti di Benevento (1588), cap.De matrimonio contrahendo et dotium

da oneri ulteriori<sup>183</sup>. Con un tratto di penna, la Camera Apostolica inietta nello Statuto l'ispirazione canonistica: se da una parte allenta le maglie del controllo, dall'altra ha smarrito la duplicità dei fini.

## 6. Da Trento a Benevento: prospettive canonistiche

Nel 1545, nella Cattedrale di Trento, s'inaugura il Concilio ecumenico. Nello stesso anno, il neoeletto arcivescovo della Casa indice il IX Sinodo provinciale. Sono passati ben 75 anni dall'ultima riunione, e lo spirito tridentino già aleggia sui convenuti<sup>184</sup>. Istanze che saranno ulteriormente sviluppate dopo la conclusione del Concilio, che aveva incoraggiato le iniziative locali per proseguire il moto riformatore<sup>185</sup>. Se è vero che il diritto canonico postconciliare perde il dinamismo dottrinale del Medioevo, e se è vero che il centralismo romano diventa preponderante<sup>186</sup>, non bisogna sottovalutare

---

constitutione: "Et ad tollendum difficultatis volumus, quod sicut adultera propter adulterium amittit dotem, et viro applicatur filijs non existentibus de eodem vel alio matrimonio, sic et vidua dotem perdat propter stuprum, pro medietate hæredibus viri applicetur, pro alia medietate suis proximioribus consanguineis filijs non existentibus ut supra".

<sup>183</sup> Il capov.V – fatto salvo dai revisori – impone di costituire una seconda dote laddove la vedova ne sia rimasta priva per una causa a sé non imputabile. Al capov.VII Statuti di Benevento (1588), cap.De matrimonio contrahendo et dotium constitutione si precisa: "Item mulier vel vidua quæ accusatæ, vel alias inquisitæ de adulterio, et stupro condemnatæ dotem amiserint, ulterius non dotentur". Nell'ottica beneventana, questa soluzione è consequenziale alla prima: la donna che perde la dote *propter stuprum* è responsabile della sua indigenza e non può pretendere dal *pater* uno sforzo economico. Per ottenere il sostegno paterno avrebbe dovuto mantenersi casta ed osservare l'*iter* matrimoniale. È un regime particolarmente duro: manca persino quel termine di un anno oltre il quale la dottrina maggioritaria riteneva impunita la condotta. Tale rigore è scardinato dalla Camera Apostolica, che depenna i capovv.VII-VIII.

<sup>184</sup> Il Prelato non è presente: il consesso è presieduto dall'arcidiacono Tommaso Contuberio: V.M. Orsini (cur.), *Synodicon Sanctæ*, cit., p. 264. Bisogna sottolineare l'ampiezza territoriale della Metropolia e, dunque, la rilevanza di queste costituzioni sinodali. Oltre alla stessa Benevento, alla Provincia sono ascritte 25 diocesi, tutte nel Regno di Napoli: Avellino, Frigento, Montemarano, Ariano, Trevico (Principato Ultra); Bojano, Trivento, Termoli, Larino, Limosano (Contado di Molise); Volturara, Montecorvino, Lesina, Troia, Ascoli, Lucera, Bovino, Civitate, Dragonara, Fiorentino, Tertiveri (Capitanata); Alife, Telesse, Guardia, Sant'Agata de' Goti (Terra di Lavoro). Alcune di esse, pur non soppresse formalmente, sono già legate da unione personale.

<sup>185</sup> Il Concilio obbliga a riunire periodicamente sinodi provinciali e diocesani. Concilio di Trento, sess.XXIV, cap.II *de reformatione*: "Provincialia Concilia, sicubi ommissa sunt, pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, controversiis componendis, aliisque ex sacris Canonibus permissis renoventur. Quare Metropolitanus per se ipsos, seu, illis legitime impeditis, Coepiscopus antiquior intra annum ad minus a fine præsentis Concilii, et deinde quolibet saltem triennio post octavam Paschæ Resurrectionis Domini nostri Jesu-Christi, seu alio commodiori tempore pro more Provinciæ non prætermittat Synodum in provincia sua cogere: quo Episcopi omnes, et alii, qui de jure, vel consuetudine interesse debent, exceptiis iis, quibus cum imminente periculo transfretandum esset, convenire omnino teneantur (...) Synodi quoque Diocesanæ quotannis celebrentur: ad quas exempti etiam omnes, qui alias cessante exemptione interesse deberent, nec Capitulis generalibus subduntur, accedere teneantur, ratione tamen Parochialium, aut aliarum secularium Ecclesiarum, etiam annexarum, debeant ii, qui illarum curam gerunt, quicumque illi sint, Synodo interesse. Quod si in his tam Metropolitanus, quam Episcopi, et alii suprascripti negligentes fuerint; poenas, sacris Canonibus sancitas, incurrant".

<sup>186</sup> P. Prodi, *Note sul problema della genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina*, in *Legge e Vangelo*, Brescia 1972, pp. 191-223; J. Gaudemet, *Storia del diritto*, cit., pp. 711-714 e 716-717; P. Prodi, *Una storia della*



incidenza e quantità delle costituzioni locali<sup>187</sup>. Nel giro di 111 anni, a Benevento, si celebrano quattro Sinodi provinciali e molti altri di carattere diocesano<sup>188</sup>. Di questi ultimi, è impossibile determinare il numero: le fonti confermano la cadenza annuale, così come prescritto dal Concilio. Ma solo alcuni di essi approvarono norme di rilievo, meritevoli di essere stampate<sup>189</sup>.

L'obiettivo fondamentale di tali assemblee è quello di attuare la volontà del Concilio, talora replicandone i canoni alla lettera, talora introducendo applicazioni di dettaglio. È la stessa preoccupazione che, in questi anni, nutre lo zelo del Borromeo a Milano, del Paleotti a Bologna, del Modruzzo a Trento. Una produzione normativa che, certo, non spicca per originalità: a dispetto della sua dimensione locale, è innerbata di conformismo<sup>190</sup>. Le istituzioni del passato, resuscitate in un contesto ormai assolutista, non possono che replicare in modo piatto istanze provenienti dal vertice. Eppure, è proprio in questa regolamentazione che traspare, meglio che altrove, la via cattolica al disciplinamento<sup>191</sup>.

I *delicta carnis*, che già la tradizione medievale assegnava ampiamente alla cognizione ecclesiastica<sup>192</sup>, non vengono toccati sistematicamente dai canoni beneventani. Ciò

---

*giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, pp. 275-283; A. Prosperi, *Il Concilio di Trento*, cit., pp. 104-108; C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 181-191.

<sup>187</sup> Forse troppo netto il giudizio di P. Prodi, *Note*, cit., pp. 208-214 che considera questi sinodi scarsi e contenutisticamente irrilevanti.

<sup>188</sup> Si tratta del Sinodo provinciale IX di Giovanni della Casa (1545); dei Sinodi provinciali X e XI convocati da Giacomo Savelli (1567 e 1571); del XII Sinodo provinciale voluto da Massimiliano Palombara (1599); del XIII Sinodo provinciale indetto da Giovan Battista Foppa (1656). Si osserva la numerazione orsiniana, diversa da quella indicata da Sarnelli: l'intensa attività archivistica svolta sotto il futuro Benedetto XIII contribuisce a riscoprire concili dimenticati, che lo Storiografo ignorava del tutto. Per il Sinodo del 1567 si fa ricorso a *Decreta edita in Provinciali Synodo Beneventana*, Romæ 1567; per quello del 1599 a *Decreta edita in Provinciali Synodo Beneventana*, Romæ 1605; per quelli del 1545, del 1571 e del 1656 ad V.M. Orsini (cur.), *Synodicon Sanctæ*, cit., pp. 264-272, 324-332 e 397-513.

<sup>189</sup> Si tratta dei Sinodi diocesani del 1567 (ed. di riferimento: *Constitutiones editæ in Diocesana Synodo Beneventana*, Romæ 1571), del 1594 (ed. di riferimento: *Constitutiones editæ in Diocesana Synodo Beneventana*, Romæ 1605) e del 1546 (ed. di riferimento: *Constitutiones Synodales editæ, et promulgatæ in Diocesana Synodo Beneventana*, Romæ 1648). Probabilmente, la maggior parte di queste assemblee non legiferarono affatto, limitandosi ad esercitare quelle funzioni consultive e giudiziarie che le erano assegnate.

<sup>190</sup> “Questa legislazione particolare (...) giuridicamente subordinata alla legislazione generale (...) di solito non fa che ripeterla”: J. Gaudemet, *Storia del diritto*, cit., p. 715. Sinodo provinciale X, cap.I de *interpretatione constitutionum synodaliū*, nel riservare al Metropolita l'interpretazione autentica dei deliberati, li sottomette alla Congregazione del Concilio, che può correggerli. Ad essa spetta, infatti, il potere di “riconoscimento” delle costituzioni provinciali e diocesane: G. Moroni, *Dizionario di erudizione*, cit., XVI, Venezia 1842, p. 171.

<sup>191</sup> Per limitarci alla prima assemblea postconciliare, si pensi alla proibizione della magia, della bestemmia e dell'usura (Sinodo provinciale X, sess.II, capp. I-II de *incantationibus, magicis artibus, divinationibusque tollendis*; sess.II, cap.I de *blasphemia*; sess.XXV, cap.I de *usuris*); all'osservanza dei giorni di precetto (Sinodo provinciale X, capp. I-II de *dierum festorum culture observatione*); all'imposizione dei digiuni (Sinodo provinciale X, sess.III, capp. I-III de *ieiuniis*); alla minuziosa regolamentazione circa la vita quotidiana di vescovi e presbiteri, tenuti ad una condotta decorosa e ad un abbigliamento determinato (Sinodo provinciale X, sess.V, capp. I-XII de *qualitate episcoporum et vita eb honestate clericorum*). Su Benevento, cfr. M.A. Noto, *Tra sovrano*, cit., pp.44-50, 62-98 e 155-16; più in generale, M. Miele, *I concili provinciali del Mezzogiorno in Età moderna*, Napoli 2001.

<sup>192</sup> La giustizia vescovile riceve nuovo impulso da Sinodo provinciale X, sess.VI, capp. I-VI de *foro*

che interessa davvero è l'introduzione del matrimonio tridentino, con le sue forme rigorose<sup>193</sup> e la libertà del consenso<sup>194</sup>. Il profilo penale emerge in relazione a siffatte priorità. Il primo crimine che suscita apprensione è la bigamia. I parroci sono tenuti ad indagare sullo *status* dei forestieri: ond'evitare l'odioso delitto, la celebrazione è subordinata all'approvazione del vescovo<sup>195</sup>. La scomunica *ipso facto* fulmina i bigami, ma anche i parroci disobbedienti<sup>196</sup>. La questione assume una sfumatura particolare nel caso delle minoranze *arbëresh*, stabilitesi da circa un secolo sulla dorsale appenninica. La tolleranza assicurata dal Capecce nel 1470<sup>197</sup> scompare all'improvviso: essi devono

---

*iudiciali episcoporum* e sess.VI, capp. I-II *de excommunicatione, et causarum criminalium cognitione, causarum episcoporum reservatione archiepiscopis, et aliis tollenda*. Ciò non significa, però, che prima del 1567 il tribunale ecclesiastico fosse rimasto inerte. Vero è che l'evoluzione statutaria del Comune, compresa fra metà Quattrocento e fine Cinquecento, sembra arrestarsi proprio mentre fiorisce l'attività sinodale della Chiesa. Ma, in questo contesto giuridico, non basta la legislazione per esaurire lo spettro del diritto: per capire quale foro criminale sia più attivo nelle diverse fasi, bisognerebbe esaminare le rispettive giurisprudenze. Sventuratamente, i bombardamenti alleati del 1943 hanno distrutto l'archivio giudiziario dell'Arcidiocesi, mentre il fondo della Curia temporale si mostra estremamente lacunoso.

<sup>193</sup> Questioni cardine sono, perciò, le denunce, la pubblicità delle nozze, gli impedimenti, le dispense. Cfr. Sinodo provinciale X, capp. I-III *de sacramento matrimonii*; Sinodo provinciale XI, capp. XXIII e XXV; Sinodo provinciale XII, capp. I-II *de sacramento matrimonii*; Sinodo diocesano (1646), capp. I-XI; Sinodo provinciale XIII, capp. II-XII e XIV-XVIII, XX e XXIV-XXVI *de sacramento matrimonii*. Quanto al resto, bisogna dare per presupposto il diritto canonico precedente. Cfr. le osservazioni di P. Prodi, *Note*, cit., pp. 192-193.

<sup>194</sup> L'arcivescovo Savelli aveva sollevato il problema dei matrimoni coatti già nel 1571, limitandosi a punire i parroci negligenti. Sinodo provinciale XI, cap.XXII: "Ut nuptiæ non coactæ, sed libero contrahentium consensu fiant, præcipimus omnibus Parochis, ut diligenter inquirent, an matrimonium contracturi sponte, non autem vi, aut metu ad contrahendum accedant; quod si non libere ad hoc venire compererint, ad eorum conjunctionem nullo modo procedant, neque alteri vices suas committant, sub poena suspensionis ab officio, et beneficio". Si limita ad un richiamo Massimiliano Palombara. Sinodo provinciale XII, cap.I *de sacramento matrimonii*: "Videant Parochi, ne sponsi ad matrimonium compellantur; quod si ita compererint, ejus celebrationi nullo pacto intersint". Ben più energica la risposta di Giovan Battista Foppa che – in sintonia con Concilio di Trento, sess.XXIV, cap.IX *de reformatione matrimonii* – stabilisce la scomunica *lata sententiæ* contro chi osa forzare il consenso. Sinodo provinciale XIII, cap.XXII *de sacramento matrimonii*: "Matrimonii libertatem directe, vel indirecte, nemo cujuscumque gradus, et conditionis, et dignitatis existat, impedire audeat sub anathematis poena ipso facto incurrenda, ut Sancta Tridentina Synodus statuit".

<sup>195</sup> Sinodo provinciale X, cap.II *de sacramento matrimonii*: "Præcipimus etiam ipsis Parochis, ne vagantium hominum matrimoniis intersint, juxta Tridentini Concilii decretum, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint, num aliis in locis forsitan (quæ est hujusmodi hominum improbitas) aliam, vel alias uxores duxerint, et re ad Episcopos delata, ab eis facultatem id faciendi obtinuerint". La norma sviluppa le indicazioni di Concilio di Trento, sess.XXIV, cap.VII *de reformatione matrimonii*.

<sup>196</sup> Sinodo provinciale XIII, cap.XI *de sacramento matrimonii*: "Nemo secundum contrahat matrimonium, nisi primum per Episcopum nullum fuerit declaratum. Alioquin tam contrahentes, quam Parochus, et Notarius excommunicationis sententiam ipso facto incurrant. Conjuges vero statim separentur, et alias arbitrato Episcopi puniantur. Ex diutina conjugum absentia, vel ex vulgi rumore, aut aliis mortis conjecturis, vir, vel uxor nullo modo aliud matrimonium contrahat, nisi mortis habita certa notitia, de qua in Curia Episcopali, juxta supradictum Sacræ Congregationis legitime doceat, et ab eadem Curia contrahendi licentiam obtineat; qui secus fecerit, eo ipso excommunicatus existat".

<sup>197</sup> Sinodo provinciale VIII, cap.V: "Item præcipimus, statuimus, et ordinamus, ut vir, aut mulier ad bigamum transiens, non debeat a Presbytero benedici, quia cum alia vice benedicti sint, eorum benedictio reiterari non debet, etsi vir, aut mulier etiam virgo sit; nisi in eo loco, ubi vigeret hujusmodi

adeguarsi alla dottrina cattolica del matrimonio, che postula una rigida indissolubilità. Seguendo le indicazioni conciliari, il vincolo non può essere sciolto nemmeno per adulterio: il coniuge tradito non è abilitato a celebrare nuove nozze<sup>198</sup>. Se lo fa, viene considerato bigamo<sup>199</sup>.

Una certa attenzione è rivolta anche alle nozze incestuose, ma la questione è affrontata sul piano civilistico della *separatio* e delle dispense<sup>200</sup>.

Desta preoccupazioni anche il *concubinatus*, pericolosa alternativa al modello di famiglia suggellato dal Sacramento. Già il Sinodo del 1545 dettava tre capitoli in materia. I chierici sono puniti con multa: nei loro confronti i vescovi dispongono di poteri afflittivi indubitati. I laici, invece, patiscono la scomunica, pena spirituale che non crea conflitti col foro secolare; tuttavia, stupisce che essa operi “*ipso facto*”, fulminando il reo immediatamente<sup>201</sup>. I due sinodi celebrati dall’arcivescovo Savelli

---

legitima, et approbata consuetudo, sub poena excommunicationis”. Le comunità albanesi conservano l’uso ortodosso del ripudio *propter adulterium* e della benedizione in caso di seconde nozze. Il testo è ambiguo: non sembra autorizzare la pratica, ma lasciare impunito l’illecito eccettuando le minoranze dalla scomunica.

<sup>198</sup> Contrariamente, Ortodossi e Protestanti ammettono le seconde nozze. Contro questa dottrina si scaglia Concilio di Trento, sess.XXIV, cap.VII *de sacramento matrimonii*: “Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum docuit, et docet, juxta Evangelicam, et Apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius conjugum matrimonii vinculum posse dissolvi; et utrunque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, posse, altero conjugue vivente, aliud matrimonium contrahere; moecharique eum, qui, dimissa adultera, aliam duxerit, et eam, quæ dimisso adultero alii nupserit; anathema sit”. La norma anatemia chi rifiuta l’insegnamento romano sul piano dogmatico, non chi lo contraddice nei fatti. È un compromesso per evitare scandali con le comunità cattoliche di rito greco: sulla genesi di questa norma, A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, ed.Bologna 1993, pp. 48-50.

<sup>199</sup> Sinodo provinciale X, cap.I *de reformatione Græcorum, eorumque erroribus tollendis*: “in nonnullis Provinciæ hujus Dioecesis Græci quidam, vulgo Albanenses appellati, commorantur, qui nulla fere Christianæ religionis, et Sacramentorum ritus vestigia, nec veterum Græcorum, nec Latinorum retinent (...) uxores, quas matrimonii vinculo sibi copulaverant, in adulterio deprehensas repudient, aliasque, primis dimissis, uxores ducant, idque licuisse, et licere pertinaciter asserere non erubescant, quod prohibet, et hæreticum esse decrevit eadem Tridentina Synodus”. La norma esorta i vescovi ad istruire tali comunità e a far rispettare la giurisdizione cattolica: ma non fissa alcuna sanzione precisa contro i fedeli rei di bigamia. Quest’ultima, comunque, è solo uno dei diversi errori che vengono stigmatizzati. Il titolo è, complessivamente, molto interessante: l’omogeneità religiosa costituisce un’aspirazione tipica dell’età confessionale.

<sup>200</sup> Sinodo provinciale X, cap.II *de sacramento matrimonii*: “Episcopi illos, quos in gradibus a jure prohibitis contraxisse repererint, a tori conjunctione separent, et de personarum ita conjunctarum qualitatibus, et si scienter, vel ignoranter, si ante, vel post confirmationem Tridentini Concilii, quave causa contracta matrimonia fuerint, processus conficiant, illosque ad Sanctissimum Dominum Nostrum transmittant, ut a Sanctitate sua statui possit, quid agendum sit, si cum his dispensandum esse judicatum fuerit”. Nel replicare questa soluzione Sinodo provinciale XIII, cap.XIX *de sacramento matrimonii* precisa che il pontefice, laddove non accordi la dispensa, può irrogare una pena.

<sup>201</sup> Sinodo provinciale IX, cap.LI: “Comandase ad ciascheduno Clerico in qualunque ordine, et gradu costituito, che non debiano tenere pubblicamente concubine, sub poena quatuor unciarum lo preite, lo Diacono unze 3, lo Subdiacono unze 2, et lo semplice Preite unze 1”. Sinodo provinciale IX, cap.LII: “Comandase eciamdio ad ciascaduno Clerico, che non debia tenere in casa loro femina suspecta sub poena de onza una”. Sinodo provinciale IX, cap.LIII: “Comandase ad ciascheduna persona layca, che have moglie, non debia tenere concubina, né femina, che fossa maritata, non debia conversare, et stare con altri commictendo lo adulterio, lo facendo so excommunicati ipso facto”.

adeguano procedure e pene al dettato conciliare, che nel frattempo è intervenuto sul punto con soluzioni più strutturate<sup>202</sup>. Il procedimento ruota intorno alla plurima *monitio*. Il vescovo rimprovera i peccatori intimando una rapida ottemperanza, così da evitare la pena<sup>203</sup>. I tempi possono allungarsi se i destinatari sono renitenti, non certo a causa delle formalità inquisitorie. Il rito, infatti, è sommario: il concubinato, per definizione, è un delitto che si consuma davanti agli occhi di tutti e non necessita di dimostrazione. Rientra, perciò, nell'ambito del *notorium*<sup>204</sup>. Generalmente, questi procedimenti permettono margini assai ridotti per la difesa: è consentito dimostrare un'*excusatio* ignota ai più, come ad esempio un rapporto di famulato. A Benevento, però, i Padri sinodali ne escludono in radice la proponibilità, adottando così una soluzione più restrittiva rispetto a quella dello Statuto<sup>205</sup>.

<sup>202</sup> Sinodo provinciale X, cap.I *de concubinariis* parafrasa Concilio di Trento, sess.XXV, cap.XIV *de reformatione generali* e “nihil aliud præterea addendum esse extimavimus; sed solum Episcopis in memoriam revocare dictum decretum, et præcipere, ut illud diligenter exequi curent: quod si facere omiserint; et Deo, et proximæ provinciali Synodo rationem erunt reddituri”. Nel medesimo consesso non viene detto nulla in merito ai laici ma – in virtù di una generale recezione dei deliberati conciliari (Sinodo provinciale X, cap.I *de professione fidei præstanda, et decretis Concilii Tridentini recipiendis*) – bisogna ritenere vigente anche Concilio di Trento, sess.XXIV, cap.VIII *de reformatione circa matrimonium*, il capitolo contro i concubini laici. Nella prassi, però, qualche dubbio dev'essere sorto, se nel sinodo successivo il Metropolita avverte l'esigenza di precisare le sue intenzioni. Sinodo provinciale X, cap.XXXIII: “Etsi si superiori Synodo Provinciali, dum de Concubinariis, et quomodo contra eos procedendum esset, ex decreto Sacri Concilii Tridentini statuimus, mentis nostræ fuerit, licet de Clericis tantummodo mentionem fecerimus, ut eodem decreto in memoriam Episcoporum revocemus facultatem ex eodem Concilio tridentino Episcopis tributam esse etiam contra Concubenarios laicos procedendi?”. Forse qualche suffraganeo si era mostrato refrattario?

<sup>203</sup> Sinodo provinciale XI, cap.XXXIII: “ut ea in re nihil omittatur, quo nomine ab hoc crimine deterreantur, decernimus Concilii Tridentini auctoritate, ut Concubinarij, tam soluti, quam matrimonio victi, cujuscumque status, et conditionis existentes, si postquam ab Episcopis, etiam ex officio, ter moniti fuerint, Concubinas non expulerint, et ab earum consuetudine se non abdicaverint, excommunicatione afficiantur, a qua, nisi factæ admonitioni paruerint, non absolvant. Pariterque contra mulieres, sive conjugatas, sive solutas, quæ cum adulteris, seu Concubinariis vivunt, si ter monitæ ipsis Ordinariis non paruerint, etiam ex officio procedant, et pro modo culpæ puniant, et si eis videbitur, extra Oppida, vel Dioeceses ejiciantur”. Anche la normativa del 1599 aderisce in modo supino al dettato tridentino, rispetto al quale esplicita che anche la donna patisce la scomunica. Sinodo provinciale XII, cap.I *de concubinariis*: “auctoritate Tridentini Concilij decernimus, ut concubinarij, tam soluti, quam matrimonio iuncti, cuiuscumque status, et conditionis illi sint, si postquam ab Episcopis, etiam ex officio ter moniti, illas non eiecerint concubinas, et ab eorum consuetudine se penitus non seiunxerint, excommunicatione ita afficiantur, ut nisi admonitioni prius paruerint, absolutionem non consequantur. Idem ad mulieres, tam solutas, quam coniugatas, quæ in adulterio, seu concubinato vivant extendendum esse declaramus: quæ etiam, si obsorderint in delicto, extra oppida, vel Diocesim eijci possint, invocato, si opus fuerit, auxilio brachij sæcularis”. Va forse rimarcato che, rispetto al modello conciliare, la disposizione omette il problematico riferimento a chi persevera nella scomunica per oltre un anno (insordescete): passaggio che aveva creato non poche incertezze circa la possibilità d'intervento del Sant'Uffizio (l'ostinazione fa sorgere il sospetto di eresia). Probabile che il legislatore beneventano voglia lavarsi le mani di una questione così spinosa, pur non potendo – nel suo piccolo – impedire l'attivazione di un meccanismo sancito in via generale da Concilio di Trento, sess.XXV, cap.III *de reformatione generali*.

<sup>204</sup> La sommarietà dei procedimenti sul notorio è già affermata dalla canonistica medievale: C. Ghisalberti, *La teoria del notorio nel diritto comune*, in “Annali di Storia del diritto”, I (1957), pp. 403-451.

<sup>205</sup> Sinodo provinciale XI, cap.XXXIV: “Quoniam autem plerumque Concubinarij, præsertim soluti, quibus aquæ furtivæ dulciores sunt, et panis absconditus suavior, ad excusandum excusationes in

Si tratta, nel complesso, di una legislazione che ripete il modello conciliare in modo pedissequo. Solo la normativa diocesana del 1646 si mostra più disinvolta<sup>206</sup>. Sono ormai passate quasi otto decadi, e la prassi ha inciso non poco sull'applicazione dei deliberati di Trento. L'arcivescovo Foppa prevede che sia il parroco a rivolgere le tre ammonizioni ai laici<sup>207</sup>, segno di un controllo più stretto. Il parroco non diventa certo *iudex*, perché la *monitio* non è concepita come *poena*, ma come avvertimento: e, tuttavia, acquisisce apertamente poteri di *politia*<sup>208</sup>. Il testo, oltretutto, prevede una censura *ipso facto* per inadempienza: passati quindici giorni dall'ultimo richiamo, “*præsentis constitutionis auctoritate excommunicationis gladio ferimus*”. Anche sotto questo aspetto il Sinodo si discosta dall'impostazione conciliare, che prefigurava piuttosto una scomunica *sententiæ ferendæ*. Nell'obiettivo di accorciare i tempi, la pena scatta in base

---

peccatis, concubinatus scelus honesto famulatus nomine prætexunt, et obtengunt, dicentes, se non concubinas, sed ancillas pro ministerio necessario domi retinere, sed re vera ancillæ præsertim iuvenes non illis in obsequio sunt, sed in insidiis super terram, et præter vocabulum nuptiarum, ut scribit ad rusticum Divus Hieronymus, omnia sint matrimonii, statuimus huiusmodi prætextus, et inanes causas Concubinariis, præsertim solutis, non suffragari, neque illis, qui de Concubinato suspecti sunt, fidem adhibendam esse, si de Concubinato vehemens fama, et de suspectu contubernio Concubinariis animæ periculum, et aliis scandalum oriatur, sed perinde contra illos, ac si in flagranti crimine deprehensi essent, servato Concilii Tridentini ordine procedatur”. Sinodo provinciale XII, cap.I *de concubinariis*: “Quoniam vero plerumque concubinarij sunt, qui excusationes in peccatis quærunt, et concubinatus crimen famulatus honesto nomine prætexunt, dicentes se, quas concubinas habent, eas pro necessario servitio, ut ancillas, præsertim iuvenes, domi retinere; statuimus, ut in his concubinarijs huiusmodi prætextus, et inanium causarum allegatio, præsertim solutis non suffragetur, maxime si fama vehemens de eis circumferatur, sed in eos, iuxta Concilij Tridentini decretum animadvertatur”.

<sup>206</sup> Sinodo diocesano (1646), cap.I *de concubinariis*: “Cum turpissimum sit ne dum uxoris, sed solutis etiam quovis modo illicito quærere amplexus, præsertim vero illis obstinato animo adhærere, ac in gravissimo concubinatus crimine perseverare; ideo præsentis Constitutione Synodali omnes, et quoscumque concubinarios huiusmodi canonicamente monemus, ut a concubinatus consuetudine prorsus abstineant. Quod si ter a Parochis moniti parere recusaverint, seque ab illarum consuetudine non seiunxerint, et concubinas non eiecerint, infra quindici dierum spatium, eos præsentis constitutionis auctoritate excommunicationis gladio ferimus, a qua absolvi nullo pacto possint, nisi monitioni huiusmodi re ipsa paruerint, absolutionisque beneficium a Nobis tantum impetrari possit. Qui si neglecta censuris contumaces fuerint, in eos iuxta Canonica sanctiones animadvertemus”.

<sup>207</sup> Diversamente da Concilio di Trento, sess.XXIV, cap.VIII *de reformatione circa matrimonium* e Sinodo provinciale XII, cap.I *de concubinariis* che prevedevano espressamente l'iniziativa del vescovo.

<sup>208</sup> Già Sinodo diocesano (1594), cap.XII *de sacramento matrimonij* aveva stabilito: “Parochi omni vigilatia inquirant, sint ne in eorum Parochijs concubinarij, aut aliqui, qui non celebrato rite matrimonio, vivunt cum eas, quas per capitula matrimonialia ducere promiserunt”. Egli redige un indice dei pubblici peccatori, ove sono annotati anche i sospetti concubini ed i coniugi separati. Il registro sarà a disposizione nel vescovo in caso di visita: Sinodo provinciale XIII, cap.XIII *de visitatione habenda ab Episcopo*. Svolge una funzione di delazione nei confronti di tutti i pubblici peccatori. Sinodo diocesano (1646), cap.VI *de sacramento poenitentia*: “Parochi, si extra confessionem aliquos publice peccasse cognoverint, eorum nomina Nobis, vel Vicario nostro deferant sub excommunicationis poena, ut Publica poenitentia iniungi possit, aut in aliam secretam commutari possit”. Un ruolo che esercita anche nei confronti dei forestieri sospetti. Sinodo diocesano (1646), cap.V *de sacramento matrimonij*: “Si quis ex aliena Diocesi secum duxerit mulierem, quam uxorem suam esse affirmet, ex infamia tamen, vel probabili coniectura Parochus illam esse concubinam suspicietur, ab eo legitimi fidem exigat matrimonij, quam si is non ostenderit, utriusque nomina ad Nos deferat, ut opportunius prospicere possimus”. In questa ipotesi, essendo il reo uno sconosciuto, è difficile configurare il notorio: il procedimento osserverà, perciò, le regolari scansioni dell'*inquisitio ex officio*.

alla mera disubbidienza<sup>209</sup>; il potere di assolvere, però, resta saldamente nelle mani del vescovo<sup>210</sup>. La formula sugli *insordescentes*, omessa nel Sinodo precedente, viene ripescata<sup>211</sup>. Per i chierici, l'arcivescovo si riserva d'irrogare in ogni caso pene arbitrarie che eccedano la prudente lettera tridentina, in particolare carcere e deposizione dal beneficio<sup>212</sup>.

Dieci anno dopo, l'Arcivescovo non replicherà su scala provinciale queste soluzioni così sferzanti (in quanto compatibili, però, le disposizioni locali non s'intendono abrogate). Le tre ammonizioni sono nelle mani del vescovo e la scomunica è *sententia ferenda*. Resta però il richiamo agli insordescenti<sup>213</sup>, con una particolare attenzione a quanti ricoprono posizioni di potere. Costoro, molto spesso, mantengono concubine: con grave scandalo dei propri sudditi, non solo si astengono dalla comunione pasquale, ma disprezzano apertamente i comandi della Chiesa. Ciononostante, i

<sup>209</sup> Eppure, il legislatore non positivizza l'ancor più brutale prassi del precetto (che condensa le tre ammonizioni in un unico atto ingiuntivo). Essa è molto diffusa nell'Italia della Controriforma: esempi in O. Di Simplicio, *Peccato*, cit., pp. 169-172, 187-195 e 229. La formula "præsentis constitutionis auctoritate excommunicationis gladio ferimus", però, non è chiara: implica una scomunica *sententia ferenda* o *lata sententia*? A favore della prima qualificazione militano: il modello tridentino; il fatto che le ammonizioni precedono solo le censure *ab homine* (F. Suárez, *De censuris in communi*, ed. Venetiis 1749, disp.III, sec.VIII, pp. 34-35); la successiva collocazione del *crimen concubinatus* tra i *casus in quibus annexa non est excommunicatio* (e non tra i *casus reservati in quibus annexa est excommunicatio*). Eppure, una lettura più attenta della norma lascia propendere per la seconda ipotesi. Troppo forte è il riferimento all'*auctoritas constitutionis*, che rimanda immediatamente ad una censura *a iure*. L'uso del presente indicativo, secondo la dottrina coeva, significa effetto immediato (J. de Dicastillo, *Tractatus de iuramento periurio et adiuratione necnon de censuris et poenis ecclesiasticis*, Antuerpiæ 1662, tract.De censuris, disp.I, dub.V, n.104, p. 15). Inoltre, è presente un termine per obbedire, particolare che allontana la soluzione dal canone tridentino e l'avvicina al precetto. A ben vedere, il meccanismo beneventano è uno strano ibrido. La pena è *lata sententia* e *a iure*: tuttavia non scaturisce *ipso facto* dal *crimen concubinatus*, ma dalla *contumacia* (disobbedienza) di chi non rispetta l'ingiunzione di separazione fissata dalla legge stessa.

<sup>210</sup> Precisazione che, ancor più, convince della natura *lata sententia* di questa censura. Infatti, se la scomunica fosse *ferenda sententia*, sarebbe implicito che l'assoluzione spetti al vescovo. Invece, proprio perché regola vuole che anche il parroco può rimuovere le scomuniche *lata sententia*, in questo caso si rende necessario specificare che tale potere è riservato all'ordinario. Seguiamo il ragionamento di J. de Dicastillo, *Tractatus*, cit., tract.De censuris, disp.III, dub.II, n.13, p. 170, che sembra congruo col nostro caso: "Asserendum est primo ab excommunicatione lata per ius sive commune, et Pontificium, sive particolare, verbi gratia per Constitutionem Synodalem, aut statutum Episcopale absolvi unusquisque potest a proprio Episcopo, vel (...) etiam a proprio Parocho (...) quia, si eo ipso, quo excommunicatio est lata a lege, vel statuto, esset reservata conditori talis legis, vel statuti, non opus esset, quod Pontifex, vel Episcopus reservaret sibi aliquas excommunicationes, quia omnes essent reservatæ".

<sup>211</sup> Sia, nello specifico, per i concubini: Sinodo diocesano (1646), cap.I *de concubinariis, et meretricibus*; sia, in generale, per tutti gli altri impenitenti: Sinodo diocesano (1646), cap.III *de sententia excommunicationis*. Nel frattempo il Sant'Uffizio ha chiarito i dubbi, affermando la propria competenza: G. Romeo, *Amori prohibiti*, cit., pp. 22-23 e 153.

<sup>212</sup> In effetti, Concilio di Trento, sess.XXV, cap.XIV *de reformatione generali* aveva prefigurato il carcere-pena solo per i chierici privi di beneficio (per costoro non sarebbe stata efficace la regola generale, che prevedeva un'articolata successione di sospensioni e deposizione). A Benevento, sembra che l'Ordinario voglia tenersi le mani libere. Sinodo diocesano (1646), cap.II *de concubinariis, et meretricibus*: "Clerici vero, ultra poenas a Sacris Canonibus statutas, carcere, privatione beneficiorum, aliisque poenis arbitrato nostro, puniantur, ut se ab huiusmodi scelere cohibeant omnino".

<sup>213</sup> Sinodo provinciale XIII, cap.I *de concubinariis, et meretricibus*.

parroci temono di denunciarli. Pertanto, “dictos Dominos temporales (...) si Paschali tempore annuæ communionis præceptum non adimpleverint, eo quod in concubinato versentur, ipso facto excommunicamus, una cum eorum concubinis; Parochos vero, qui eos Ordinariis non denunciaverint, ipso facto suspendimus”<sup>214</sup>. C’è in gioco un rapporto di forze con le istituzioni laiche: i Padri dettano ai magistrati criteri piuttosto invasivi e stigmatizzano quanti non prestano il *brachium*<sup>215</sup>. Ma anche la vigilanza sul clero si dimostra elevata: il Sinodo conferma le pene straordinarie già previste a livello diocesano<sup>216</sup> ma detta anche una serie di prescrizioni molto dettagliate “de vita, et honestate clericorum”. I consacrati non possono coabitare con donne sospette né fare da precettori alle ragazze<sup>217</sup>. È la stessa logica disciplinare che ispira il rigore della disciplina claustrale<sup>218</sup>, l’interdizione di libri scandalosi<sup>219</sup>, la pudicizia delle rappresentazioni artistiche<sup>220</sup>.

C’è un altro tema, tipico del disciplinamento tridentino, che s’intreccia spesso con la materia sessuale: quello della Penitenza sacramentale<sup>221</sup> e dei casi riservati<sup>222</sup>. Già

<sup>214</sup> Sinodo provinciale XIII, cap.III *de concubinariis, et meretricibus*. Sono scusati i parroci che temono la morte o una grave ingiuria altrui “cum coram Deo vacent culpæ”. In questo caso, però, s’inasprisce la sanzione contro i “Dominos temporales”, ai quali è preclusa la sepoltura ecclesiastica.

<sup>215</sup> Sinodo provinciale XIII, cap.V *de concubinariis, et meretricibus*: “Hortamur in Domino Magistratus omnes temporales, ut concubinas hujusmodi ejciant, Meretricesve certo loco habitare compellant, neque in cauponis, aut tabernis, nisi itineris causa diutius, quam diem unum morari permittant, illisque expresse interdiant, ne prope Ecclesias, et Monasteria, præsertim vero Monialium ullo modo habitent”. Sinodo provinciale XIII, cap.VI *de concubinariis, et meretricibus*: “Quicumque vero lenocinium exercent, vagantur, aleaque ludunt, velut bonorum morum pestem, eos gravissime puniant, a suis etiam finibus, si opus erit, arcendo”. Sinodo provinciale XIII, cap.VII *de concubinariis, et meretricibus*: “Quod si Magistratum sæcularium auxilium ad Parochorum requisitionem præsto non erit, curent Parochi peccatores hujusmodi Episcopis denunciare, ut per censuras ecclesiasticas possint corrigi, et emendari, aliisque poenis arbitrio ipsorum puniri”.

<sup>216</sup> Sinodo provinciale XIII, cap.IV *de concubinariis, et meretricibus* richiama i contenuti di Sinodo diocesano (1646), cap.II *de concubinariis, et meretricibus*.

<sup>217</sup> Età avanzata e provata morigeratezza della donna possono giustificare un’eccezione da parte del vescovo, “in scriptis data”. Sinodo provinciale XIII, capp. XII, XIII, XXI e XXIII *de vita, et honestate clericorum*.

<sup>218</sup> Sinodo provinciale XIII, *de monialibus e de bis, quæ ad Monialium clausuram spectant*. Cfr. Concilio di Trento, sess.XXV, cap.V *de regularis, et monialibus*.

<sup>219</sup> Sinodo provinciale XIII, cap.XII *de vita, et honestate clericorum*: “Ne libris item de musico cantu obscenis, vel parum pudicis scriptis ullis utantur”. Il problema si era già posto per quanto attiene i libri didattici. Sinodo provinciale XII, cap.I *de ludi magistris*: “Cum adolescentium ætas facile lascivis rebus inficiatur, curent Episcopi, ut Magistri Scholæ eos auctores fugiant, quorum lectione puerorum animos corrumpi credendum sit, sive latino illo, sive italico, aut quovis idiomate conscripti, et editi sint, utque libros in Indice prohibitos fugiant, sub poenis ibi contentis”.

<sup>220</sup> Sinodo provinciale XIII, cap.II *de sacris imaginibus*: “Imagines nihil turpe, nihil profanum, nihil indecorum, quodque risum moveat, aut intuentium oculos offendat, representent; multo magis cavendum est, ne quidquam falsum, vel apocryphum, superstitiosumve ob oculos ponant”. Ma, in un’epoca che aveva censurato persino Michelangelo, il problema delle immagini sconvenienti era già stato affrontato da Sinodo provinciale X, cap.I *de imaginibus, et reliquiis sanctorum*; Sinodo provinciale XI, cap.V; Sinodo diocesano (1594), *de sacris imaginibus effigiendis*; Sinodo provinciale XII, cap. I *de sacris imaginibus, et novis miraculis*. Cfr. Concilio di Trento, sess.XXV *de invocatione, veneratione, et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus*.

<sup>221</sup> Sinodo diocesano (1594), cap.VII *de poenitentia* ricorda ai confessori alcuni canoni peniteziali. La lista si apre con ben undici peccati sessuali, significativamente anteposti all’omicidio, all’usura, alla

monsignor della Casa ne aveva fornito una lista cospicua: sono presenti tutti i delitti carnali, meno la *fornicatio*<sup>223</sup>. Le costituzioni postconciliari sorvolano sul punto, rimandandone la determinazione a livello diocesano<sup>224</sup>. Fa eccezione lo *stuprum* tra fidanzati, che sia il Sinodo del 1571 che quello del 1599 riservano espressamente al vescovo<sup>225</sup>. La soluzione verrà confermata nel 1646 (a livello diocesano<sup>226</sup>) e nel 1656 (a livello provinciale<sup>227</sup>). Questi due sinodi sono particolarmente dettagliati in merito ai casi riservati. Nessun atto di lussuria ricade tra le cinque ipotesi più gravi (riserva con annessa scomunica *latae sententiae*); ma tra le altre undici ben quattro sono esplicitamente *delicta carnis*, più una che anticipa (e non di poco) la soglia del *sacrilegium*<sup>228</sup>.

bestemmia. La conoscenza di queste norme è “valde necessaria”, ma il testo specifica: “sunt quaedam regulæ directivæ ad poenitentias delinquentibus imponendas”. Non vanno perciò presi alla lettera, ma applicati arbitrariamente.

<sup>222</sup> La riserva dei casi in favore del vescovo era stata espressamente permessa da Concilio di Trento, sess.XIV, cap.VII *de poenitentia* e deferita a successive determinazioni locali. Le costituzioni sinodali di tutta Italia pullulano di queste previsioni, con una particolare attenzione per i crimini sessuali più gravi (sodomia, ratto, adulterio, stupro).

<sup>223</sup> “Sodomiti, adulteri (...) incestuarii (...) corruttori di Monache, violatori de Virgene, et Monache, che uscissero fore lo Monasterio, quilli, che traseno a li Monasterii di Monache senza causa legitima, et licentia (...) chi fa li matrimonii nascusi, o vero contra statuti della Ecclesia (...) delle femine, che se ingravidassero per adulterio, e delle femine, che procurassero de guastarnose, quando sono prene, e del partecipante, et dante ajuto, et consiglio ad farle guastare, quilli che jurassero de contraere matrimonio insiemì, et contrarino con altri non assoluti dal Sacramento, o vero juramento, de lo peccato de la luxuria commisso intra la dompna, et lo Confessore, o vero le Preite suo patrino, o vero con lo Compare, o vero de altri peccati generantino publici scandali”.

<sup>224</sup> Che sia questa l’opinione dei Padri sinodali traspare da Sinodo diocesano X, cap.VIII *de sacramento poenitentiae*. In effetti, in calce ai deliberati di Sinodo diocesano (1594), troviamo un’elencazione nutrita: “Quelli, li quali, ancorche habbiano fatto li sponsalitij, se conoscono carnalmente avanti haver contratto il matrimonio, et affidato l’anello; Quelli, li quali in qual si voglia modo habbiano usato il coito sodomiticamente, et commesso il peccato della bestialità; Quelli, che hanno violato, o tentato, o in qual si voglia modo sollicitato le monache a peccato carnale, purchè non ce sia violazione de clausura; essendo questo caso riservato alla Sede Apostolica”.

<sup>225</sup> La previsione trae spunto da Concilio Trento, sess.XXIV, cap.I *de reformatione circa matrimonium*: “Præterea eadem sancta synodus hortatur, ut coniuges ante benedictionem sacerdotalem, in templo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent”. Un divieto necessario per fugare l’idea che la benedizione sacerdotale costituisca una formalità pletorica, in un contratto che si fonderebbe piuttosto su *traditio* e consumazione. La novità sconvolge l’istituto medievale del matrimonio presunto (la consumazione tra fidanzati integrava una sorta di fatto concludente, tale da perfezionare le nozze): J. Gaudemet, *Il matrimonio*, cit., pp. 226-227. Rispetto al precetto tridentino Sinodo provinciale XI, cap.XXIV e Sinodo provinciale XII, cap.II *de concubinariis* aggiungono la riserva *in foro interno* in caso di consumazione.

<sup>226</sup> Sinodo diocesano (1646), cap.IX *de concubinariis, et meretricibus*: “Quia in eo sæpe delinquitur, ut antequam inter eos matrimonium coram Parocho, et testibus iuxta Sacrum Concilium Tridentinum formam rite celebratum sit, carnali se invicem copula commisceant, ex quo deinde gravia solent oriri scandala, sic se commiscentium absolutionem Nobis reservamus, gravis etiam ipsis pro huiusmodi crimine poenitentia iniungenda”.

<sup>227</sup> Sinodo provinciale XIII, cap.XIII *de sacramento matrimonii* (il cap.XV allude anche a sanzioni di foro esterno).

<sup>228</sup> La prima categoria è quella che, nell’economia generale della legislazione canonica beneventana, desta più apprensione: “Concubinarij publici tam viri, quam mulieres”. La seconda è l’incesto “in primo, aut secundo gradu consanguinitatis, aut affinitatis”. Più avanti ci s’imbatte nella bestialità e nella



Dal 1686 al 1724, sotto l'episcopato di Vincenzo Maria Orsini, si celebrano 38 sinodi diocesani e 2 provinciali (1693 e 1698)<sup>229</sup>. I temi affrontati, perlopiù, sono quelli di un tempo; ma la materia sessuale tende a scomparire. Fuori città, le lancette della Storia corrono veloci: Hobbes ha già separato delitto e peccato, mentre Thomasius ha posto in dubbio l'illiceità naturale di concubinato e bigamia. A Benevento, remota periferia dello Stato Pontificio, l'Età confessionale non sembra del tutto passata. Ma tutto procede, lentamente.

## 7. Spunti per un'indagine

Il caso beneventano non colpisce soltanto per i suoi profili di originalità. Piuttosto, mette in luce alcune tendenze che sembrano caratterizzare la Prima età moderna. Almeno per quanto attiene i delitti carnali, evidenzia alcune evoluzioni che ci proponiamo di approfondire – e, nel caso, problematizzare – in futuro.

La prima questione attiene l'ascesa stessa della lussuria come problema criminale. Pur non mancando esperienze più antiche, i *delicta carnis* rappresentano una cifra della Modernità. Nel corso del XVI secolo, le pene fisiche sostituiscono progressivamente le sanzioni pecuniarie<sup>230</sup>. Eppure, l'esperazione cinquecentesca affonda le sue radici nel Quattrocento, secolo contraddittorio che nutrì tanto l'edonismo degli umanisti quanto il rigorismo dei predicatori, in un dialettico rincorrersi di licenza e condanna. Il Quattrocento è l'epoca del Magnifico e di papa Borgia, ma è anche il tempo di Bernardino da Siena e di Jean Gerson. È lì che dottrina e Statuti cominciano a travasare nel diritto secolare istanze, precipuamente canoniche, di *cura morum*.

I delitti carnali sono, perciò, uno strumento per l'espansione del potere temporale: consentono al *merum imperium* di penetrare nei costumi della società e nella vita individuale. E non è un caso se, in questo processo di costruzione dello Stato, lo *ius occidendi* comincia ad apparire come un ospite sgradito.

È tuttavia fuorviante dipingere quest'epoca come il trionfo della repressione

---

sodomia: ma, come nell'ipotesi precedente, solo gli uomini sono sottoposti a riserva (per la donna, l'aggravio è considerato insostenibile e rischioso). Compaiono poi i “Confessarij in actu Confessionis, aut prope Poenitentes ad res turpes inducentes, aut sollicitantes, qui etiam ipso facto sint a divinis suspensi”. In quest'epoca, la *sollicitatio ad turpia* costituisce, in effetti, uno dei principali crucci dell'autorità ecclesiastica. Ancor più distante dalla consumazione del rapporto è il caso dei “Colloquentes cum Monialibus, aut cum Novitijs, aut cum Puellis educationis causa in claustris commorantibus” che frequentano i conventi femminili “sine nostra licentia”. Sinodo diocesano (1646), cap. I *casus in quibus annexa non est excommunicatio*. L'impostazione diocesana si replica in Sinodo provinciale XIII, cap. XXVI *de sacramento poenitentiae*.

<sup>229</sup> Come nota J. Gaudemet, *Storia del diritto*, cit., p. 715 si tratta di un numero considerevole: nel resto d'Europa, a partire da fine Seicento, la frequenza dei sinodi tende a scemare sempre più. I deliberati diocesani sono riportati in V.M. Orsini (cur.), *Synodicon Dioecesanum Sanctae Beneventanae Ecclesiae*, Beneventi 1723, I-II. I deliberati provinciali sono riportati in V.M. Orsini (cur.), *Synodicon Sanctae*, cit., pp. 514-603.

<sup>230</sup> Come nota T. Dean, *Fathers and daughters: marriage laws and marriage disputes in Bologna and Italy. 1200-1500*, in T. Dean – K.J.P. Lowe, *Marriage in Italy. 1300-1650*, Cambridge 1998, pp. 85-89 dal Trecento al Cinquecento la legislazione comunale si fa progressivamente più esplicita e più aspra in materia sessuale. Raffrontando le sentenze veneziane del sec. XIV con quelle del sec. XVI, anche G. Scarabello, *Devianza sessuale ed interventi di giustizia a Venezia nella prima metà del XVI secolo*, in *Tiziano e Venezia. Convegno internazionale di studi*, Vicenza 1976, pp. 76-79 riconosce un inasprimento sanzionatorio.

indiscriminata: la vicenda dello *ius accusandi* dimostra come, nonostante l'indubbio magnetismo esercitato dall'inquisizione, ci si assesta infine su una soluzione meno invasiva, più accorta all'onore familiare che alla ricerca ossessiva della *veritas*.

La vicenda dei *delicta carnis* si sviluppa parallelamente all'ascesa della legge, espressione caratteristica della statualità moderna<sup>231</sup>. Gli statuti di Età moderna sono ormai un riflesso pallido dell'autonomia medievale: subordinati alla legislazione statale generale<sup>232</sup>, sono qualificati come espressione di legislazione statale particolare<sup>233</sup>. Non c'è ancora una procedura legislativa predefinita: tramite *delegatio*, il titolare della *potestas statuendi* – nel caso beneventano, il “Sovrano pontefice” – può modulare volta per volta la concessione dell'*arbitrium reformandi*<sup>234</sup>. Nelle ipotesi esaminate, i soggetti chiamati a pronunciare l'ultima parola – *approbare et confirmare* – sono sempre diversi<sup>235</sup>.

<sup>231</sup> Così, pur con giudizi diametralmente opposti, U. Petronio, *La lotta per la codificazione*, Torino 2002, pp. 212-224 e P. Grossi, *Mitologie giuridiche della Modernità*, Milano 2007, pp. 15-39.

<sup>232</sup> Le norme locali (almeno quelle criminali) si applicano “ubi tamen non fuerit provisum per constitutiones summorum Pontificum”: Statuti di Benevento (1588), cap. De poena Reorum. In caso di lacune “servetur ius commune” (sia canonico che civile); è ammesso l'uso degli argomenti logici (“procedatur de similibus ad similia”). Nessun bando può alterare il contenuto degli statuti, pena la nullità. Statuti di Benevento (1588), cap. Quid servandum deficientibus statutis. È evidente il tentativo, tutto moderno, di gerarchizzare le fonti. “Fra il diritto comune (...) e i vari diritti particolari non v'è più legame diretto come in età medievale. Nell'ordinamento statale dell'età moderna tale coordinazione subisce ormai una netta interferenza, costituita dal diaframma invalicabile della legislazione sovrana”. Questa, “come normativa generale dello Stato e come lex superior, ha infatti la precedenza assoluta su tutte le altre fonti concorrenti, tollerate unicamente laddove con essa non contrastino o laddove essa non sia intervenuta (...) la formula prima enunciata (*id est*: ius particolare praevalet iuri magis generali) si rovescia e ne risulta che lex superior derogat lege inferiori”: A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, pp. 200-208 (cit. p. 202).

<sup>233</sup> Come insegnava Bartolo commentando la *lex Omnes populi*, “potuit nam Civitas quo ad ea quae ad ipsam eiusque Cives spectant statutum condere”: G.B. Bilotta, *Decisiones*, cit., consult. XXXIX, n.5, p. 207. È un ossequio di maniera: quando si tratta di descrivere il caso beneventano, il Giudice non ha incertezze nel qualificare gli Statuti locali come espressione legislativa del pontefice. “Dicta statuta (...) fuerunt confirmata a Summo Pontifice, quod sufficeret ad hoc ut dici possint Papalia (...) et dicta statuta fuerunt novissime revisa, et reformata ordine Sixti V (...) ita dici facta a Deputatis a Papa quando deputavit pro revisione, quemadmodum, quando deputavit ad condendum, et compilandum”: Id., *Decisiones*, cit., dec. XX, nn.1 e 5, pp. 27-28. Da questo punto di vista, l'esperienza pontificia precede le evoluzioni statualizzanti degli altri ordinamenti, come dimostra G. Ermini, *Diritto romano comune e diritti particolari nelle terre della Chiesa*, in Id., *Scritti storico-giuridici*, Spoleto 1997, pp. 847-863.

<sup>234</sup> Lo conferma Bilotta, *Decisiones*, cit., consult. XXXIX, n.5, pp. 207-208. Per un inquadramento teorico della *reformatio statuti* come forma di *arbitrium*, cfr. M. Meccarelli, *Arbitrium*, cit., pp. 347-359; per la trasferibilità dei poteri arbitrari, cfr. le pp. 129-138.

<sup>235</sup> Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, 2.36 prevederebbe che gli Statuti “sint prius (...) visa, cognita, et inspecta, et expresse, ac singulariter approbata per rectorem provinciae, vel suos iudices”. Cfr. G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz*, I. *Il governo e la costituzione del Comune*, in “Archivio della Regia Società romana di storia patria, XLIX (1926), pp. 121-350; U. Santarelli, *Osservazioni sulla potestas statuendi dei comuni dello Stato della Chiesa*, in “Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Macerata”, II (1968), pp. 245-262. Ma forse la procedura non è ritenuta vincolante per Benevento; ad ogni modo, nella stagione dell'assolutismo, il titolare della *summa potestas* può ben derogare a una regola formale come questa. L'interventismo romano sulla legislazione municipale si fa sempre più concreto all'alba della Modernità e, tuttavia, “il papato non si dotò di uffici deputati alla uniformazione e alla produzione degli Statuti territoriali, né sembra aver dato sistematico stimolo al processo di revisione (...) la regola della confirmatio veniva ampiamente rispettata; la

Ma, al di là delle apparenze, il controllo dei contenuti si fa sempre più pervasivo.

Il quadro è complicato dal rinnovato attivismo dei tribunali ecclesiastici. Immaginare la Prima età moderna senza tener conto delle istituzioni spirituali significa tracciare *a posteriori* una retta che non è mai esistita. L'apogeo dello Stato resta ancora lontano: la sua affermazione passa ancora tramite la collaborazione, la concorrenza ed il conflitto con le strategie disciplinanti della Chiesa.

---

podestà sovrana del Vicarius Christi era per generale riconoscimento della dottrina così completa da consentire in linea teorica ogni intervento diretto non soltanto dello stesso papa, ma anche di legati e di ufficiali che fossero stati investiti dal pontefice della facoltà di sospendere o modificare gli Statuti”: S. Carocci, *Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, in “Reti medievali” (<http://www.rmoa.unina.it/330/1/RM-Carocci-Regimi.pdf>), pp. 18-19.

## Appendice

### Statuti di Benevento (sec. xv)

L'originale è andato presto disperso a causa di eventi bellici. La copia manoscritta cui si fa riferimento è conservata presso la Biblioteca Capitolare di Benevento (ms. Benev. 60) e, come argomentato da Pietro Lonardo, risale agli ultimi decenni del sec.XV. In essa, le norme statutarie sono trascritte dal fol.1r al fol.41v, dopodiché iniziano le novelle (così Lonardo: ma sospetto che anche i capitoli successivi al fol.32r costituiscano novelle). Si tratta di un volume ad uso privato, quasi privo di punteggiatura ma ricco di errori grammaticali ed incongruenze sintattiche. Nonostante l'eleganza delle prime pagine ed una grafia con vezzi di carolina, il corsivo si fa progressivamente più sciatto e distratto. Anche le frequenti abbreviature non corrispondono sempre ai canoni. Si tratta dell'unico esemplare conosciuto, ragion per cui è parso opportuno trascriverlo alla lettera: essendo impossibile la collazione, un'eventuale edizione critica si sarebbe basata sulla mera divinazione, col rischio di compromettere lo stile volgare e immediato che avrà caratterizzato anche l'originale. Pur basandosi sullo stesso criterio, la trascrizione pubblicata da Gaetana Intorcchia si mostra spesso imprecisa. Sia dall'indice che dalla partizione interna, la materia sessuale risulta suddivisa in 10 capitoli che, inspiegabilmente, la Studiosa riduce a 6 (il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto vengono considerati commi del primo). Il testo che qui riportiamo riflette tutte le pecche del manoscritto: solo laddove causano significativi equivoci interpretativi abbiamo proposto, tra parentesi, l'*emendatio*.

#### Cap. *De adulterijs et lenonibus* (fol. 26r)

Statuitur et ordinatur quod omnes utriusque sexus cuiuscumque condicionis existant studeant honeste vivere et nullus presumat alicuj pudicitia actemptare quj contra fecerit, si temptata sit virgo maritata vel vidua honeste condicionis et vite actemptator sive leno pena duarum unciarum teneantur et si de predictis fuerit diffamatus vel alias male fame condicionis et vite acceptator (*adtemptator*) seu leno predictus credatur juramento mulieris temptate si fuerit integre opinionis et quod nullus teneatur nominare mictentem.

#### Cap. *Impune temptata verberat lenam* (fol. 26r)

Item si predictis dictam penam solvere non potuerint stent in carcere per mensem quo elapso publice fustigetur et relegatur a civitate et territorio per annum. Insuper si temptata impaciens lenonem vel lenam verberaverit vel offenderit in nihilum teneatur dum tamen quod in membro aliquo non debilitetur perpetuo.

#### Cap. *Nasus vel nasi truncatione punitus subdita si prostituens* (fol. 26r)

Item si quis filiam vel sororem vel quamlibet aliam sub suo regimine sistentem in licite alij in concupinam tradiderit magno vel tempore parvo trahacionis nasus puniatur nec dehoc posset per officiales componj nisi ex magna causa et per consilium

deliberate petatur.

Cap. *Adulterus impune interficeretur* (fol. 26r)

Item si quis in domo reperit cum uxore filia sorore vel nepote usque ad secundum gradum quemquam libidinose agentem et ipsum percusserit vel interfecerit sublata differentia condicionis interfecti vel percussi talis actu sit absque pena.

Cap. *Adulterus fugiens habetur pro confesso* (fol. 26)

Item si repertus assurgerit et curie constitit de exitu domus et fuga et de hijs fugiens sit diffamatus vel suspectus pro confesso habeatur et si persona mulieris (*melioris*) fuerit generis pena decem unciarum punietur. Si vero mediocris statuitur quinque. Si vero inferioris pena trium unciarum puniatur et acivitate religetur nisi habita fuerit concordia partis non reducatur.

Item siquis repertus fuerit in domo vel alibi non actum libidinis exercente sed alios actus in honestos faciens vel verba in honesta clam dicens unciam unam solvat quas penas si solvere non potuerit acivitate relegatur per annum.

Cap. *Pena adulterij* (fol. 26v)

Item licet crimen adulterij sit publicum quod curie in nullo casu possit ex officio procedere nec aliquis admictatur ad accusandum nisi sit pater maritus filius frater socer vel alius coniuncte usque ad tertium gradum.

Item siquis accusatus fuerit vel denunciatus de adulterio commisso cum nupta et curie constet legitime de delicto adulterus solvat curie uncias decem et mulier perdat dotem et marito si ipse accusaverit applicetur et in accusatione ceteris preferatur.

Cap. *Quando mulier maritata sine voluptate mariti reperitur in aliena domo* (fol. 26v)

Item siquis contra voluptatem mariti et mulieris propinquorum mulierem coniugatam seu virginem duxerit et ipsam in domo propria tenuerit licet de concubitu non probetur tantum si aliqua sint adminicula adulterium seu stuprum presumatur et pena decem unciarum puniatur et mulier dote privetur et monasterium includatur nisi ille probaverit non causa adulterij seu incestus sed alterius servicij liciti et honesti eam tenere quod presumitur si est (*in*) eadem domo propria tenent uxorem vel aliam mulierem et id ipsorum iuramento firmetur, tunc enim uxor marito restituenda est vel suis propinquis sisimul non portendant convenire.

Cap. *Quando suspecta loquela prohibetur* (fol. 26v)

Item si mulier viro uxorato adesivit vel econverso de quo vel de qua fama publica incontrata laboret ubi habitat vel habitare consuevit ad requisicionem mariti patris filij et aliorum coniunctorum usque ad tertium gradum femine mandet quod decetero id non fiat nec loquj secrete publice nec inaliquo loco suspecto: et si contra fecerit adulterium presumatur et pena suprascripta infligatur.

Cap. *Raptus virginum* (foll. 26v-27r)

Item si quis virginem vel viduam repperit et concorditer postea voluerint inter se matrimonium contrahere matrimonio ipso contracto ex equitate canonica nulla pena irrogatur.

Item si quis violenter cognoverit mulierem solutam et non integre condicionis siquidem talis sit mulier que publice stat prostituta penam unius ducati solvat dum modo ipsa, de ipsa violencia infra sequentem diem querelam fecerit ulterius non audiatur nisi probaverit impedimentum propter quod infradictum diem querelam facere non potuerit.

Si vero mulier talis violenciam passa, non sit publice constituta sed est alias lenis vite et in honeste vivens, talis violenter Augustale unum solvat. Verum quod defama et vita ipsius per convicinium seu parrochiam ipsius sic teneatur quod in honeste vivat et alienis concubitis passim se submictat pecuniam vel amore.

Cap. *Concubinarius accedens ad domum concubine contra suam voluptatem* (fol. 27r)

Si vero aliquis habens amasiam vel concubinam solutam habitantem seorsum ab amasij domo et prohibitus amuliere ne ad suam domum ulterius accedat et talis prohibitio per duos testes probetur si ea prohibicione non obstante contra fecerit pro prima vice solvat Augustale unum denuo pro qualibet vice Augustalia duo.

Capitula Joannis Aloisij Tuscani (1478)

Le novelle di Giovanni Loisis de Tuscanis sono trascritte nello stesso volume che ci tramanda gli Statuti quattrocenteschi (BC, ms. Benev.60, foll. 44v-47v): la grafia, però, si fa ancor più confusa. Le diverse parti, probabilmente, non sono opera del medesimo copista. A giudicare dallo stile grafico e dalle abbreviature, tuttavia, l'epoca dev'essere pressappoco la stessa.

Cap. *Quilibet possit accusare in crimine adulterij et possit ex officio cognosci et de pena adulterij* (fol. 46v)

Item: Cum Crimen adulterij prohibitum esse agnoscamur: statuimus et ordinamus quod unusquisque de populo, si maritus jure maritj et quilibet extraneus jure extranei possit et valeat huiusmodi criminis reos accusare et denunciare secundum juris communis dispositionem possintque similiter et valeant officiales Beneventanorum ad quorum jurisdictionem huiusmodi criminis cognitio spectat etiam accusatore vel denunciatore aut alio quolibet promotore cessantibus ex suo mero officio in forma juris inquirere et punire. Ac volumus statuimus et ordinamus quod quicumque mali adulterij crimine excessisse compertus fuerit indecem uncijs pro qualibet vice qua adulterium commiserit irremissibiliter puniatur. Quamvis sisolvere non poterit pro quibuslibet decem uncijs in quatuor ictibus corde plectatur.

Cap. *Contra violantes virgines vel viduas* (fol. 47r)

Item: Statuimus et ordinamus quod si quis virginem vel viduam rapuerit pena juris

communis et civilis puniatur in quem si raptor ipsam ducere deliberaret in uxorem iuris canonici dispositionem eo casu volumus observari alias vero pena a iure civili iustales promulgata puniri.

### Statuti di Benevento (1588)

I seguenti capitoli sono tratti dall'originale conservato presso il Museo del Sannio di Benevento (ASCB, Archivio cartaceo, fasc.1, Statutum). Il valore ufficiale del manoscritto si riflette nella sua qualità grafica: pur mancando di velleità artistiche, il redattore scrive in modo chiaro e corretto, con poche abbreviature. Al capitolo sui *delicta carnis* abbiamo affiancato anche quello sulla dote, pubblicato per la prima volta in modo integrale.

### Liber Secundus, cap. *De matrimonio contrahendo: et dotium constitutione* (foll.51v-53r)

Statuimus et ordinamus quod foeminae, quae matrimonio copulantur iuxta ritum sanctae Romanae Ecclesiae de paraggio dotentur etiam ultra legitimam arbitrio dicti dotantis, et taliter dotatae non succedant in bonis paternis, maternis, vel fraternis, sed sint et esse debeant propter agnationem et familiam conservandam stantibus masculis contentae dote eis constituta, nec ulterius ab intestato aliquid petere possint, modo tamen dos non fuerit minus legitima, quo casu liceat eis petere legitimae supplementum. Ex testamento vero capere possint quicquid relinquatur, et monialis sit contenta dote solita dari, nec possit aliud ab intestato petere.

(cassato) Item volumus quod mulier nubens sine consensu patris vel matris, aut fratris, eis non existentibus ante viginti annos nullam possit petere dotem, nec ab intestato ad eorum successionem admittatur: si autem post viginti annos mulier sine dictorum consensu maritum accipiat, tunc propter praedictorum negligentiam, et sexus fragilitatem possit mulier petere dotem ut supra: et nisi dotetur, succedat unacum masculis iuxta iuris communis dispositionem.

(cassato) Quod si mulier sine patre vel ad quem spectat ipsam maritare remanserit, et tutores vel curatores dati in testamento si extant, eam nuptui tradant: si vero non adsit tutor vel curator praeter matrem, et fratres, si sint minores viginti annis, adhibeatur consensus duorum proximorum consanguineorum, et si fratres maiores existant unicum eorum matre si extat, sin minus eorum consensus tantum sufficiat, et ante omnia exploretur consensus ipsius mulieris iuxta iuris communis dispositionem, et si praedicti interesse discordarent, et mulier adhuc non esset talis aetatis, in qua plenum consensum haberet, vel propter metum libere eius voluntatem exprimere non posset, Ponatur primo in monasterio, et post aliquos dies eius voluntas per utrumque iudicem ecclesiasticum, et secularem adhibitis duobus de consulibus, (dum tamen consules adhibendi non sint coniuncti dicti tutoris vel pupillae) perquiratur post nubilem aetatem.

(cassato) Item quod tutor seu curator alicujus, qui in potestate, et gubernio pupillas habuerit, non possit eas ipse nec eius filij aut consanguinei vel affines, usque ad tertium gradum inclusive ducere in uxorem, nisi consensu puellae libere, et in monasterio explorato modo ut supra, et cum consensu proximorum, alias non teneat matrimonium, sed per vim intelligitur contractum, et poena raptus contrafaciens

puniatur.

Item volumus quod mulier semel dotata, si vidua remaneat, et vir eius dotem perdiderit absque aliquo contractu dictæ mulieris, vel alio consensu iuxta formam statutorum in scriptis redactum teneantur, si qui eam dotaverint, vel eorum hæredes propter negligentiam, et culpam in dotem dando eam volentem transire ad secunda vota, iterum dotare eodem modo, vel nolente alium virum recipere, et in paupertate existente, teneantur ipsam recipere in eorum domibus, et ipsi alimenta condecencia præstare: et hoc nisi dotans in dotando fuerit iusto errore ductus, ut quia maritus reputaretur publice dives, ac idoneus et bonæ vitæ.

Si vero in consumatione dotis, mulierum delictum vel consensus, affuerit sibi imputetur.

(cassato) Item mulier vel vidua quæ accusatæ, vel alias inquisitæ de adulterio, et stupro condemnatæ dotem amiserint, ulterius non dotentur.

(cassato) Et ad tollendum difficultatis volumus, quod sicut adultera propter adulterium amittit dotem, et viro applicatur filijs non existentibus de eodem vel alio matrimonio, sic et vidua dotem perdat propter stuprum, pro medietate hæredibus viri applicetur, pro alia medietate suis proximioribus consanguineis filijs non existentibus ut supra.

#### Liber Tertius, cap. *De adulterijs, lenonibus, et stupro* (foll. 77v-78v)

Omnes utriusque sexus studeant honeste vivere, et nemini pudicitiam attentare: si quis autem virginem viduam aut coniugatam honestæ conditionis appellare præsumperit verbis aut blanditijs tentare ad stupra vel adulteria committenda: si principalis, pro prima vice poena unciarum duarum mulctetur: si vero mediator aut leno poena duplicetur: at si bis terve tentaverint, cum poenam prædictam spernere videantur, principalis exilio puniatur, leno vel lena aut mediator fustigetur.

Quod si tentata nolens consentire tentans prædictos verberaverit vel percusserit usque ad membri debilitationem perpetuam exclusive ad nihilum teneatur: si vero ultra processerit etiam ad mortem pro modo culpæ puniatur tanquam delictum culposum, et iusto dolore commissum esset, habeatur.

Sed si mulier consenserit et stuprum vel adulterium commissum fuisset, uterque poena iuris puniatur, mediator vero vel mediatrix fustigetur et bulletur in faciem et in exilium mittatur.

Itemsi quis filiam, sororem, vel quamlibet sub eius gubernio, protectione aut tutela existentem alteri in concubinam tradiderit, aut ei ad male agendum consenserit, et si necessitate famis aut quomodocunque stuprandam dederit, omni casu truncatione nasi puniatur, nec per officialis poena remitti possit.

Incrimine adulterij aut stupri in viduam vel virginem procedi non possit nisi ad querelam, in qua maritus primo postea pater, filius, frater, et ceteri successive usque ad quartum gradum gradatim in alterius defectum admittatur ad accusandum: si vero in utroque casu non interveniat vis, possit etiam ex officio procedi, et quilibet de populo admittatur ad accusandum.

Et mulier de adulterio per maritum accusata et convicta dotem perdat, et marito applicetur, etiamsi civiliter ad eam agat.

Item quod ex retentione virginis seu coniugatæ contra voluntatem mariti et suorum



de adulterio aut stupro puniatur. Si tamen talis dictam mulierem detinens in domo habeat consanguineas vel honestæ conditionis et famæ et non ex ea sola præsumptione condemnetur, sed omnia recte intueantur.

Rapientes autem virginem viduam nuptam aut aliam quamlibet honestam mulierem et de loco ad locum traducentes, aut per vim cognoscentes, poena mortis naturalis puniantur, et quoad matrimonium contrahendum inter rapientem et raptam, servetur dispositio sacri Concilij Tridentini.

Si vero talis mulier rapta vel violenter cognita sit mulier malæ famæ et inhonesta poenam viginti quinque ducatorum solvat et per triennium exulet. Si vero meretrix publice constituta decem ducatorum.

Si quis autem de nocte ingressus fuerit per vim aut clandestine domum alicuius honestæ contra eius voluntatem causa eam carnaliter cognoscendi, siquidem actum perfecerit, poenamortis naturalis puniatur, sin minus transmittatur ad triremes per triennium: si vero mulier fuerit inhonesta, et tamen ingressum non consenserit, puniatur poena quatuor unciarum: et si per vim fuisset cognita, puniatur tribus ictibus funis publice et per triennium exulet.